

I quaderni

(dell' avvocato)

Paolo Rosa

Introduzione e commenti

Dott.ssa Francesca Scudiero

INDICE

INTRODUZIONE

Capitolo unico

- ❖ **Saldo e stralcio 24.12.18.doc**
- ❖ **Apocalypse now.doc**
- ❖ **Saldo e stralcio dirittoegustizia 04.01.19**
- ❖ **Il condono previdenziale**
- ❖ **La sentenza della Corte di Cassazione**
- ❖ **Il saldo e stralcio dirittoegustizia 25.01.19**
- ❖ **V Report annuale di Itinerari**
- ❖ **Utilizzare al meglio il proprio patrimonio**
- ❖ **Una seria analisi sui numeri**
- ❖ **Il sindacalismo dei pensionati**
- ❖ **Tar Lazio 2405.docx**
- ❖ **Il servizio di tesoreria in Cassa Forense**
- ❖ **La Corte dei Conti e i derivati di Stato**
- ❖ **Bilancio dei 4 anni dell'INPS**

INTRODUZIONE

L'introduzione al terzo volume , vuole essere un grido di allarme più forte , del consueto messaggio, fin' ora sussurrato con educazione e sistematicità !

Ascoltate il rumore del silenzio, un rumore assordante, di quando tutto finisce, la scena è vuota, e il regista introduce una scena di macerie, capannoni abbandonati e strutture arrugginite, una porta scricchiolante, una rotta ma non fa neppure più rumore.

Mi corre alla mente una favola che lessi dall'enciclopedia "i tredici", in cui vi era un volume dedicato per ogni argomento, e il mio libro preferito era proprio quello dedicato alle favole. Una "vestirebbe" all'uopo: i vestiti nuovi dell'imperatore...di

Hans Christian Andersen.

"La fiaba parla di un imperatore vanitoso, completamente dedito alla cura del suo aspetto esteriore, e in particolare del suo abbigliamento. Un giorno due imbrogliatori giunti in città spargono la voce di essere tessitori e di avere a disposizione un nuovo e formidabile tessuto, sottile, leggero e meraviglioso, con la peculiarità di risultare invisibile agli stolti e agli indegni. L'incantesimo è spezzato da un bimbo che, sgranando gli occhi, grida con innocenza

"Ma il re non ha niente addosso!" (o, secondo una variante, "Il re è nudo!"). Ciononostante, il sovrano continua imperterrito a sfilare come se nulla fosse successo."



Il re sfilava senza vestiti nell'acquiescenza generale, in un'incisione dell'Ottocento ad opera di **Vilhelm Pedersen** (1820 - 1859)

Fonte : https://it.wikipedia.org/wiki/I_vestiti_nuovi_dell%27imperatore

MA TORNIAMO ALLA FRASE URLATA DALL'INNOCENTE:

Il re è nudo è una celebre frase detta da un bambino della fiaba 'I vestiti nuovi dell'imperatore' di Hans Christian Andersen.

Ma per capire la morale della fiaba e l'importanza della frase detta da un ragazzino occorre fare un sunto della storia.

Nella fiaba si narra di un re che amava i vestiti, il lusso e l'ostentazione, un vero narcisista, ma un giorno nel suo regno capitarono due impostori che spacciandosi per tessitori raffinati e di prestigio (**due imbonitori dei tempi moderni! CHI SARANNO??**) illusero il re di poter tessere solo per lui un abito che sarebbe stato il più bello del mondo.

L'abito, di fatto inesistente, avrebbe avuto anche un'altra qualità: aveva il potere di far diventare invisibili gli uomini che non erano all'altezza della loro carica e a quelli molto stupidi.

In pratica i due furbastri non solo si sarebbero fatti dare del denaro per un lavoro sartoriale mai eseguito, ma si assicuravano pure l'impunità, in quanto nessuno avrebbe osato far capire al re quanto fossero incapaci o stupidi, quindi nessuno avrebbe osato dire che non vedevano alcun vestito.

I truffatori finsero di lavorare sui tessuti, ma nessuno osò denunciare la truffa in atto proprio per quel meccanismo che prevedeva che a non vedere i tessuti fossero gli incapaci e gli stupidi, il re fu mandato in corteo ma nessuno osava replicare che fosse nudo per lo stesso timore.

E così l'imperatore, troppo ambizioso ed egocentrico, aprì il corteo sotto il bel baldacchino completamente nudo e la gente che era per strada o alla finestra diceva: «Che meraviglia i nuovi vestiti dell'imperatore! Che splendido strascico porta! Come gli stanno bene!».

Questo atteggiamento esprime molto semplicisticamente ma in maniera efficace il meccanismo del pensiero indotto nella massa e dell'assimilazione di quest'ultima nella sudditanza mentale di un leader o di un gruppo rappresentativo (in un mio articolo parlo appunto del potere della sudditanza psicologica all'interno di un'organizzazione o di una società).

Ad un certo punto, dopo le tante lusinghe false ed opportuniste del popolo, si solleva la voce sincera ed innocente di un bambino che esclama: «Ma non ha niente addosso!» disse un bambino.

Il padre che gli era accanto e che voleva proteggerlo disse: «Signore, sentite la voce dell'innocenza!», dopo di lui le voci all'interno del popolo cominciarono a porre in dubbio il fatto che realmente il re fosse nudo e che il bambino aveva ragione: «Non ha niente addosso! C'è un bambino che dice che non ha niente addosso!». «Non ha proprio niente addosso!» gridava alla fine tutta la gente.

E l'imperatore, troppo tronfio e pieno di sé per pensare di essere stupido e di essere stato ingannato, pur rendendosi conto della sua nudità (cioè riconoscendo la sua vera condizione) non volendo ammettere le proprie colpe continuò il corteo facendo finta di essere vestito, e dietro di lui i suoi ciambellani che non volevano essere licenziati a continuar a far finta di sorreggere lo strascico.

Analizziamo i vari personaggi.

I tessitori truffatori rappresentano gli imbonitori, i raggiratori, i ladri che non mancano in tutte le epoche, la nostra compresa, essi fanno soltanto un unico lavoro che è quello di prendere soldi per un lavoro che non faranno mai.

C'è poi il popolo e la corte che per compiacere il re, per non essere contestati e per non passare per stupidi o diversi non fanno altro che ripetere come degli ebeti quello che dicono gli altri, nonostante i loro occhi e tutti gli altri sensi percepiscano diversamente.

Non è dunque importante per la massa avere un'idea o una personale visione della faccenda, l'importante è aderire al gruppo, perché i tanti rendono veritiera una cosa che non è e formano una struttura che è sostegno, rassicurante e protettiva. Chi va contro l'ordinario infatti è un diverso, un indipendente e io direi anche un eroe.

L'unico a parlare è un ragazzino perché solo chi ha l'animo di un bambino, non corrotto dal potere, dai giochi di ruolo, dalle falsità, può vedere la realtà dei fatti, così com'è.

Trasportata in psicologia questa dualità rappresenta anche una parte di noi stessi

Lo stato dell'Io Bambino, la condizione pura e semplice dell'individuo, è il campo dell'emotività, è la parte di noi che comprende i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i nostri stati d'animo, che è dentro di noi ancora pura ed incondizionata dalle influenze esterne e dalle brutture della società.

Lo stato dell'Io Adulto è, invece, il campo del razionale, la parte che si è adattata ai giochi di società e di ruolo, che è succube del potere di chi comanda e gestisce, che si adegua e si adatta per poter mantenere un posto ed avere un riconoscimento sociale positivo e non di critica, è la parte di noi che raccoglie le informazioni, analizza i dati, li sintetizza, è la nostra parte capace di pensiero logico ma che per razionalità fa le scelte di convenienza e di opportunismo, e questo spesso significa andare oltre alla verità dei fatti e non tener conto del pensiero interiore, delle idee e dei sentimenti.

Per poter costruire delle relazioni stabili e durature, senza critiche e cambiamenti, l'uomo deve bilanciare questo tipo di relazioni ed avviare un compromesso tra di esse, che sia la scelta più vantaggiosa e meno rischiosa ma anche quella che causa meno complicazioni e contestazioni.

Uscire dalla massa è dal gruppo vuol dire essere coraggiosi e consapevoli del fatto che se si violano delle regole sociali di convenienza occorre fare i conti con la reazione della società stessa che tenderà ad escludere ed isolare il membro dissenziente e non osservante.

Fare una scelta di pensiero puro e di verità porta a delle controindicazioni.


Sono sempre stata dell'idea che non occorre avere tanti amici, bastano quei pochi, ma che siano onesti e sinceri, così come sono sempre stata dell'idea che la verità, l'onestà e la coerenza non possono essere scambiati con nulla che abbia lo stesso valore.

Se essere se stessi e dire la verità significa non far parte della maggior parte della gente ben contenta di essere tra i pochi.

Ogni scelta di vita va calibrata con il risultato ottenibile e le reazioni del nostro ambiente, ma vi assicuro che una mente libera rende libero anche l'uomo.

Fonte : <http://www.marilenacremaschini.it/il-re-e-nudo-la-capacita-di-vedere-coi-propri-occhi/>

SALDO E STRALCIO 24.12.18



La Finanziaria approvata al Senato ha introdotto, con **ISEE fino a € 20.000,00**, la pace tributaria per cittadini e professionisti, ivi compresa la contribuzione previdenziale.

In realtà si tratta di un condono mascherato.

Per chi ha un ISEE tra € 12.500,00 e € 20.000,00 lo sconto è del 65%.

Chi ha un ISEE tra € 8.500,00 e € 12.500,00 avrà uno sconto dell'80%.

Chi ha un reddito ISEE fino a € 8.500,00 avrà uno sconto dell'84%.

Lo stralcio si potrà chiedere entro il 30 aprile 2019.

Pagamento possibile in cinque rate, entro luglio 2021 o, in un'una soluzione, entro il 30 novembre 2019.

La manovra ha introdotto la Flat tax sulle partite IVA che estende l'attuale regime forfettario riservato ai minimi.

A beneficiarne saranno piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti che sui ricavi sino a € 65.000,00 pagheranno una tassa piatta del 15% che assorbe anche IVA e contributi, mentre sulla quota di

reddito che va da € 65.000,00 a € 100.000,00 l'aliquota sale al 20% ma non è più omnicomprensiva.

Il condono previdenziale sarà un salasso per le Casse di previdenza dei professionisti, particolarmente pesante per chi, come Cassa Forense, ha pervicacemente difeso il sistema di calcolo retributivo della pensione in un mondo che da molti anni ha optato per il più equo sistema contributivo.

La ragione è presto spiegata: le annualità previdenziali così condonate saranno utili agli effetti del pensionamento.

Per chi, in forza delle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, condonerà con la Gestione Speciale INPS, senza la possibilità, che oggi è negata, della ricongiunzione da GS a Casse previdenziali butterà risorse quasi al vento.

L'intervento sui contributi previdenziali verso le Casse di previdenza non rispetta certamente i dettami della Corte Costituzionale che, con sentenza 11.01.2017, n. 7, ha riconosciuto la necessità di garantire l'autonomia finanziaria delle Casse.

Il saldo e stralcio, che l'ADEPP ha stimato inizialmente in 200 milioni di Euro, produrrà un notevole impatto negativo sui bilanci e quindi sulla sostenibilità complessiva del regime previdenziale delle Casse.

Trento, lì 24 dicembre 2018

Avv. Paolo Rosa

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza forense](#) | 03 Gennaio 2019

Apocalypse now e le Sezioni Unite della Cassazione

di Paolo Rosa - Avvocato

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno "sconvolto" le feste alla avvocatura italiana.

[\(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 32781/18; depositata il 19 dicembre\)](#)

«30. Evidentemente, la norma valuta come da evitare per quanto più possibile il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere nella gestione di queste a causa della protrazione del loro espletamento ad opera delle stesse persone: protrazione che è, a sua volta, fornita o incentivo di ben prevedibili tendenze all'autoconservazione a rischio di prevalenza o negativa influenza su correttezza ed imparzialità dell'espletamento delle funzioni di rappresentanza. Al contrario, questo dovrebbe necessariamente essere sempre ispirato, per le stesse pubblicistiche esigenze che presiedono alla loro strutturazione in sistema ordinistico, a particolare correttezza e rigore nell'esercizio delle professioni così strutturate.

31. Pertanto, per valutazione legislativa ogni prolungato esercizio del mandato, come dalla norma individuato per tempo pari alla durata di due mandati consecutivi (purché ognuno non inferiore a due anni e cioè, per gli Avvocati, in ragione della metà della durata del mandato ordinario), preclude la (immediata) rieleggibilità del consigliere, al fine di impedire la cristallizzazione della sua rendita di posizione e di porre almeno un limite o correttivo a quella che da taluni si è definita come l'evidente

asimmetria di potere tra esponenti già in carica - soprattutto se da anni e per un mandato già rinnovato - e nuovi aspiranti alla carica» (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 32781/18; depositata il 19 dicembre).

Cristallizzazione di posizioni di potere, tendenze all'autoconservazione per il prolungato esercizio del mandato, cristallizzazione della rendita di posizione, asimmetria di potere.

Il quadro delineato dalla suprema Corte non è edificante ma l'effetto non pare catartico .

C'è chi aspetta chiarezza, chi se ne frega e punta al voto e chi invoca un intervento del legislatore.

Per fortuna qualcuno, pochi, prende atto e rientra in famiglia.

Apocalypse now.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE




previdenza | 04 Gennaio 2019

Saldo e stralcio

di Paolo Rosa - Avvocato

La Finanziaria approvata al Senato ha introdotto, con ISEE fino a € 20.000,00, la pace tributaria per cittadini e professionisti, ivi compresa la contribuzione previdenziale.



In realtà si tratta di un condono mascherato.

Per chi ha un ISEE tra € 12.500,00 e € 20.000,00 lo sconto è del 65%.

Chi ha un ISEE tra € 8.500,00 e € 12.500,00 avrà uno sconto dell'80%.

Chi ha un reddito ISEE fino a € 8.500,00 avrà uno sconto dell'84%.

Lo stralcio si potrà chiedere entro il 30 aprile 2019.

Pagamento possibile in cinque rate, entro luglio 2021 o, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019.

La manovra ha introdotto la Flat tax sulle partite IVA che estende l'attuale regime forfettario riservato ai minimi.

A beneficiarne saranno piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti che sui ricavi sino a € 65.000,00 conseguiti nel 2018

pagheranno una tassa piatta del 15% che assorbe anche IVA ma con esclusione dei contributi previdenziali, mentre sulla quota di reddito che va da € 65.000,00 a € 100.000,00 l'aliquota, nel 2020, sale al 20%.

Il condono previdenziale sarà un salasso per le Casse di previdenza dei professionisti, particolarmente pesante per chi, come Cassa Forense, ha pervicacemente difeso il sistema di calcolo retributivo della pensione in un mondo che da molti anni ha optato per il più equo sistema contributivo.

La ragione è presto spiegata: le annualità previdenziali così condonate saranno utili agli effetti del pensionamento.

Per chi, in forza delle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, condonerà con la Gestione Speciale INPS, senza la possibilità, che oggi è negata, della ricongiunzione da GS a Casse previdenziali butterà risorse quasi al vento.

L'intervento sui contributi previdenziali verso le Casse di previdenza non rispetta certamente i dettami della Corte Costituzionale che, con sentenza 11.01.2017, n. 7, ha riconosciuto la necessità di garantire l'autonomia finanziaria delle Casse.

Il saldo e stralcio, che l'ADEPP ha stimato inizialmente in 200 milioni di euro, produrrà un notevole impatto negativo sui bilanci e quindi sulla sostenibilità complessiva del regime previdenziale delle Casse.

Sul Sole 24 ore del 29 dicembre a pag. 3 è intervenuto il Presidente di Cassa Forense che ha così dichiarato «è una vergogna... come si può pensare di condonare il professionista che non versa i contributi previdenziali violando anche le regole deontologiche, non è ammissibile mettere sullo stesso piano chi paga e chi no. A Cassa Forense questa norma rischia di costare 200 milioni di euro, prima ci chiedono la stabilità a 30 anni e poi fanno leggi che mettono in difficoltà proprio quella stabilità. Luciano mette in guardia soprattutto gli interessati, i meno abbienti, che possono decidere di non versare i contributi dovuti. Chi utilizzerà questa norma non si vedrà riconosciuta l'annualità. La strada scelta dal governo è miope, chi non è in grado di pagare ha bisogno di lavoro mentre quanto gli viene proposto è una norma capestro mascherata di buona azione».

Sul punto va fatta chiarezza: il management di Cassa Forense è rimasto pervicacemente ancorato al sistema di calcolo retributivo della pensione che è molto generoso e per questo molto esposto a questo genere di rischi dato che l'intero sistema previdenziale italiano con la 335/1995 ha optato per il criterio di calcolo contributivo della pensione e quindi tutte le riforme sono tarate sul contributivo dove la pensione scaturisce dal montante contributivo versato. Le altre Casse si sono adeguate per tempo.

Se il mondo decide un bel giorno di adottare il motore elettrico e tu

mantieni la tua fuoriserie a gasolio, prima o poi non troverai più il gasolio e la tua fuoriserie sarà costretta a fermarsi.

In previdenza ci vuole lungimiranza per capire dove si sta andando e i rischi che si corrono.

Il saldo stralcio per Cassa Forense sarà un salasso e la volontà di non riconoscere la annualità condonata si pone in contrasto con i principi generali dello ordinamento e aprirà per ciò solo un costoso contenzioso.

Vigilantibus iura succurrunt, non dormienti bus.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 08 GENNAIO 2019

Il condono previdenziale e la mancanza di lungimiranza

di Paolo Rosa - Avvocato

Con la legge 8 agosto 1995, n. 335, la previdenza italiana, per ragioni di sostenibilità di lungo periodo, ha optato per il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, in pro rata, ma pian piano abbandonando il più generoso sistema di calcolo retributivo.

Dal 1995 in poi tutta la legislazione intervenuta in materia si è sempre riferita a un sistema previdenziale informato al criterio di calcolo contributivo delle prestazioni.

Cassa Forense, nonostante il mio tentativo del 14.02.2008, è rimasta pervicacemente ancorata al sistema di calcolo retributivo che ha sì corretto nelle annualità da prendere in considerazione agli effetti del pensionamento, ma non nel sistema di calcolo della prestazione.

Ora il legislatore ha introdotto la cd. pace fiscale con la rottamazione ter di cui al d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018 e con la legge di stabilità il saldo stralcio per i contribuenti in difficoltà economica, ivi compresi i liberi professionisti verso le rispettive Casse di appartenenza.

Per le Casse di previdenza, quasi tutte, che nel tempo hanno optato per il sistema di calcolo contributivo, le novità legislative non creeranno grossi problemi perché il calcolo della prestazione resta sempre ancorato al montante contributivo versato.

Non altrettanto per Cassa Forense che è, come si diceva più sopra, pervicacemente rimasta ancorata al sistema di calcolo retributivo.

Il condono contributivo avrà un doppio effetto perverso per Cassa Forense perché diminuirà drasticamente la raccolta dei contributi abbattendo notevolmente il monte crediti nei confronti degli iscritti, dichiarato in bilancio, che si aggira intorno al miliardo e 200 milioni, ma

avrà effetti anche sulla spesa per prestazioni dovendo riconoscere, a tutti gli effetti, le annualità dichiarate.

Il Presidente di Cassa Forense, conscio del problema, ha subito dichiarato che le annualità non saranno riconosciute agli effetti pensionistici ma ho ragione di ritenere che in base ai principi generali dell'ordinamento un tanto non sia possibile e lo ha riconosciuto la stessa dott.ssa Serena Mantegna, tirocinante presso l'Ufficio legale di Cassa Forense nel suo La rottamazione delle liti tributarie e i conseguenti effetti in materia previdenziale quando afferma che «nel silenzio del legislatore, si dovrebbe ritenere che, poiché si tratta in tal caso, di definizione agevolata con la previsione del pagamento da parte del contribuente dell'imposta accertata per l'intero, non si possano escludere effetti sul piano previdenziale, in quanto il contribuente, esplicitamente, consente alla ridefinizione del proprio reddito suscettibile di imposizione».

Si prospetta comunque l'apertura di un nutrito contenzioso tra un numero molto elevato di beneficiari della pace fiscale e Cassa Forense.

Secondo un sondaggio effettuato dalla Banca d'Italia nel 2008 il condono è un segnale di debolezza dello Stato (dall'Unità d'Italia se ne sono susseguiti ben 80); un italiano su tre ritiene che l'introduzione del condono aumenti l'evasione e sia demotivante per i contribuenti regolari. Debolezza o non debolezza, oggi dobbiamo fare i conti con l'applicazione di queste due misure da sole in grado di disestare tutti gli equilibri tecnico – attuariali del bilancio tecnico di Cassa Forense al 31.12.2017, non ancora reso pubblico.

Se nel 1995 l'Italia ha adottato il motore elettrico (contributivo) e Cassa Forense è rimasta pervicacemente al motore a gasolio (retributivo) era evidente che prima o poi sarebbe venuto a mancare il gasolio.

Che fare ora?

A metà gennaio si insedierà il nuovo Comitato dei Delegati di Cassa Forense ai quali spetterà il gravoso compito di gestire la situazione complessa così venutasi a determinare.

Noi, a suo tempo, avevamo lanciato un “manifesto” di riforma strutturale dell'intero sistema previdenziale forense.

Qualcosa si può fare ancora: l'unica cosa da evitare è traccheggiare aspettando l'effetto domino che in previdenza è sempre in agguato.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza forense](#) | 11 Gennaio 2019

La sentenza della Corte di Cassazione per le casse di previdenza mette in crisi il rapporto fra generazioni

di Paolo Rosa - Avvocato

Il tema del rapporto fra generazioni è una delle questioni centrali della politica italiana all'inizio del nuovo Millennio. Si avverte, cioè, l'esigenza di una riflessione sul fatto che alcuni istituti fondamentali del sistema economico e sociale italiano, realizzati in una fase storica molto diversa da quella attuale, non si siano in alcun modo adeguati ai successivi cambiamenti del sistema e siano causa di una serie di fratture molto gravi che sono, poi alla base di quella scorsa competitività dell'Italia sul panorama internazionale.

[\(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20/19; depositata il 3 gennaio\)](#)

L'Italia ha un sistema sociale – si pensi al sistema pensionistico ma, soprattutto, al mercato del lavoro – in cui il rapporto tra insiders e outsiders è ormai cristallizzato e qualunque tentativo di riforma si scontra con la difesa corporativa di chi alcune tutele le ha ottenute, e in cui paradossalmente – questa è la realtà più singolare – vi è una quasi complessa assenza di consapevolezza da parte di coloro che dovrebbero essere in prima fila per rivendicare un cambiamento del sistema. Basti pensare, ad esempio, alla problematica legata all'art. 18. In questa prospettiva dovrebbe essere collocata anche la materia

pensionistica, da affrontare con una logica più ampia nella quale alle questioni di natura strettamente finanziaria si affianchino anche valutazioni di carattere politico e culturale. Occorre cioè capire se sia necessario apportare all'attuale sistema i correttivi necessari a definire un miglior equilibrio nel confronto fra le generazioni, garantendo un'adeguata prospettiva previdenziale ai giovani di oggi, pensionati di domani (Giuliano Cazzola, Il patto intergenerazionale, Pensioni ed equità tra generazioni, Fondazione Magna Carta, 26 aprile 2010).

La sentenza della Cassazione. In questo contesto è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 20/19 (del 3 gennaio), la quale, confermando il proprio pensiero manifestato nelle sentenze n. 26102, 26229, 26303 del 2014 e 53 del 2015, ha affermato che il d.lgs. n. 509/1994 - istitutivo delle Casse di previdenza – non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla l. n. 400/1988, art. 17, comma 2, sicché ad essi non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse privatizzate a cominciare dalla l. n. 335/1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dell'autonomia normativa delle Casse privatizzate.

In forza di ciò la Corte di Cassazione ha affermato che le Casse di previdenza dei professionisti non hanno titolo per la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti perché detto contributo di solidarietà non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.

E' evidente che le Casse di previdenza dei professionisti che, ad eccezione di Cassa Forense, sono transitate da un sistema più generoso a un sistema meno generoso, si vengono a trovare in enorme difficoltà non potendo spalmare i costi della sostenibilità anche sulla platea dei pensionati.

Con ciò si mette in discussione il rapporto tra generazioni.

Ed è su questo passaggio che dobbiamo aprire la discussione. Il sistema pensionistico dovrebbe essere studiato nel più ampio contesto economico del Paese: facendo riferimento cioè al tasso di disoccupazione, alla sua produttività e alla sua crescita economica. Com'è noto, la stragrande maggioranza dei sistemi pensionistici si basa

sul finanziamento a ripartizione, secondo cui i contributi dei lavoratori attivi vengono direttamente spesi per finanziare le pensioni in fase di pagamento.

Il principio che sta alla base di questa forma di finanziamento, viene comunemente chiamato “solidarietà intergenerazionale” dal momento che la generazione più giovane contribuirebbe in favore di quella più anziana, nell’attesa poi che la successiva pagherà per la prima.

Il concetto di solidarietà è un principio nobile e presuppone reciprocità, lealtà e buona fede: un rapporto di fratellanza e reciproco sostegno che collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento di questa loro appartenenza a una medesima società e nella coscienza dei comuni interessi e delle comuni finalità.

In altri termini questo principio esclude che esso sia a senso unico e cioè, sistematicamente, giovi a un gruppo a scapito di un altro (Francesco Briganti in *Equità intergenerazionale, Il coraggio che manca in Punto pensioni e Lavoro*).

Con la sentenza 20/19 della Corte di Cassazione riesce difficile però parlare ancora di una solidarietà fra generazioni.

Forse ha ragione chi definisce il patto intergenerazionale un’astrazione laddove si disconosce la funzione dello Stato nel campo della previdenza sociale, relegandolo a mero garante del patto intergenerazionale.

Dire patto significa fare un contratto ove a fronte di un’obbligazione si ottengono delle prestazioni.

Nel campo dei sistemi pensionistici a redistribuzione dei tributi, non essendoci un patrimonio di previdenza a garanzia delle obbligazioni, lo Stato, attraverso gli Enti previdenziali, non può garantire la certezza delle prestazioni previdenziali che erogherà, quindi non può esistere un patto o contratto se non sono definibili le prestazioni (Paolo Mario Rossi, *Il conflitto pensionistico in const.miraheze.org*).

A questo punto dopo la sentenza della Suprema Corte, che conferma il suo precedente orientamento, così consolidatosi, le opzioni sono due: o si chiede al legislatore di riconoscere anche alle Casse di previdenza dei professionisti la facoltà di cui all’art. 17, comma 2, l. n. 400/1988, così da poter ripristinare il rapporto tra generazioni, oppure l’intero sistema della previdenza dei professionisti dovrà essere ripensato magari ancorandolo al criterio di finanziamento della capitalizzazione.

Quanto ai rischi della capitalizzazione ricordo che tutto il sistema della previdenza complementare di secondo pilastro è informato al criterio della capitalizzazione e gode di regolamenti per muoversi sui mercati finanziari che sono all’avanguardia a differenza di quanto avviene oggi per le Casse di previdenza che investono il capitale di garanzia sui mercati finanziari senza regole cogenti.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza forense](#) | 25 Gennaio 2019

Il saldo e stralcio e Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

I contributi previdenziali sono pagamenti obbligatori che un lavoratore effettua durante gli anni lavorativi e che permettono di accumulare soldi per la futura pensione. Si pensa, erroneamente, che in ogni caso, un anno di lavoro significhi effettivamente un anno di contributi, ma non è così.

E' qui che entrano in campo le regolamentazioni sul valore effettivo dei contributi (si vedano in proposito i regolamenti contributi e prestazioni di CF).

Così per l'art. 14, lett. a) n. 1) del nuovo regolamento dell'Assistenza modifica e razionalizza l'istituto della c.d. "assistenza indennitaria" prevedendo nuovi requisiti di accesso all'indennità prevista per i casi di inabilità assoluta (ma temporanea) all'esercizio della professione. Se, da un lato, l'istituto è stato ampliato a periodi di inabilità assoluta di almeno 2 mesi (anziché 3 come previsto dal vecchio regolamento) dall'altro è stato introdotto il requisito soggettivo della regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti della Cassa.

Ma come si declina, nella pratica, questo requisito? La regolarità dichiarativa è di semplice interpretazione perché consiste nell'invio alla Cassa delle dichiarazioni reddituali annuali mediante i mod. 5 che, negli ultimi anni, avviene per via telematica. Più complesso declinare il concetto di regolarità contributiva che è, normalmente, collegato a prestazioni di tipo previdenziale e non assistenziale e che, quindi, va

interpretato anche alla luce del contesto normativo in cui esso è menzionato.

Sul punto è intervenuto il Consiglio di Amministrazione, con una delibera di carattere interpretativo che, nello specifico caso dell'assistenza indennitaria di cui all'art. 14, lett. a) n. 1 del nuovo regolamento, ha ritenuto, in analogia a quanto avviene in caso di rilascio del DURC, che l'accertamento del requisito della regolarità contributiva venga limitato alla congruità dei versamenti contributivi effettuati nei confronti della Cassa in via diretta (minimi e autoliquidazione). Non rilevano, pertanto, ai fini di questa specifica istruttoria, le somme non scadute, anche per effetto di rateazioni già accordate, né eventuali sanzioni e interessi per ritardati pagamenti, per i quali verrà fatta espressa riserva al professionista e che saranno, successivamente, accertate con le modalità ordinarie, ma non sono ostative all'avvio dell'istruttoria per l'assistenza indennitaria.

Questa modalità operativa è stata ritenuta preferibile, almeno nella fase di avvio del nuovo regolamento, proprio in virtù della natura assistenziale dell'istituto che tende a tutelare casi particolarmente gravi di colleghi che, per i periodi variabili tra i due mesi e un anno, sono stati totalmente inabili all'esercizio della professione (Avv.ti Cecilia Barilli, Alessandro Di Battista e Francesco Notari).

Già nel 2014 ho trattato il tema: [La infrazionabilità degli anni di iscrizioni ai fini pensionistici in Cassa Forense.](#)

Nuova procedura telematica. Cassa Forense ha comunicato che è stata messa a disposizione una nuova procedura telematica per la gestione e l'emissione della certificazione di regolarità dichiarativa/contributiva sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per gli iscritti, la procedura online è disponibile da subito nella sezione "Accessi Riservati/Posizione Personale/Istanze on line/Richiesta DURC" del sito della Cassa e consente, in molti casi, il rilascio del DURC in tempo reale o, al massimo, entro 30 giorni nei casi in cui sia necessario un intervento dell'operatore.

Le Società/Enti che intendessero inoltrare richiesta di DURC in riferimento a professionisti iscritti alla Cassa, invece, dovranno inoltrare specifica domanda esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo P.E.C. istituzionale@cert.cassaforense.it utilizzando il modulo "DURC" disponibile nella sezione "Documentazione/Modulistica".

Gli uffici prenderanno in carico la domanda pervenuta e, ricorrendone i presupposti, provvederanno entro 30 giorni a trasmettere il certificato direttamente al professionista interessato.

Nel bilancio di previsione dello Stato 2019, all'art. 1, dal comma 185 al 198, si affronta il tema del saldo - stralcio e l'estinzione dei debiti dei contributi previdenziali anche per gli iscritti a Cassa Forense.

Una norma che inciderà pesantemente sul bilancio della Cassa e sulla sua sostenibilità, ma cosa ancora più grave sulla "povertà" delle prestazioni pensionistiche degli avvocati.

Una norma che contiene in se principi d'incostituzionalità non distinguendo tra evasore e contribuente in difficoltà e che interviene, a gamba tesa, proprio su quell'autonomia sancita dalle leggi di privatizzazione.

Ancora una volta sarà la giurisprudenza a dover ristabilire il corretto equilibrio.

Prima di tutti dobbiamo dire che manca l'educazione alla legalità contributiva. Bisognerebbe far capire agli iscritti che la previdenza è un momento fondamentale e imprescindibile per migliorare le proprie prestazioni pensionistiche future, evitando evasioni contributive inutili, dannose e illegali.

I contributi previdenziali, infatti, sono in molti casi ancora avversati e percepiti come una tassa da pagare e non come il risparmio indispensabile per costruire il proprio futuro.

Manca ancora una piena conoscenza della correlazione imprescindibile tra contributi previdenziali e prestazioni così come i più non conoscono i benefici fiscali legati al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Vi è poi un problema di fondo: dal 1995, da quando cioè con la legge n. 335/1995, l'intero sistema previdenziale italiano ha optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione, tutta la legislazione che ne è seguita ha avuto il sistema contributivo come punto di riferimento. Il criterio di calcolo contributivo della pensione non è una ideologia ma un criterio in grado di garantire equità intergenerazionale e sostenibilità del sistema previdenziale.

Cassa Forense, che è rimasta pervicacemente ancora al sistema di calcolo retributivo, si trova oggi in enorme difficoltà con l'applicazione del saldo e stralcio e per non alterare la sostenibilità futura si trova costretta a non riconoscere per intero le annualità così recuperate ma solo parte delle stesse così come del resto già avvenuto con il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012. Ma così si creano delle vere e proprie "gabbie previdenziali" all'interno della stessa categoria che dipendono esclusivamente dalla percezione di un determinato reddito.

Si porrà, quindi, a breve, il problema della legittimità di tale modus operandi.

L'invecchiamento della popolazione poi, che coinvolge tutta l'Unione

Europea, condurrà inevitabilmente a un aumento dei costi previdenziali legati alle pensioni ma anche all'assistenza sanitaria e alle cure.

Secondo la Commissione Europea il cambiamento demografico in atto provocherà nei prossimi 40 anni un aumento della popolazione anziana (a carico dei sistemi pensionistici) e una riduzione dei lavoratori attivi sul mercato del lavoro.

Entro il 2060, secondo le proiezioni del rapporto sugli sviluppi occupazionali e sociali in Europa (Esde 2017) la popolazione in età da lavoro (20-64 anni) diminuirà del 13% con un tasso medio annuale dello -0,3% mentre il numero degli over 65 aumenterà in media dell'1% ogni anno.

I dati raccolti ed elaborati dal Centro studi Adepp, di cui al Libro bianco del welfare delle libere professioni, fotografa un sistema professionale che invecchia.

Cresce l'età media degli iscritti di pari passo con l'aumento dell'età media dei lavoratori, il numero d'iscritti under 40 è diminuito dal 41% del 2005 all'attuale 28,5% e nello stesso arco temporale è aumentato il numero degli over 60 che è cresciuto dal 10% al 18%.

Se da un lato si evidenzia una diminuzione della componente giovanile sul totale degli iscritti, dall'altra assistiamo a un innalzamento dell'età media, salita da 44 a 47 anni.

Sono le donne e gli under 40 a percepire redditi inferiori rispetto a quelli dei colleghi uomini, ma è il reddito dei professionisti in generale a essere diminuito del 3% circa in 10 anni.

Come pure il potere d'acquisto, diminuito del 18%.

Su questi dati mi pare evidente che un legislatore lungimirante deve porsi il problema se l'attuale sistema previdenziale forense sia in grado di reggere questi numeri.

A mio giudizio, assolutamente no.

Io penso che il nuovo Comitato dei Delegati, che si è insediato il 18 gennaio 2019, debba immediatamente affrontare queste dinamiche per approntare un nuovo vestito previdenziale che stia al passo con i tempi e soprattutto che non lasci indietro alcuno.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza](#) | 01 Febbraio 2019

Le Casse di previdenza dei liberi professionisti nel V Report annuale di Itinerari Previdenziali

di Paolo Rosa - Avvocato

Alla data del 31 dicembre 2017 le Casse privatizzate sono 20. Il totale degli iscritti, compresi i pensionati attivi, alla medesima data risultano pari a 1.655.032. Il comparto dei professionisti registra, nei numeri, un progressivo aumento complessivo di iscritti. Vi sono però professioni in regresso e sono i geometri, i giornalisti, gli ingegneri e architetti.

Iscritti. Le professioni, invece, che registrano il maggior numero, in termini percentuali, di iscritti sono infermieri, psicologi, biologi e agrotecnici.

Il numero di pensionati delle Casse è pari a 414.043 con un aumento del 2,6% rispetto al 2016.

Mettendo a confronto il dato degli iscritti con quello dei pensionati, si ricava un rapporto di 3,99 attivi per pensionato.

Nel 2016 il rapporto era del 4,2% e quindi evidenzia una riduzione del numero di attivi.

Il dato è però ancora molto positivo se paragonato a quello dell'INPS che è dell'1,38.

Il rapporto tra nuovi contributi e uscite per prestazioni pensionistiche è pari a 6,11 miliardi e quindi sensibilmente positivo.

Importante rilevare come, a fronte di un incremento degli iscritti, pari solo a 1,69%, la crescita dei contributi sia stata del 17,8% il che depone per una ripresa dei redditi medi di riferimento.

Dati patrimoniali. Le Casse registrano un attivo patrimoniale pari a 78.737.788.793. Il patrimonio netto delle Casse per il 2017 è stato pari a 68.406.926.659 con un incremento rispetto all'anno precedente del 6,68%.

Per quanto riguarda gli investimenti e le modalità d'investimento il rapporto evidenzia che al pari degli anni precedenti, anche se con progressivi miglioramenti, non è sempre agevole comprendere dove e come vengono investiti gli attivi delle singole Casse privatizzate. Al di là della perdurante assenza di una regola minima e condivisa di censimento dei dati di bilancio e di contabilizzazione, resta in alcuni casi non accessibile il dettaglio relativo agli investimenti in OICR, limitandosi gli estensori a segnalare solo parte dei fondi di cui ha posseduto quote per il periodo di competenza; di conseguenza non è stato possibile ricostruire gli investimenti di INARCASSA anche per importi notevoli; inoltre, ai fini della nostra analisi nel caso di EPAP la rappresentazione dei dati di bilancio non consente di distinguere tra titoli detenuti direttamente dall'Ente e quelli che invece sono ricompresi all'interno delle gestioni patrimoniali. Come si è già avuto modo di auspicare nelle scorse edizioni, una migliore informazione è necessaria sia per gli stakeholder sia per l'intero sistema degli enti.

Le Casse prediligono l'investimento diretto se è vero, com'è vero, che dei 78,738 miliardi di attivo l'investimento diretto vale ben il 77,79% del totale nel senso che il valore degli investimenti diretti è pari a 61.249.136.220 mentre la quota di gestione indiretta, realizzata tramite mandati di gestione, ammonta a 17.488.652.578.

Per la suddivisione nelle varie asset class rinvio al Report, leggibile nell'allegato, alle pagg. 63 e seguenti.

Una cosa è però certa e l'ho scritta più volte: i fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare su base volontaria, dispongono di un regolamento investimenti all'avanguardia di cui al d.lgs. n. 252/2005 e dal d.m. n. 166/2014 privilegiando l'esternalizzazione della gestione affidata a gestori patrimoniali professionali quali banche, SIM, SGR e compagnie di assicurazione.

Per contro le Casse di previdenza che gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro non dispongono di regole cogenti perché l'omologo decreto investimenti sulla falsariga del d.m. n. 166/2014 è stato da tempo approntato ma mai inviato in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

L'anomalia di tale situazione è sotto gli occhi di tutti ad eccezione, ho ragione di ritenere, di quelli dei vigilanti.

[Qui il V Report Annuale di Itinerari Previdenziali](#)

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza | 05 Febbraio 2019

Utilizzare al meglio il proprio patrimonio

di Paolo Rosa - Avvocato

L'AdEPP - l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati – il 4 febbraio 2019 alle ore 18:00 è stato audito dalla XI Commissione permanente “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” al Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 1018 “Conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

In quella sede l'AdEPP ha presentato il proprio documento, leggibile nell'allegato.

Ci sono alcune cose positive ma una assolutamente negativa di cui verremo dicendo.

La cosa positiva è l'emendamento proposto all'art. 25 del decreto legge dove si propone di aggiungere il seguente:

3-bis. All'art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole “iscritti alle casse previdenziali” sono aggiunte le seguenti parole: “,previa apposita delibera di queste ultime,”.

L'emendamento proposto è volto a disciplinare il cd. “saldo e stralcio” nell'ambito dei regolamenti e dei bilanci tecnici degli enti di previdenza privati.

La norma introdotta dall'ultima legge di bilancio senza un adeguamento dei regolamenti e un'analisi di impatto sui bilanci tecnici rischia di rimanere inattuata e pertanto si propone di inserire l'inciso che consente

di predisporre una delibera e di verificare così l'impatto e le modalità di attuazione della normativa.

La relazione AdEPP segnala un particolare molto importante nel campo previdenziale e cioè che per i liberi professionisti, a differenza dei lavoratori dipendenti, non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni e ciò in molti casi comporta l'impossibilità, in caso di mancato versamento delle somme dovute, di maturare il diritto alla prestazione.

L'AdEPP propone poi di aggiungere dopo il comma 3 il seguente: 3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

La proposta consente alle Casse di ampliare le misure di welfare in favore dei liberi professionisti così da poter erogare servizi a sostegno della capacità reddituale dei professionisti in considerazione di fattori concomitanti quali l'invecchiamento della platea degli iscritti, i cali di reddito dei liberi professionisti e l'evidenza di un significativo gap generazionale e di genere, nonché i divari tra il Nord ed il Sud del nostro Paese e le rilevanti disuguaglianze.

L'AdEPP però si è dimenticato di introdurre la cd. golden share tra Nord e Sud per equilibrare i rapporti tra numerosità della popolazione e volumi di contribuzione.

Ciò che invece non va assolutamente bene e deve essere contestato è la pretesa dell'AdEPP, in materia di patrimonio e investimenti, di poter "utilizzare al meglio il proprio patrimonio" pur nella consapevolezza che le Casse adottano scelte di investimento prudentziali e innovative in quanto adottano sistemi di programmazione e investimento in linea con le tecniche internazionali.

Tutto bene ma non va dimenticato che il patrimonio delle Casse di

previdenza, che nel 2018 supera gli 85 miliardi di euro, è formato da contribuzione obbligatoria che gli iscritti, obbligati ad esserlo, sono tenuti a versare.

Versiamo, infatti, nell'ambito della previdenza obbligatoria di primo pilastro.

Se la previdenza complementare, che è volontaria, dispone di una normativa cogente all'avanguardia in Europa non si vede perché le Casse di previdenza debbano essere sfornite di tali strumenti avendo anch'esse bisogno di una normativa cogente in tema di investimenti.

Ricordo a questo proposito che da anni giace il decreto investimenti che è pronto ma che non viene inviato in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Utilizzare al meglio il patrimonio nell'ambito però di regole cogenti che oggi non ci sono.

[Qui il documento dell'audizione](#)

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza forense | 07 Febbraio 2019

Cassa Forense e il suo futuro... considerazioni sui numeri e operazione verità

di Paolo Rosa

Cassa Forense, rebus sic stantibus per giurisprudenza consolidata, non può imporre contributi di solidarietà e quindi ogni riforma strutturale è al palo.

Dall'ultimo bilancio consuntivo si ricava che la spesa complessiva per pensioni si è attestata, nel 2017, a circa 802 milioni di euro, con un incremento rispetto allo scorso esercizio, di circa l'1,7%.

Il numero di trattamenti previdenziali, complessivamente erogati dalla Cassa, è passato da 27.988 al 31.12.2016, a 28.351 al 31.12.2017 con incremento di circa 1,3% di cui 13.000 circa sono pensionati attivi.

La situazione sta diventando molto complicata nella sua gestione e più passa il tempo e più la vicenda si complica.

La prima cosa che si dovrebbe fare è riuscire a scindere l'assistenza dalla previdenza ma sul concetto di assistenza dobbiamo intenderci!

L'assistenza è tutto ciò che viene erogato indipendentemente da quanto versato.

La previdenza è invece tutto ciò che viene erogato in base a quanto versato.

Secondo il IV Rapporto di Itinerari Previdenziali il rapporto pensione media/contributo medio per Cassa Forense è il più alto rispetto a tutte le altre Casse ed è pari a 4,34, vale a dire che la pensione media è più alta pari a 4,34 volte il contributo medio.

In questo gap troviamo la solidarietà ma anche tanta generosità sistemica.

Il sistema previdenziale forense è caratterizzato da una generosità a

pioggia e cioè nei confronti di tutti gli iscritti eccezion fatta per i c.d. “benefattori del sistema” che sono gli avvocati che dichiarano redditi e volumi di affari molto elevati, largamente sopra il tetto pensionabile, i quali ricevono in prestazioni molto meno di quanto hanno versato, ma sono soltanto 16.898 rispetto a una platea di oltre 242mila avvocati. È evidente che questo sistema non può reggere l’urto di una popolazione legale che in questi ultimi anni è cresciuta con velocità geometrica ma che, con altrettanta velocità, si è impoverita e sta, progressivamente, perdendo il suo ruolo sociale.

Su 242.227 Colleghi complessivamente censiti, sono quasi 145mila coloro che non superano i 20mila euro l’anno, praticamente il 60% degli iscritti agli albi; nel dettaglio oltre 20mila non hanno inviato modello 5 (obbligatorio) alla Cassa di previdenza, in circa 60 mila sono nella fascia di reddito tra uno e 10.300 euro e in 45mila dichiarano tra 10.300 e 20.107 euro.

Ma il problema è più vasta perché è andata in crisi la borghesia come classe intermedia tra il proletariato e i potentati economici e ha perduto il suo ruolo propulsivo centrale sia nella società che nell’esercizio del potere politico.

In questo quadro, quale risulta dall’ultimo rapporto Censis, Cassa Forense deve avviare un’immediata operazione verità separando, come dicevo più sopra, l’assistenza dalla previdenza per procedere rapidamente a una riforma strutturale di sistema prima che i numeri la rendano impossibile.

Prima di ciò dovrà però ottenere dal Legislatore la possibilità di garantire l’equità intergenerazionale con la contribuzione di solidarietà, oggi negata dalla giurisprudenza di legittimità.

Rientra nell’autonomia regolamentare di Cassa Forense dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l’equilibrio di bilancio e senza poter fare affidamento su finanziamenti pubblici diretti o indiretti che sono, per legge, esclusi. La categoria sta rapidamente cambiando, abbiamo una professione finalmente stazionaria dal punto di vista numerico, ma sempre più anziana e sempre più donna con tutto ciò che comporta in termini di sperequazione reddituale tra i due generi.

Abbiamo in CDD le persone giuste per affrontare questi problemi che sono molto complicati perché socio-economici, previdenziali e attuariali? Mi auguro di sì ma lo vedremo presto.

Certo è che un Presidente non delegato, oggettivamente a me pare un ulteriore problema al quale non si è posta, a suo tempo, la giusta attenzione!

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 08 FEBBRAIO 2019

La pensione di anzianità in Cassa Forense e il rischio truffa aggravata

di Paolo Rosa - Avvocato

I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati dal 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 di effettiva iscrizione e contribuzione.

La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dagli albi forensi (albo ordinario e albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori).

A norma dell'art. 3, legge n. 576/80, la corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, di cui sopra, la pensione viene sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità. Sulla questione dell'incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato è ripetutamente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che la cancellazione dagli albi concorre a integrare, con la prevista anzianità d'iscrizione e contribuzione, la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità (Cass. n. 1311/1998, 11935/2004, 8347/2003, 6571/2001).

Più recentemente, con articolata motivazione, è intervenuta la [Cassazione n. 29780/2017](#) e, da ultimo, con [ordinanza 2225/2019](#).

Il problema si pone se l'avvocato, dopo essersi cancellato e aver conseguito la pensione di anzianità, dopo un certo lasso di tempo, si riscrive e l'incompatibilità non viene declinata né dal COA di riferimento né da Cassa Forense.

Il disposto normativo sopra ricordato è chiarissimo nel senso che di fronte alla nuova iscrizione Cassa Forense deve sospendere il trattamento di pensione di anzianità con effetto dal momento in cui si verifica

l'incompatibilità per poi procedere alla ripetizione dell'indebito.
L'ipotesi può anche essere sussunta nell'archetipo della truffa aggravata all'ente di previdenza.

Forse è il caso di non scherzare! È stato infatti già risolto il problema della conversione del titolo della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia.

Oggi è possibile la trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri, anagrafico e contributivo non potendo però essere utilizzato, al fine di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione d'invalidità (Corte di Cassazione n. 844/2018), ma non è possibile la conversione da pensione di anzianità in pensione di vecchiaia.

Sul tema si è pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362/97 che ha escluso che l'avvocato ammesso a pensione di anzianità possa conseguire, a seguito di iscrizione all'albo professionale, il trattamento di pensione di vecchiaia, in quanto, avendo iniziato a beneficiare della pensione di anzianità, eventualmente per vari anni, ha modificato – transitando da una posizione debitoria ad una posizione creditoria - il rapporto assicurativo, compromettendo l'integrità della provvista contributiva alla quale dovrebbe ricondursi una nuova pensione di vecchiaia (nello stesso senso, Corte Cost. n. 73/92; Corte Cost. n. 194/1991; recentemente, Trib. Napoli, n. 5142/2016 in vertenza avente come parte la Cassa).

Diritto e Giustizia

AMMINISTRATIVO



TASSE E TRIBUTI | 15 FEBBRAIO 2019

No al debito per finanziare la spesa corrente: si scarica sulle generazioni future e viola il principio di rappresentanza democratica

di Paolo Rosa - Avvocato

È incostituzionale la disposizione che consente agli enti locali in stato di predissesto di ricorrere all'indebitamento per gestire in disavanzo la spesa corrente per un trentennio.

(Corte Costituzionale sentenza n. 18/19; depositata il 14 febbraio)

Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 18 depositata il 14 febbraio (relatore Aldo Carosi).

La pronuncia della Consulta. La procedura di prevenzione dal dissesto degli enti locali è costituzionalmente legittima solo se supportata da un piano di rientro strutturale di breve periodo. Il legislatore statale – sulla base dei principi del federalismo solidale – può destinare nuove risorse per risanare gli enti che amministrano le comunità più povere ma non può consentire agli enti, che presentano bilanci strutturalmente deficitari, di sopravvivere per decenni attraverso la leva dell'indebitamento. Quest'ultimo, ha rilevato la Corte, deve essere riservato, in conformità all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, alle sole spese di investimento (cosiddetta regola aurea). Per la prima volta la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi su una questione incidentale promossa da una sezione regionale della Corte dei conti in sede di controllo sulla corretta attuazione della procedura di predissesto degli enti locali. La disposizione annullata è stata dichiarata in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto tre diversi profili: violazione dell'equilibrio del bilancio, in relazione alla maggiore spesa corrente autorizzata nell'arco del trentennio; violazione dell'equità intergenerazionale, per

aver caricato sui futuri amministrati gli oneri conseguenti ai prestiti contratti nel trentennio per alimentare la spesa corrente; violazione del principio di rappresentanza democratica, in quanto sottrae agli elettori e agli amministrati la possibilità di giudicare gli amministratori sulla base dei risultati raggiunti e delle risorse effettivamente impiegate nel corso del loro mandato. “La regola aurea contenuta nell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione dimostra – si legge nella sentenza - come l’indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate. Di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato”.

L’ordinamento finanziario – contabile prevede, in via gradata:

- a) l’immediata copertura del deficit entro l’anno successivo al suo formarsi;
- b) il rientro entro il triennio successivo, in chiaro collegamento con la programmazione triennale, all’esercizio in cui il disavanzo viene alla luce;
- c) il rientro in un tempo comunque anteriore alla scadenza del mandato elettorale nel corso del quale tale disavanzo si è verificato.

Correttamente la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma censurata perché avrebbe consentito di aggirare il principio d’intangibilità della procedura di prevenzione del dissesto.

La lunghissima dilazione temporale, nel caso di specie trentennale, finisce per confliggere con elementari principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata.

Ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili.

Uno scenario di tal genere mina alla radice la certezza del diritto e la veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione più volte enunciato dalla Corte Costituzionale.

Così facendo si viene altresì a eludere il principio di responsabilità nell’esercizio della rappresentanza democratica che risiede innanzitutto nel consentire agli Enti locali coinvolti nella procedura di predissesto, e che non sono in grado o non intendono rispettare i termini e le modalità del piano di rientro:

- a) di non ottemperare alle prescrizioni della Magistratura vigilante e di evitare comunque la dichiarazione di dissesto;
- b) di scaglionare in un trentennio gli accantonamenti inerenti al rientro del disavanzo;
- c) di confermare il programma antecedente di pagamento dei creditori;
- d) di aggirare le complesse procedure di verifica di congruità e sostenibilità del piano.

La Corte Costituzionale è già intervenuta in passato per ammonire circa l'incremento del deficit strutturale e dell'indebitamento per la spesa corrente affermando l'impraticabilità di soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell'equilibrio del bilancio.

La tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. La Corte Costituzionale ha già sottolineato la pericolosità dell'impatto macroeconomico di misure che determinino uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione.

Ciò senza contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di corto respiro, del tutto subordinato alle contingenti disponibilità di cassa.

L'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. Trattasi di principi assolutamente condivisibili e molto puntuali che, mutatis mutandis, possono essere traslati nel campo previdenziale proprio per garantire l'equità intra e intergenerazionale.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 18 FEBBRAIO 2019

Una seria analisi sui numeri... senza pregiudizi, anche in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Dall'esame dei dati delle recenti elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense si ricava che la percentuale degli avvocati che si è recata al voto è stata contenuta, poco più del 27%.

Elezioni. Si è votato molto di più al Sud e isole rispetto al Centro e al Nord, così come nei Fori più piccoli rispetto a quelli più grandi. In tre Distretti Firenze, Salerno e Trieste la presenza di una sola lista ha sicuramente creato un disincentivo per la presenza ai seggi. La scarsa affluenza al voto certifica la crisi dell'istituto della rappresentanza democratica, ormai acclarata sul piano politico nazionale. Secondo un'interpretazione questo è il frutto di una generalizzata crisi d'identità del professionista che in un quadro di sempre maggiore crisi lavorativa ed economica non trova più stimolo per sentirsi parte di un organismo sociale che vede, in molti casi, respingerlo quasi fosse un virus.

Al Nord gli avvocati hanno innescato un meccanismo di autodifesa professionale scollandosi dall'attaccamento e guardando alle elezioni quasi con distacco.

Una riprova anche nella vicenda attuale dei cd. ineleggibili perché al Nord si fa sempre più fatica a trovare avvocati disposti a impegnarsi nelle istituzioni.

Le elezioni ci consegnano quindi un'avvocatura completamente disomogenea e divisa tra Nord, Centro e Sud.

Il Nord è socio di maggioranza quanto a capitale ma si dimostra disinteressato a Cassa Forense forse per una consapevolezza, sulla base dei numeri reali, di non poter in alcun modo influire sulla governance.

Il nuovo Comitato dei Delegati è quindi chiamato a gestire queste

diversità e non sarà certamente facile ma bisognerà almeno provarci: l'unica cosa da evitare è il tirare a campare.

Per fare questo sarà utile incrociare i dati nazionali con quelli specifici dell'avvocatura italiana.

Dati a confronto. I dati emersi dal VI Rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano evidenziano una spesa assistenziale fuori controllo e una macchina organizzativa spesso inefficiente e inefficace nei controlli al punto da minacciare la sostenibilità del sistema di protezione sociale.

Il numero delle prestazioni è aumentato a circa 23 milioni, con una riduzione delle prestazioni pensionistiche e un aumento di quelle assistenziali che ormai rappresentano il 50% delle prestazioni liquidate dall'INPS: un dato abnorme che cresce di anno in anno.

Oltre la metà dei pensionati è totalmente o parzialmente assistita dallo Stato e questo è un dato molto preoccupante.

Nel 2017 la spesa pubblica totale è stata di 839,5 miliardi di cui 453,5 miliardi (oltre il 54%) per il welfare inteso come pensioni, sanità e assistenza.

Per finanziare questa enorme spesa, tra le più elevate in Europa, occorrono tutti i contributi, tutte le imposte dirette e una parte delle indirette.

Ma chi le paga? La metà degli italiani dichiara reddito zero o inferiore a € 7.500,00 lordi l'anno; il 45% di tutti i contribuenti (sono circa 40 milioni) versa solo il 2,8% dell'IRPEF, mentre il 57% dell'IRPEF è a carico del 12% dei contribuenti, tra i quali l'1,10%, massacrati dalle imposte e dai tagli indiscriminati e mancate rivalutazioni sulle pensioni, versa il 18,6% dell'IRPEF.

Nelle regioni del Nord, dove vive il 45,75% della popolazione italiana, prevalgono le pensioni di anzianità (che in genere sono le più elevate, avendo una media di 37 anni di contribuzione contro i circa 22 della vecchiaia), scarsamente presenti al Sud dove prevalgono carriere lavorative discontinue, spesso assistite (prestazioni di sostegno al reddito, giornate ridotte in agricoltura), con periodi di lavoro irregolare e con basse contribuzioni. Il gap tra Nord e Sud si riduce di circa 10 punti percentuali per le pensioni di vecchiaia che al Sud sono integrate al minimo nel 79% dei casi (contro il 52% del Nord e il 57% del Centro). Al Sud, con il 34,36% degli abitanti, le pensioni di vecchiaia e anzianità presentano distribuzioni percentuali inferiori a quella della popolazione mentre prevalgono le pensioni di invalidità (45,68% del totale) e le assistenziali (45,57%) con un tasso, in rapporto alla popolazione residente, quasi doppio rispetto al Nord. Il Centro (19,89% di

popolazione sul totale) presenta una distribuzione in linea con quella della popolazione. Ovviamente anche per effetto della numerosità delle prestazioni assistenziali al Sud si pagano molte più prestazioni ai superstiti rispetto a Centro e Nord.

L'avvocatura italiana è lo specchio fedele di questi numeri. Nel 2017 la spesa per le pensioni di Cassa Forense si è attestata a circa 802 milioni di euro.

Il numero di trattamenti previdenziali complessivamente erogati da Cassa Forense è stato pari a 28.351.

Su 242.227 colleghi complessivamente censiti, sono quasi 145.000 coloro che non superano i 20.000 euro l'anno, praticamente il 60% degli iscritti agli Albi.

Nel dettaglio oltre 20.000 non hanno inviato il Modello 5 alla Cassa; circa 60.000 sono nella fascia di reddito tra zero e 10.300,00 euro e in 45.000 dichiarano tra 10.300,00 e 20.107,00 l'anno.

Gli oneri previdenziali sono sostenuti in larga parte dal 12% circa dell'avvocatura italiana che, come detto più sopra, sta al Nord e non presta grande attenzione alla governance della Fondazione.

Passando ad analizzare le variazioni regionalizzate riferite agli iscritti alle Casse e alle pensioni da queste erogate, appare interessante correlare questi due aspetti con quanto rilevato sul fronte delle entrate e delle uscite: il Nord, con il 44,47% di iscritti, contribuisce per il 49,54% alle entrate totali e con il 50,14% delle pensioni assorbe il 51,52% delle uscite; il Centro vanta il 22,38% degli iscritti che contribuiscono per il 22,14% al totale delle entrate, e con il 23,27% delle pensioni riceve il 24% delle uscite; il Sud, infine, a fronte del 33,14% degli iscritti complessivi alle Casse privatizzate contribuisce per appena il 28,32% delle entrate contributive totali, mentre sul fronte opposto, al 26,59% dei pensionati corrisponde il 24,46% della spesa per prestazioni.

Riassumendo: si conferma da un lato, che al Nord la quota di contributi è più elevata rispetto alla quota di iscritti mentre al Sud si verifica l'opposto e, dall'altro lato, la tendenza a rilevare nel Meridione una quota della spesa per prestazioni più contenuta rispetto alla quota di pensioni erogate nell'area, sebbene lo scarto sia più contenuto in quest'ultimo caso. Nel rapportare le entrate con gli iscritti, ad esempio, sono la Sicilia e la Lombardia a porsi agli antipodi: nella seconda lo scarto percentuale tra quota entrate e quota iscritti sul totale tocca un valore pari a - 1,3 punti percentuali, mentre per la Lombardia è pari a +3 punti.

Oggi, tornando a noi, l'atelier di Cassa Forense offre, sostanzialmente, due prestazioni previdenziali: la pensione retributiva e la pensione contributiva che è nata come residuale ma che diventerà quella più in uso

con un'enorme sperequazione in termini quantitativi tra i due trattamenti.

Cassa Forense ha bisogno di una profonda ristrutturazione proprio per garantire previdenza e assistenza a tutti gli iscritti in modo equo.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 22 FEBBRAIO 2019

Il sindacalismo dei pensionati

di Paolo Rosa - Avvocato

Di fronte alla proposta d'intervento sulle pensioni dei sindacalisti, CGIL, CISL e UIL si sono subito confederate per sottoscrivere un documento comune nel quale si afferma che l'intervento del Governo comprime in modo significativo la libertà di esercizio dell'azione sindacale, penalizzando pesantemente chi ha fatto o chi vorrebbe fare attività sindacale; che la proposta violerebbe i criteri di parità di trattamento e di ragionevolezza previsti dalla Costituzione e che gli effetti retroattivi delle nuove norme sarebbero affetti da ulteriori dubbi di costituzionalità.

Non mi meraviglia l'intervento della triplice sulle pensioni dei sindacalisti posto che i sindacati ormai per gran parte rappresentano soltanto i pensionati non avendo saputo intercettare le istanze di una società tanto frammentata quanto composita.

Va fatta però chiarezza sulla questione dei privilegi.

La legge 564/1996, scritta dall'allora Ministro del Lavoro Tiziano Treu, ha permesso, e quindi legalmente, ai sindacalisti di ottenere una pensione d'oro.

Dal sito istituzionale dell'INPS alla voce "Porte Aperte" Le pensioni dei sindacalisti è dato leggere:

I sindacalisti, al contrario di altre categorie analizzate in questa sezione, non appartengono ad una gestione previdenziale a sé stante. Tuttavia hanno regole contributive diverse dagli altri lavoratori perché possono vedersi ugualmente versati i contributi (o addirittura lo stipendio) da enti terzi rispetto al sindacato presso cui prestano effettivamente il proprio lavoro e perché possono, prima di andare in pensione, farsi pagare dalle organizzazioni sindacali incrementi delle proprie pensioni a condizioni molto vantaggiose. Vediamo come.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali possono avvalersi dell'istituto dell'aspettativa per motivi sindacali (art. 31 dello Statuto dei lavoratori). L'aspettativa può essere retribuita, nel qual

caso si parla di distacco, oppure non retribuita. L'aspettativa non retribuita non comporta, per il datore di lavoro originario, il versamento dei contributi previdenziali per il lavoratore. Nel caso del distacco, nonostante l'assenza di una prestazione lavorativa a suo favore, il datore di lavoro originario continua ad erogare la retribuzione e a versare i contributi previdenziali. E' quindi molto più onerosa per il datore di lavoro originario.

Secondo le banche dati dell'istituto, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel settore privato sono stati 2773 nel 2013 mentre è molto rara, in questo settore, l'aspettativa retribuita. Viceversa, è frequente nel settore pubblico. Le banche dati dell'Istituto evidenziano che, nel 2013, i lavoratori del settore pubblico in distacco sindacale erano 1045[1] mentre i dipendenti in aspettativa sindacale erano 748.

I dati diffusi il 19 ottobre 2011 dal Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione segnalano che le giornate di assenza dei pubblici dipendenti per motivi sindacali (inclusi i permessi) nel 2010 rappresentano lo 0,16% delle giornate complessive di lavoro, pari al lavoro di 3.655 dipendenti per un anno e si traducono in un costo complessivo annuo valutabile in 113.277.390 euro.

Aspettativa non retribuita e aspettativa retribuita (il distacco sindacale) sono soggetti a due regimi contributivi diversi che passeremo ora a descrivere.

1. L'aspettativa non retribuita

Con l'aspettativa non retribuita si verifica una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro. Vengono meno per il lavoratore il dovere della prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, l'obbligo di erogare la retribuzione e la contribuzione correlata.

Normalmente l'organizzazione sindacale presso cui il lavoratore presta servizio gli corrisponde una somma per l'attività svolta.

Nonostante la sospensione del rapporto di lavoro, la posizione del rappresentante sindacale in aspettativa non retribuita viene tutelata sotto il profilo pensionistico con l'accredito dei contributi figurativi (sia quelli dovuti dal datore sia quelli dovuti dal lavoratore) a carico della gestione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto. Inoltre vi possono essere ulteriori contributi (contribuzione aggiuntiva) versati dal sindacato.

La contribuzione figurativa

Durante tutto il periodo di aspettativa, sulla posizione assicurativa del sindacalista vengono accreditati contributi figurativi, commisurati alla retribuzione che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro.

Questa retribuzione è comprensiva degli incrementi contrattuali e degli scatti di anzianità. Non comprende, invece, gli emolumenti che

presuppongono l'effettiva prestazione lavorativa, ad esempio i compensi per lavoro straordinario o i premi di produttività.

Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali il collocamento in aspettativa² è efficace, ai fini del beneficio della copertura figurativa, dopo che è decorso il periodo di prova previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria di appartenenza e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. La contribuzione figurativa non è riconosciuta a chi, non essendo dipendente dell'azienda al momento della dell'incarico sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o incarico per il quale è fatta richiesta.

Il riconoscimento della contribuzione figurativa opera esclusivamente ai fini pensionistici e non è applicabile alle gestioni previdenziali (TFS/ TFR).

Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa sono addebitati alla gestione previdenziale alla quale è iscritto il lavoratore.

Con l'art.3, comma 9 del decreto legislativo 564/96 il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali è previsto anche per i lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le aspettative sindacali non retribuite comportano la sospensione dell'attività lavorativa per tutta la durata dell'aspettativa sindacale. La tutela previdenziale viene meno quando:

- il provvedimento di aspettativa perde efficacia
- per il rientro in servizio
- per interruzione del rapporto di lavoro
- per cessazione dell'attività aziendale

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici è esclusa la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi. Condizione per l'accredito del periodo di contribuzione figurativa, per i pubblici e per i privati, è la presentazione dell'apposita domanda, per ogni anno solare o frazione di esso, entro il termine tassativo del 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui il lavoratore ha usufruito dell'aspettativa, pena la decadenza dal diritto.

La contribuzione aggiuntiva

La contribuzione aggiuntiva è una contribuzione di natura volontaria, contemplata dall'art.3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 564/1996, destinata ad integrare la contribuzione figurativa o effettiva versata a favore dei lavoratori dipendenti, che siano dirigenti sindacali o componenti degli organismi direttivi statuari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali, aventi il requisito della rappresentatività nel comparto o area di riferimento.

In particolare, il comma 5 prevede che dal 1° dicembre 1996, a favore

dei lavoratori collocati in aspettativa, possa essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa. Come detto, la retribuzione figurativa corrisponde alla retribuzione commisurata a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di categoria, non comprendendo quegli emolumenti collegati all'effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività, né incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

Dalle regole suesposte discende quanto segue:

- per compensi per attività sindacale non superiori alla retribuzione figurativa del lavoratore, l'organizzazione sindacale non paga mai alcun contributo;
- I contributi sulla retribuzione figurativa del lavoratore sono a carico della gestione previdenziale di appartenenza, quindi della collettività dei lavoratori "contribuenti" della gestione.

2. L'aspettativa retribuita o distacco sindacale

Con il distacco sindacale retribuito, al lavoratore che ricopre una carica sindacale è consentito di sospendere l'attività lavorativa, completamente o parzialmente, per potersi dedicare allo svolgimento dell'attività sindacale. Come già accennato, a differenza dell'aspettativa non retribuita, al dirigente sindacale è garantita la retribuzione ed i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al lavoro svolto presso il datore di lavoro originario anche ai fini del trattamento pensionistico.

Quest'ultimo versa tanto lo stipendio che i contributi per il sindacalista. Nel distacco, il rapporto di lavoro viene sempre ritenuto vigente, evidentemente considerando di interesse pubblico lo svolgimento di attività sindacale, equiparandola all'ordinaria prestazione lavorativa del dipendente.

Poiché il distacco sindacale rappresenta un notevole costo per la pubblica amministrazione (nel settore privato è rarissimo), sia come singolo datore di lavoro che nel suo insieme, i distacchi sindacali sono contingentati da norme contrattuali e di legge. Per i pubblici dipendenti esistono delle limitazioni anche alle aspettative. Sulla materia è intervenuto da ultimo il Governo Renzi. Con l'articolo 7 del DL 90/2014, convertito con legge 114/2014, i distacchi e permessi sindacali retribuiti presso ciascuna amministrazione e per ciascuna organizzazione sindacale sono stati ridotti del 50%. Gli effetti a regime di questa misura decorrono dal 2015. Anche per i sindacalisti in distacco delle PPAA è previsto l'istituto della contribuzione aggiuntiva. Il comma 6 dell'art.3 del decreto legislativo 564/1996 prevede che la facoltà di cui al comma 5 (la contribuzione

aggiuntiva) possa essere esercitata per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

A differenza dell'aspettativa non retribuita, in questo caso il sindacato, se sceglie di versare la contribuzione aggiuntiva, è tenuto a versare i contributi sull'intera indennità corrisposta al rappresentante per l'esercizio dell'attività sindacale e non solo su compensi superiori alla retribuzione figurativa. Il sindacalista ha quindi un vantaggio poiché questo comporta un importo maggiore di contributi versati a suo favore. Spesso usufruiscono del distacco coloro che ricoprono cariche dirigenziali all'interno del sindacato.

L'effetto dei contributivi aggiuntivi sulla pensione

I contributi aggiuntivi possono essere versati sia nel caso dell'aspettativa non retribuita che in quello del distacco. La facoltà può essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore.

La contribuzione aggiuntiva va determinata applicando la relativa aliquota pensionistica:

- per i lavoratori collocati in aspettativa non retribuita sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte nell'anno per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell'anno medesimo;
- per i lavoratori con distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro sul totale degli emolumenti e indennità corrisposte dall'organizzazione sindacale.

I compensi attribuiti quali corrispettivi per lo svolgimento dell'attività sindacale sono destinati ad integrare la retribuzione ordinaria (virtuale, nei casi di aspettativa senza assegni, o effettiva, nei casi di distacco con retribuzione) ai soli fini pensionistici. La contribuzione aggiuntiva deve quindi necessariamente coesistere con quella principale (figurativa o effettiva) e non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva.


Se il versamento della contribuzione aggiuntiva non incide su quando si può andare in pensione, ha riflessi importanti sul livello della pensione, soprattutto per i dipendenti pubblici che si trovano nel regime misto o in regime retributivo ante riforma Fornero. Infatti, i periodi di contribuzione aggiuntiva vengono riconosciuti ad ai fini del calcolo della quota di pensione determinata per le anzianità maturate fino al 1992 (la cosiddetta quota A). La quota A di pensione è determinata sulla base della retribuzione percepita l'ultimo giorno di servizio ed è quindi soggetta a regole più generose rispetto a quelle applicate dal 1992 in poi per il

calcolo della quota B di pensione, che considera la media delle retribuzioni percepite in un periodo di tempo più lungo.

In sintesi un versamento elevato di contribuzione aggiuntiva sull'ultima retribuzione incide in modo molto significativo sulla quota A, facendo aumentare anche di molto la pensione complessiva dei sindacalisti del settore pubblico, cosa che non è possibile per tutti gli altri lavoratori. Per valutare gli effetti di questo trattamento particolarmente vantaggioso riservato ai sindacalisti, vediamo cosa avverrebbe trasferendo la contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti dalla quota A alla quota B in una serie di casi effettivi.

Cosa avverrebbe trasferendo la contribuzione aggiuntiva dalla quota A alla quota B

Qui di seguito si riportano alcuni casi di pensionati appartenenti al settore pubblico per i quali la pensione è stata ricalcolata escludendo la contribuzione aggiuntiva dalla quota A e attribuendola alla quota B. Il grafico mostra la pensione lorda annua effettivamente percepita e la pensione che ciascun soggetto percepirebbe se la contribuzione aggiuntiva fosse conteggiata all'interno della quota B anziché nella quota A. Sebbene il campione sia ridotto si nota una riduzione media dell'ordine del 27% sulla pensione lorda. In un caso si avrebbe addirittura una riduzione del 66% della somma percepita.



Non vi è quindi alcun problema di legittimità costituzionale perché i privilegi non sono mai dei diritti acquisiti.

Si può intervenire, anche retroattivamente, rispettando i paletti fissati dalla Corte Costituzionale per la quale non si può mai smodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello stato di diritto.

In quest'ottica non sarebbero costituzionalmente corretti interventi che peggiorino in misura notevole e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante ma l'intervento per rendere più equo il sistema pensionistico può senz'altro essere effettuato anche con intervento retroattivo.

[1] Il dato sui distacchi sindacali è una stima per difetto in quanto ricavato dai flussi telematici mensili delle OOSS per i soggetti con contribuzione aggiuntiva.

Pubblicato il 22/02/2019

N. 02405/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10116/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10116 del 2018, proposto da Banco BPM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pera, Silvio Rizzini Bisinelli, Carlo Spampinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 349;

per l'annullamento

a) della deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense n. 543 del 05/07/2018 con la quale è stata aggiudicata la gara europea per l'affidamento del servizio

di tesoreria – CIG 74216825BB in favore della Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a.;

b) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, ivi compresi, per quanto possa occorrere:

- il disciplinare di gara;

- i verbali della Commissione per l'esame delle offerte tecniche ed economiche del 26/06/2018 e del 28/06/2018;

- la nota prot. 114263 del 05/07/2018 con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato l'aggiudicazione della suddetta gara,

- ove stipulato nelle more, il contratto tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. e della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato ad una gara indetta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l'affidamento del servizio di tesoreria, a far data dal 01/01/2019 e per i successivi 60 mesi, con un valore stimato di Euro 7.500.000,00, oltre IVA, classificandosi in esito alle operazioni di gara al secondo posto con punteggio di 67,777 punti, di cui 16 punti per l'offerta tecnica e 51,777 per l'offerta economica; la prima graduata, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., ha invece conseguito un punteggio complessivo di 75,108 punti, di cui 30 punti per l'offerta tecnica e 45,108 punti per l'offerta economica.

Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità con tre articolati motivi. Ha chiesto quindi l'annullamento degli atti impugnati e la declaratoria della inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato con l'aggiudicataria nonché la condanna della stazione appaltante alle sanzioni alternative di cui all'art. 123 c.p.a.

In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente, quantificabili nell'utile che sarebbe derivato alla ricorrente dalla esecuzione del contratto, oltre accessori.

Si è costituita in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, contestando la fondatezza delle dedotte censure e chiedendo conseguentemente la reiezione della proposta impugnativa.

Con ordinanza n. 6132/2018 è stata accolta l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Si è costituita in giudizio la controinteressata, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del sopravvenuto provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela avanzata da BPM s.p.a.; nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame e ha chiesto conseguentemente il rigetto delle domande azionate.

Con memorie depositate nel corso del giudizio, le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.

All'udienza pubblica del 15 gennaio 2019, su richiesta delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione, sollevata dalla controinteressata, di inammissibilità (rectius, improcedibilità) del ricorso per omessa impugnazione del sopravvenuto provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela avanzata da BPM s.p.a.

Sostiene la controinteressata che il ricorso sarebbe inammissibile, non avendo la ricorrente impugnato la comunicazione dirigenziale 17 settembre 2018, prot. n. 153195, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la stazione appaltante ha comunicato la reiezione dell'istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati, formulata da Banco BPM s.p.a. in data 9 agosto 2018.

L'eccezione non è meritevole di favorevole apprezzamento.

Nella seduta del 13 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha respinto la domanda di annullamento in autotutela, formulata dalla società ricorrente, contestando la fondatezza delle censure formulate dalla parte ricorrente nel ricorso e confermando la legittimità degli atti di gara impugnati. La relativa deliberazione, essendo meramente confermativa della legittimità degli atti di gara, è priva di carattere innovativo e di autonoma rilevanza lesiva per la posizione sostanziale della ricorrente, con la conseguenza che quest'ultima non aveva l'onere di impugnarla.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici; omessa determinazione del metodo di valutazione delle offerte; illegittima determinazione del metodo di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice; violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

La ricorrente censura la genericità e la inintelligibilità dei criteri di aggiudicazione previsti dalla lex specialis di gara, con particolare riferimento ai due criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica (Progetto e Collegamento Telematico), la mancata definizione dei criteri motivazionali di valutazione degli stessi, la conseguente carenza delle valutazioni in concreto formulate, sotto l'aspetto motivazionale dell'attribuzione dei punteggi, da parte della commissione giudicatrice, nonché la violazione del principio di par condicio tra gli operatori economici partecipanti alla gara.

La ricorrente evidenzia inoltre che la gravità dei vizi denunciati è ulteriormente accentuata dal fatto che da tali due criteri discrezionali

(Progetto e Collegamento Telematico) dipendeva l'attribuzione di 23 dei 30 punti disponibili per la valutazione dell'offerta tecnica.

A ciò la ricorrente aggiunge l'ulteriore considerazione secondo la quale la genericità dei predetti criteri ha rappresentato un vantaggio per l'aggiudicataria, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., che, essendo l'attuale esercente il servizio di tesoreria della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed essendo in possesso di maggiori informazioni in ordine alle modalità di svolgimento del servizio, ha avuto la possibilità di formulare un'offerta tecnica dettagliata.

Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente deduce: violazione degli artt. 15 e 17 del disciplinare di gara; violazione dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta.

Anzitutto, la parte ricorrente lamenta la mancata applicazione della riparametrazione prevista dall'art.17.2 del disciplinare di gara, in quanto i giudizi espressi dalla commissione sono riferiti all'effettiva valutazione delle offerte, senza alcuna attribuzione ex post del punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e l'attribuzione di un punteggio proporzionale decrescente all'offerta dell'altro concorrente.

Oltre a ciò, lamenta che:

a) con riferimento al criterio discrezionale "Progetto", la commissione giudicatrice ha motivato il proprio giudizio "insufficiente" dell'offerta di Banco BPM in quanto quest'ultima si sarebbe limitata ad una sommaria descrizione dell'ordinativo informatico (OIL), rinviando ad un manuale operativo non allegato, in violazione dell'art. 15 del disciplinare di gara

dove era espressamente previsto che “la Commissione di Cassa Forense potrà richiedere alle banche concorrenti chiarimenti in merito (ma non modifiche) per completare la sua valutazione”;

b) la commissione giudicatrice ha posto a base della valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti un elemento totalmente estraneo all’oggetto della gara, ossia l’espletamento dei servizi di banca depositaria, in violazione dell’art. 95, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici a norma del quale “i documenti di gara stabiliscono i criteri per l’aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto”;

c) sarebbe illogica la valutazione di “ottimo” attribuito alla offerta della controinteressata, sia con riguardo al criterio “Progetto” che con riguardo al criterio “Collegamento telematico”, a fronte del giudizio di “insufficiente” attribuito alla offerta della ricorrente, tenendo conto del fatto che manca completamente nella offerta tecnica della aggiudicataria la indicazione delle modalità di scambio dei dati attraverso il collegamento telematico.

Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità delle censure per omessa tempestiva impugnazione degli atti di gara e segnatamente del disciplinare.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato l’onere di impugnazione tempestiva del bando è riconducibile alla presenza di clausole escludenti o all'impossibilità assoluta ed oggettiva di formulare un'offerta. Qualora si versi in una fattispecie in cui è contestata l’eccessiva genericità ed indeterminatezza dei criteri di valutazione,

ovvero di clausole dotate solo di astratta e potenziale lesività, che sono idonee a produrre un'effettiva ed attuale lesione solo all'esito della procedura selettiva, con la conseguenza che l'interesse a contestarle, e la decorrenza del relativo termine di decadenza, sorge solo dal momento dell'aggiudicazione dell'appalto a terzi (T.a.r. Veneto, Venezia, sez. II, 2 gennaio 2019 n. 11).

Nel merito, le censure sono fondate nei termini di seguito indicati; esse vengono trattate congiuntamente, attenendo a profili connessi.

Occorre premettere che l'art. 95, comma 6, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 dispone: "In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto".

Nel caso di specie, il disciplinare di gara stabiliva che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stato applicato tramite l'attribuzione, a ciascun operatore economico ammesso alla gara, di due distinti punteggi da assegnare alle rispettive offerte tecniche (fino a 30 punti) ed economiche (fino a 70 punti) per un massimo complessivo di 100 punti.

In particolare, il punto 17 del disciplinare di gara prevedeva che la valutazione della offerta tecnica sarebbe avvenuta secondo i seguenti quattro criteri:

a. Progetto (criterio discrezionale): sulla base dell'organizzazione che si intende porre in essere ed integrato dalle prospettive di sviluppo delle singole realtà bancarie partecipanti in merito al servizio di Tesoreria con

la precisazione dei tempi di attuazione delle fasi componenti il progetto stesso (fino a 13 punti attribuiti sulla base della valutazione discrezionale della commissione giudicatrice);

b. Collegamento telematico (criterio discrezionale): sulla base della proposta del collegamento telematico e scambio dati da/e verso la Cassa per tutta la durata del servizio con l'ERP SAP della Cassa Forense (in particolare il servizio "Contabilità e Patrimonio" e "Informatico") e l'ufficio della banca che eseguirà il servizio medesimo con l'indicazione dei tempi di attivazione (fino a 10 punti attribuiti sulla base della valutazione discrezionale della commissione giudicatrice);

c. Ritiro documenti (criterio tabellare): sulla base della disponibilità della Banca a garantire il ritiro quotidiano e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio (es. mandati e/o reversali) presso la sede di Cassa Forense (2 punti attribuiti per intero in ragione della sussistenza nell'offerta di quanto richiesto)

d. Disaster recovery (criterio quantitativo): sulla base dei tempi di attuazione per la continuità operativa nel caso di attivazione delle procedure di Disaster Recovery (fino a 5 punti attribuiti sulla base di una formula matematica).

Il disciplinare di gara qualificava così i due criteri discrezionali:

“1 Progetto: sulla base dell'organizzazione che si intende porre in essere ed integrato dalle prospettive di sviluppo delle singole realtà bancarie partecipanti in merito al servizio di Tesoreria con la precisazione dei tempi di attuazione delle fasi componenti il progetto stesso. Nella presentazione del progetto è possibile indicare anche eventuali sviluppi

che la banca tesoriera ipotizza nel caso in cui sia resa obbligatoria l'uso della Banca depositaria per le Casse di Previdenza di cui al D.Lgs 501/94, ovvero nel caso che la Cassa Forense scelga facoltativamente di affiancare al ruolo della Banca tesoriera anche la banca depositaria per la detenzione dei propri valori mobiliari Per informazioni circa l'organizzazione della Cassa Forense è possibile consultare il sito internet www.cassaforense.it dove è disponibile anche l'ultimo Bilancio Consuntivo 2016. Sarà oggetto di valutazione sia il progetto più aderente all'attuale organizzazione della Cassa Forense e/o il progetto che consenta comunque un buon grado di flessibilità e adattamento verso la struttura attuale sia il progetto in merito alle prospettive future che possano apportare adeguamenti in linea con i massimi sistemi di sicurezza e tempestività nell'esecuzione del servizio secondo il giudizio insindacabile formulato dalla Commissione di Cassa Forense la quale esprimerà la propria valutazione in ossequio all'attuale organizzazione interna dell'Ente e degli sviluppi previsti compatibili con le prospettive future indicate nei vari progetti. La Commissione di Cassa Forense potrà richiedere alle banche concorrenti chiarimenti in merito (ma non modifiche) per completare la sua valutazione;

2 Collegamento telematico: sulla base della proposta del collegamento telematico e scambio dati da/e verso la Cassa per tutta la durata del servizio con l'ERP SAP della Cassa Forense (inparticolare il servizio "Contabilità e Patrimonio" e "Informatico") e l'ufficio della banca che eseguirà il servizio medesimo con l'indicazione dei tempi di attivazione. Saranno oggetto di valutazione tutte le informazioni fornibili sia nei tracciati CBI che in altri tracciati descrittivi in uso presso la Banca che

l'Ente potrebbe utilizzare per implementare il sistema SAP interno sia per l'emissione che per la rendicontazione standard di tutti i flussi inerenti le modalità di incasso (in particolare MAV-incassi SDD e incassi dei vari contributi) e di pagamento. Saranno altresì oggetto di valutazione le informazioni che potrebbero alimentare l'ERP in uso della Cassa (SAP) inerenti i mandati di pagamento, le reversali di incasso e la gestione dei provvisori bancari (intendendo per provvisori bancari qualsiasi somma sul conto corrente intestato alla Cassa in attesa di regolarizzazione da effettuarsi tramite reversale di incasso o mandato di pagamento), per rendere maggiormente esaustivo il controllo sulle entrate e sulle uscite. Ogni proposta dovrà essere corredata dall'indicazione dei tempi di attivazione per rendere operativi lo scambio dei dati così come proposti. La proposta del collegamento telematico la si considera senza costi aggiuntivi per l'Ente”.

Orbene, a fronte della manifesta genericità e indeterminatezza dei criteri discrezionali sopra richiamati (Progetto; Collegamento telematico), dai quali dipendeva l'attribuzione di punti 23/30, il Collegio deve rilevare la mancata determinazione di sub-criteri e di sub-punteggi; la Commissione di gara infatti si è limitata a valutare l'offerta tecnica delle due società concorrenti, attribuendo (in relazione ai criteri discrezionali Progetto e Collegamento telematico) alla ricorrente il punteggio di “insufficiente” e alla controinteressata quello di “ottimo”.

La mancata predeterminazione di sub-criteri e sub-punteggi rende arbitraria, in relazione ai predetti criteri, l'attribuzione alla ricorrente del punteggio di 11.50/30 e alla controinteressata del punteggio massimo di 23/30. Né tale carenza può essere sopperita per effetto della stringata

motivazione contenuta nel verbale del 26 giugno 2018, in quanto le società partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere rese edotte preventivamente degli elementi specifici che sarebbero stati oggetto di valutazione e del peso attribuito ad ognuno di essi.

L'arbitrarietà nella valutazione delle offerte tecniche è resa ancora più evidente dal fatto che la Commissione di gara ha enfatizzato le carenze della offerta tecnica della ricorrente (la mancata allegazione del manuale operativo con riguardo all'ordinativo informatico), mentre non ha attribuito alcuna rilevanza alle carenze della offerta tecnica dell'aggiudicataria (la mancata descrizione delle modalità di scambio dei dati nel caso di collegamento telematico) nonché del fatto che ha attribuito rilevanza, ai fini della valutazione delle offerte, ad elementi non espressamente indicati negli atti di gara (espletamento del servizio di banca depositaria).

Con l'ultimo motivo di gravame, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, nonché del principio di par condicio dei concorrenti sotto altro profilo.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la stazione appaltante abbia nominato quali membri della commissione: la dott.ssa Laura Negri quale presidente, il dott. Claudio De Benedetto quale componente.

A tale riguardo, la ricorrente fa rilevare che sia la dott.ssa Laura Negri che il dott. De Benedetto, fanno parte rispettivamente del Settore di Tesoreria e dell'unità organizzativa "Sistemi informativi e tecnologie" che operano a stretto contatto con l'attuale fornitore dei servizi di

tesoreria (risultato poi aggiudicatario della gara) e che, in particolare, la dott.ssa Negri è intervenuta nella procedura di gara nella triplice veste di team leader del settore tesoreria, RUP della procedura di gara per cui è causa, nonché presidente della commissione giudicatrice.

La censura è reputata dal Collegio meritevole di accoglimento.

L'art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici dispone: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

Il Collegio non ignora che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la predetta norma deve essere interpretata in senso restrittivo e che la prova della incompatibilità, per conflitto di interessi, deve essere fornita dalla parte che deduce la condizione di incompatibilità e tuttavia ritiene che nel caso di specie gli elementi di fatto allegati dalla parte ricorrente integrino in maniera sufficiente tale prova.

Occorre premettere che la incompatibilità dei componenti della Commissione, per conflitto (sia pure potenziale) di interesse tra la posizione istituzionale del commissario e le imprese partecipanti alla gara, deve essere valutata in concreto e non in astratto, tenendo conto delle specificità del caso; per tale motivo, l'art. 77, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici dispone: “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”.

Orbene, tenendo conto che alla gara de qua hanno partecipato due soli concorrenti e che uno di essi è l'attuale gestore del servizio di tesoreria dell'Ente, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il fatto che due componenti della Commissione giudicatrice abbiano svolto funzioni di amministrazione attiva nel Settore della Tesoreria della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e che quindi abbiano avuto necessariamente, in ragione del loro ruolo istituzionale, dei rapporti con l'attuale gestore del servizio di Tesoreria, costituiscano elementi idonei a compromettere il ruolo di garante della imparzialità delle valutazioni affidato alle Commissioni di gara e quindi determinino la illegittimità degli atti impugnati (anche) per violazione dell'art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

In conclusione, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza; sono compensate nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate complessivamente (comprese quelle della fase cautelare) in € 3.000,00

(tremila/00), oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato; spese compensate nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



Previdenza forense | 08 Marzo 2019

Il servizio di tesoreria in Cassa Forense contrappone la Banca Popolare di Sondrio al Banco BPM S.p.A.

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel 2017 Cassa Forense bandiva l'appalto europeo per il proprio servizio di tesoreria. L'appalto non veniva assegnato.

[\(TAR Lazio, sez. III – quater, sentenza n. 2405/19; depositata il 22 febbraio\)](#)

<p>Informazioni relative alla non aggiudicazione L'appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione</p>

Nel 2018 bandiva altra gara europea per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Con deliberazione del CdA n. 543 del 05.07.2018 Cassa Forense aggiudicava la gara europea per l'affidamento del servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Sondrio, tesoriere uscente.

Il Banco BPM SpA ha impugnato gli atti.

Con ordinanza n. 6132/18 il TAR Lazio accoglieva l'istanza cautelare presentata da Banco BPM S.p.A. e fissava per la discussione l'udienza del 15.01.2019.

Con sentenza n. 2405/19 il TAR per il Lazio, Sezione Terza Quater, annullava gli atti impugnati condannando Cassa Forense alle spese. Per il TAR Lazio sussiste la violazione dell'art. 95, comma 6, secondo periodo, d.lgs. n. 50/2016 per la mancata determinazione di sub-criteri e sub-punteggi per essersi la commissione di gara limitata a valutare l'offerta tecnica delle due società concorrenti, attribuendo alla ricorrente il punteggio d'insufficiente e alla controinteressata quello di ottimo senza la predeterminazione appunto dei sub-criteri e sub-punteggi.

Per il TAR Lazio sussiste anche la violazione dell'art. 77 del codice dei contratti pubblici per avere la stazione appaltante, e cioè Cassa Forense, nominato quali membri della commissione aggiudicatrice due dipendenti che facevano parte rispettivamente del settore di tesoreria e dell'unità organizzativa sistemi informatici e tecnologie che avevano operato a stretto contatto con l'attuale fornitore dei servizi di tesoreria risultato poi aggiudicatario della gara, elementi idonei questi a compromettere il ruolo di garante dell'imparzialità delle valutazioni affidato alle commissioni di gara e quindi determinando l'illegittimità degli atti impugnati.

Si tratta ora di spiegare ai nostri lettori che cosa sia il servizio di tesoreria in una cassa di previdenza.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente finalizzate, in particolare, alla riscossione dei contributi, al pagamento delle pensioni, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

Nell'estrema sintesi è opportuno indicare i principali numeri gestiti da Cassa Forense al 31.12.2016.

Descrizione	Valori al 31.12.2016
n° iscritti Cassa	239.848
n° pensionati Cassa	27.988
Contributi in entrata	1.639.276.522
Prestazioni in uscita	864.659.270
Totale attività	10.727.969.881
Totale passività	483.691.976
Patrimonio netto contabile investito	10.244.277.905
Totale costi	1.071.219.599
Totale ricavi	2.082.413.867
Disponibilità liquide	690.042.063

La convenzione per i servizi di tesoreria ha durata quinquennale dalla data del 01.01.2019, con un valore stimato di 7,5 milioni di euro oltre IVA.

L'attività del servizio di tesoreria può essere così riassunta:

- riscossioni: incasso di tutte le somme spettanti alla Cassa a qualsiasi titolo e causa;
- pagamenti: il tesoriere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base a mandati di pagamento a favore di un unico o di una pluralità di beneficiari;
- servizio di conto corrente e conto depositi titoli;
- flussi informativi e comunicazioni periodiche della banca all'ente e quadro raccordo del conto servizi / attività richieste nell'esecuzione del servizio.

I flussi informativi e le comunicazioni dovranno avvenire in via telematica od essere disponibili tramite home-banking:

- i. rendicontazione periodica di avvenuto o mancato pagamento per ogni modalità di mandato disposto; rendicontazione periodica (almeno settimanale per i MAV) degli incassi per ogni modalità di incasso prevista;
- ii. elenco operazioni a debito e credito confluite sull'estratto conto;
- iii. elenco operazioni per le quali non è stata emessa regolarizzazione contabile (mandato/reversale);
- iv. quadro di raccordo del conto dal quale dovranno risultare i seguenti dati:

La serie storica deve essere consultabile e scaricabile dall'home banking.- saldo iniziale di periodo;

- accrediti ed addebiti di periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione contabile (reversale/mandato);
- addebiti ed accrediti per i quali alla fine del periodo non è stato emesso da parte dell'Ente documento di regolarizzazione contabile (mandato/reversale);
- mandati e reversali in fase di esecuzione;
- saldo finale;
- v. Archivio saldi giornalieri di conto corrente con storicità di almeno 2 anni.

Possiamo dire che è uno dei servizi più importanti e delicati di un ente di previdenza.

Che succederà adesso? Non è dato sapere perché non è dato conoscere la posizione di Cassa Forense sul punto.

Probabilmente sarà proposto appello al Consiglio di Stato e nelle more trovata una soluzione ponte con la Banca Popolare di Sondrio.

In ricorso il Banco BPM S.p.A. ha chiesto anche la condanna della

stazione appaltante alle sanzioni alternative di cui all'art. 123 c.p.a. In subordine ha chiesto la condanna di Cassa Forense al risarcimento per equivalente dei danni subiti, quantificabili nell'utile che sarebbe derivato alla ricorrente dall'esecuzione del contratto, oltre accessori.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni in giurisprudenza si specifica tradizionalmente che esso non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, richiedendosi la positiva verifica di tutti i requisiti previsti e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell'amministrazione, l'esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito e il danno subito (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 28.05.2004, n. 3465).

Vale a dire che in caso di domanda di risarcimento dei danni, al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., si è sempre affermato che il Giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini:

- a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
- b) stabilire se il danno accertato sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo, dell'interesse legittimo o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto preso in considerazione dall'ordinamento ai fini diversi da quelli risarcitori;
- c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile a una condotta dell'amministrazione;
- d) stabilire se l'evento dannoso sia riferibile a dolo o colpa dell'amministrazione.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, in particolare, in precedenza la giurisprudenza sosteneva che ai fini della risarcibilità del danno ingiusto causato dall'amministrazione al privato – a seguito di un atto amministrativo dichiarato illegittimo – la presenza dell'elemento soggettivo della colpa, ai fini dell'imputabilità, fosse di per sè ravvisabile nell'accertata illegittimità del provvedimento (cfr. ex multis, Cassazione civile, terza sezione 09.06.1995, n. 6542); e anzi che il risarcimento del danno conseguente all'illegittimità dell'atto spettasse a prescindere dall'indagine sulla colpa dell'amministrazione (cfr. ex multis, Cass. civile S.U. 22.10.1984, n. 5361).

La Cassazione civile però con la sentenza delle Sezioni Unite del 22.07.1999, n. 500 ha modificato il precedente tradizionale orientamento, affermando che non è più invocabile il principio secondo il quale la colpa della struttura pubblica sarebbe in re ipsa nel caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo (Cassazione 22.02.2008, n.

4339).

Poiché tale principio non è conciliabile con la lettura di tale disposizione (art. 2043 c.c.) svincolata dalla lesione di un diritto soggettivo e l'imputazione non può quindi avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, ma il Giudice deve svolgere una più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente ma della P.A. intesa come apparato, che sarà configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (lesivo dell'interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole d'imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quale l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, e che il giudice può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità.

Una nozione oggettiva, cioè, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, nonché, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza della valutazione discrezionali ad essa rimesse, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell'apporto dati dai privati nel procedimento. Pertanto, si è precisato che la responsabilità vada affermata quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato, e che, viceversa vada negata quando l'indagine conduca al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, V Sezione, 13.04.2010, n. 2029).

Per una puntuale ricognizione della giurisprudenza nazionale ed europea rinvio a TAR Puglia, Lecce, Sezione II, 11.01.2017, n. 12.

Ognuno tragga le sue conclusi

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 15 MARZO 2019

La Corte dei Conti e i derivati di Stato

di Paolo Rosa - Avvocato

In linea di massima possiamo definire i derivati come degli strumenti finanziari il cui valore, come si evince dal termine, deriva dall'andamento di un altro asset che può essere un'azione, un titolo di debito pubblico o privato, una materia prima, un indice di mercato, una valuta e così via. Alla domanda cosa sono i derivati possiamo rispondere in generale definendoli come contratti.

Fatto. Il 24 gennaio 1995 è stato firmato un accordo quadro fra lo Stato italiano e Morgan Stanley.

Tale accordo disciplina le procedure e le condizioni generali dei contratti derivati finanziari che verranno stipulati fra due controparti.

Con lo stesso accordo quadro, le parti avevano programmato anche di stipulare un ulteriore contratto (CSD) per definire i dettagli operativi del necessario meccanismo di garanzia.

In questo accordo era prevista la clausola cd. di risoluzione anticipata la quale contemplava tre diverse circostanze (ATE – Additional Termination Events) al cui verificarsi era consentito a Morgan Stanley, e soltanto a Morgan Stanley, la facoltà di chiudere tutte le posizioni in essere.

In particolare una di queste tre clausole prevedeva, come causa di risoluzione anticipata, il superamento di limiti prestabiliti dell'esposizione creditizia di Morgan Stanley nei confronti dello Stato, variabile in funzione del livello di rating in Italia.

Al verificarsi di tale evento, Morgan Stanley aveva il diritto di chiedere allo Stato la riduzione dell'esposizione creditizia al di sotto del limite, ovvero procedere alla chiusura di tutto il portafoglio in essere.

In questo quadro di contratti finanziari derivati, verso la fine del 2011, Morgan Stanley decise di esercitare la clausola di risoluzione anticipata.

In esito a ciò la Procura Regionale della Corte dei Conti ha ritenuto di dover individuare un ingentissimo danno alle pubbliche finanze (quantificato in oltre 4 miliardi euro) derivante dalla cattiva gestione di sei prodotti derivati attraverso la clausola di risoluzione anticipata concessa a Morgan Stanley.

Per la Procura Regionale della Corte dei Conti si trattava di attività connotate dal travalicamento dei limiti di negoziabilità e di sottovalutazione dei rischi.

L'attività complessiva posta in essere dal Ministero del Tesoro sarebbe caratterizzata – secondo la Procura – da evidente mala gestione e diseconomicità e da gravi imprudenze e irregolarità gestionali.

Con la sentenza n. 346/2018 la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di tutti i chiamati nei sensi e limiti di cui in motivazione. Per la Corte dei Conti la valutazione costi – benefici ex ante legata a molteplici e dubbie variabili è senz'altro stata effettuata nell'ambito di una discrezionalità che, stante la normativa vigente e la situazione di fatto, non può ritenersi arbitrariamente esercitata e che, anzi, sembrerebbe essersi rivelata meno costosa rispetto a quanto si sarebbe verificato mantenendo in essere i contatti alla stregua di quanto è successivamente avvenuto.

La chiusura di contratti – in presenza di una clausola ATE – si prospettava, quindi, come inevitabile nell'impossibilità di avviare le contromisure a tal fine previste. Si ritiene giustificabile considerato che, al tempo della chiusura dei contratti, la situazione economica italiana era particolarmente critica. Tanto ragionevolmente convince sull'inesistenza di utili opzioni alternative e sicure da praticare anche nell'urgenza della situazione e nella necessità, comunque, di non rompere i rapporti con le banche coinvolte nella gestione del debito pubblico con la conseguenza di perdere credito e potenzialità per il futuro. Né, tantomeno, era ipotizzabile, sempre nel critico momento in atto e per le stesse ragioni sopra esposte, un'opzione giudiziaria. La Corte dei Conti ha ritenuto quindi che la fattispecie abbia caratteristiche di assoluta peculiarità e unicità, che debba essere valutata nella drammatica e delicatezza del frangente storico in atto e che le scelte, operate da soggetti, comunque unanimemente apprezzati nel loro ambito lavorativo, non si possano inquadrare nell'ambito dell'irragionevolezza e della scriteriatezza, ma siano da ritenersi, con valutazione ex ante, giustificabili e, comunque, prive di quell'assoluta incontrovertibile estraneità dei mezzi rispetto ai fini che consentirebbe al giudice di superare il limite di insindacabilità sancito dall'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994.

La sentenza è stata impugnata avanti le Sezioni Centrali della Corte dei

Conti che l'hanno confermata con la recentissima sentenza n. 50/2019 della quale è bene spendere alcune parole.

Secondo un'indagine del Il Sole 24Ore del 06.12.2018 il valore nozionale dei derivati in circolazione a livello mondiale potrebbe sfiorare la strabiliante cifra di 2,2 milioni di miliardi di euro, vale a dire 33 volte il PIL mondiale.

Tra la sentenza di primo grado e quella di appello abbiamo un tomo di 230 pagine che ho cercato di semplificare al massimo ma del quale consiglio vivamente la lettura per capire la complessità dei problemi sottesi alla gestione del nostro debito pubblico e, soprattutto, alla difficoltà di un giudizio ex post su ex ante!

Per il giudice d'appello è necessario apprezzare se gli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei ai fini di interesse pubblico da perseguire con risorse pubbliche, non potendo comunque prescindere dalla valutazione degli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti.

Tale valutazione è intrinseca alla natura della giurisdizione contabile, prevista dalla Costituzione appositamente per la verifica del perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, nel quadro complessivo degli equilibri della finanza pubblica.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, per evitare la creazione di una "zona franca" di sostanziale irresponsabilità per i pubblici amministratori, con possibile esercizio del potere in modo arbitrario, ha, nel tempo, assai ristretto il perimetro dell'esimente; essa deve riferirsi alle sole opzioni possibili e lecite, con esclusione di quelle irragionevoli, incongrue, illogiche o irrazionali (Cass. S.U. 08.03.2005, n. 4956; id. 29.01.2001, n. 33; id. 06.05.2003, n. 6851; id. n. 14488 del 29.09.2003; id. n. 7024 del 28.03.2006; id. n. 8097 del 02.04.2007; 6820/2017).

Il giudice d'appello, nell'ambito di questa disamina, ha accertato che la decisione del Ministero di operare in strumenti finanziari derivati poggiava su di una solida base normativa (pag.110 e segg).

La politica del debito pubblico e, in particolare, della sua ristrutturazione è stata, dunque, attuata attraverso le scelte operative e tecniche, esecutive della volontà politica e dirigenziale dei vertici del Ministero, nella piena legittimità stabilita dalla legislazione di riferimento e dai decreti emessi successivamente.

Alla luce di tali accertamenti basati sulla legislazione autorizzatoria, il Ministero ha adottato una politica di gestione del debito pubblico strutturata sulla sinergia tra emissione di titoli del debito e collegate operazioni in derivati e in particolare di swap.

Tali strumenti, come precisato nella decisione del Consiglio di Stato 30.06.2017, n. 3124, hanno la funzione di ridurre gli oneri finanziari legati all'indebitamento e possono avere la finalità di ristrutturazione del

debito e, in particolare, di quello avente un orizzonte pluriennale, allineandone le condizioni economiche ai tassi di mercato esistenti, così da ottenere risparmi di spesa e liberare risorse a carico del bilancio già impegnate.

Una volta esclusa la violazione di legge è inibita al giudice contabile una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto con la pretesa di sostituire le scelte di opportunità economico – finanziaria pensate dal giudice contabile a quelle dell'amministrazione, scelte che sono rimesse allo Stato e al suo Governo e, non a caso, sottratte non soltanto al sindacato giurisdizionale ma anche al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 13, l. n. 20/1994.

Dunque il ricorso a strumenti derivati è possibile se, e solo se, consentito dalla legislazione vigente e giustificato a monte da precise indicazioni operative che siano in linea con gli obiettivi di finanza pubblica.

Che sia per questo che il regolamento investimenti per le Casse di Previdenza dei professionisti, pronto da anni, non viene inviato in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione?

Senza regole cogenti riesce difficile la valutazione dell'opportunità e convenienza delle operazioni poste in essere.

Bilancio dei 4 anni dell'INPS

A. RAPPORTO DIRETTO COI CITTADINI

Il principio ispiratore di queste innovazioni è stato quello di ristabilire un rapporto diretto fra l'Inps e i cittadini, senza necessariamente passare attraverso l'intermediazione di patronati, CAF, consulenti del lavoro, commercialisti, etc., nella fornitura tanto di servizi quanto di informazioni. Gli intermediari di cui sopra sono partner fondamentali dell'Inps, che possono e devono offrire servizi complementari a quelli forniti direttamente dall'Istituto, senza mai sostituirsi allo stesso, come spesso avvenuto in passato. L'Inps in questi anni ha esteso l'accessibilità dei propri servizi online potenziando il sito web e le App e aprendo l'accesso ai servizi, tramite prima il Pin poi Spid (prima pubblica amministrazione a rendere disponibili tutti i propri servizi attraverso la nuova identità digitale). Ha organizzato molti incontri sul territorio (60 nel solo 2018) presso aziende, scuole superiori e università, rafforzando anche la propria presenza “virtuale” sui social media: oggi l'Inps ha 332.463 follower rispetto ai 72.131 del 2015, con un aumento di +99.555 follower nel corso del 2018 (+43%), e un reach complessivo che va oltre il milione e mezzo (dati al dicembre 2018).

I. Consapevolezza previdenziale: “la mia pensione futura” e le buste arancioni:

Com'era: la legge “Dini”, che ha sancito il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, aveva previsto che i cittadini fossero informati del cambiamento radicale introdotto nel sistema pensionistico. Tuttavia questa campagna di informazione per 20 anni è stata rinviata.

Com'è: A partire da maggio 2015, l'Inps ha introdotto un nuovo servizio che permette a ciascun lavoratore assicurato di simulare quella che sarà presumibilmente la sua pensione futura, al variare di parametri come il proprio salario, la propria carriera lavorativa e l'andamento dell'economia italiana. Il servizio è stato accompagnato da una campagna di comunicazione sul territorio e da uno spot pubblicitario “pubblicità progresso” elaborato in collaborazione con la Rai e trasmesso sulle reti nazionali. A distanza di un anno, per gli utenti sprovvisti di Pin/Spid, l'Inps, in collaborazione con AgID, ha iniziato a spedire a casa le buste arancioni che contengono solo la stima della pensione futura nello scenario di base, invitando gli utenti a dotarsi di Spid e a usare il servizio interattivo “la mia pensione futura” online. A partire da inizio 2017, il servizio è stato aperto anche ai dipendenti pubblici. Grazie ad una collaborazione con la Regione Trentino Alto Adige

è stato inoltre possibile inviare ai lavoratori di quella regione delle buste arancioni “integrate” comprensive degli importi spettanti dal fondo integrativo pubblico regionale. In totale, nel corso di 3 anni e mezzo di servizio, sono state effettuate 16,5 milioni di simulazioni da 4 milioni di utenti unici, sono state inviate a casa dei contribuenti un totale di quasi 5 milioni di buste arancioni. A coloro che effettuavano la simulazione online è stato richiesto di rispondere ad un questionario per valutare il servizio offerto. Il questionario è stato compilato da circa 100.000 utenti. Nel 92% dei casi i rispondenti giudicano il servizio utile o estremamente utile. Inoltre, l'87% degli utenti ritiene che il servizio offerto ha loro permesso di migliorare significativamente il proprio grado di informazione sulla propria pensione futura.

2. Consapevolezza dei propri diritti a prestazioni sociali: i simulatori Com'era: assenza di simulatori sul sito dell'Inps ad uso degli utenti.

Com'è: Come ulteriore strumento per promuovere la consapevolezza previdenziale e la conoscenza delle prestazioni gestite dall'Inps, sono stati introdotti simulatori on line

accessibili da parte di tutti senza necessariamente avere identità digitale, dato che non trasferiscono alcuna informazione riservata. Chiariscono chi - e a quali condizioni - può essere titolare di prestazioni dell'Inps. Ad esempio, il simulatore Isee mostra sotto quali condizioni reddituali e patrimoniali e dimensioni o caratteristiche del nucleo familiare si può accedere a diversi tipi di prestazioni assistenziali. Il simulatore dell'Ape volontaria permette di ricevere tutte le informazioni utili sul prestito pensionistico e capire come le condizioni possano variare a seconda dell'entità e della durata del prestito oltre che delle condizioni di mercato. I simulatori vengono largamente utilizzati. Ad esempio, nei primi tre giorni dalla sua introduzione, il simulatore APE è stato utilizzato da 100.000 utenti. È in stato di avanzata preparazione il simulatore per riscatto della laurea e ricongiunzioni.

3. Un sito navigabile e non solo dagli addetti ai lavori

Com'era: sito web istituzionale graficamente datato con motore di ricerca che non restituiva i contenuti richiesti. Linguaggio in giuridichese difficilmente comprensibile e contenuti non tempestivamente aggiornati (riforma Fornero descritta solo a fine 2012!). Informazioni e servizi in due aree separate. Difficile lettura da tablet o smartphone. Non tutti servizi accessibili on line e poco fruibili da i non addetti ai lavori. Sito per lo più ad uso e consumo degli intermediari.

Com'è: Riscrittura e aggiornamento continuo di tutti i testi in linguaggio accessibile ai non specialisti. 9.500 pagine riscritte, di cui 670 dedicate a schede informative su prestazioni e servizi. E' stata costituita una redazione dedicata al sito. Tutti e 487 i servizi Inps sono oggi disponibili on line e accessibili direttamente dai cittadini senza dover ricorrere a intermediari. E' stata del tutto dematerializzata la fornitura di servizi. L'accesso a servizi e informazioni è contestuale. Valorizzata interattività per categoria di utente (principio centralità utente) mediante accesso a "MyInps": chi si identifica trova contenuti legati alle proprie esigenze. Facilità d'accesso con tablet e smartphone (design responsivo). E' in fase di avvio la versione multilingue, concentrando il lavoro in una prima fase sulle lingue tedesca ed inglese. Sito largamente utilizzato: 401 milioni di visitatori del sito nel 2018, con una media di 1,1 milioni di visite al giorno, di cui 500mila con identità digitale (MyInps).

Una valutazione della customer satisfaction sul gradimento del portale svolta nel 2018 ha mostrato che il giudizio degli utenti riguardo al sito Inps è molto positivo (su una scala da 1 a 6 il giudizio medio globale è 4,57, e non c'è alcun giudizio medio che si collochi sotto il livello di 4) e in miglioramento rispetto all'anno precedente (+10%). Gli aspetti maggiormente apprezzati del sito sono il vantaggio di usare il portale rispetto ad altri canali tradizionali, la sicurezza nell'inserire dati personali all'interno del portale e il grado di aggiornamento delle informazioni.

4. Accesso tramite App su cellulare ai servizi Inps

Com'era: l'App Inps, creata nel 2012, consentiva l'accesso a 20 servizi sia da cellulare che da tablet.

Com'è: Negli ultimi quattro anni c'è stato un particolare impulso per lo sviluppo e l'aggiornamento delle App istituzionali. Ciò ha portato a raddoppiare il numero di servizi erogati via App e ad introdurre funzionalità innovative prima non presenti tramite App. Infatti, è ora possibile prenotare un appuntamento presso le sedi, evitando inutili code; consultare il proprio cedolino pensione, inviare come foto documenti necessari per il riconoscimento di una prestazione (es: fattura dell'asilo per il bonus asilo nido), verificare lo stato di una domanda e i motivi di modifica dell'importo della prestazione (Naspi) e la data di accreditamento delle prestazioni, ottenere il rilascio della Certificazione Unica e dell'estratto contributivo e, più in generale, accedere tramite cellulare a 30 prestazioni. Oggi

circa 2 milioni di utenti accedono ogni mese alle prestazioni via cellulare: nel 2018 23,1 milioni di accessi ai servizi mobili con PIN (via smartphone, tablet, etc.).

5. Razionalizzazione presenza sul territorio: meno sedi, più punti nei Comuni

Com'era: Non solo front-office ma anche back-office decentrato su molte sedi con crescenti carenze di personale.

Com'è: Razionalizzazione logistica basata su accentramento back-office e decentramento front-office. Meno agenzie territoriali: maggiore presenza sul territorio garantita con punti Inps e punti cliente (o combinazioni ibride di queste soluzioni organizzative) ospitati presso i Comuni spesso in comodato gratuito. Queste piccole unità decentrate interagiscono in rete con back-office. Nella tabella seguente si riporta l'evoluzione della presenza delle strutture Inps.

	Situazione al 1/1/2019	Situazione al 1/1/2015
Agenzie complesse	41	42
Agenzie territoriali	278	327
Punti Inps	87 (5 dove non c'era una agenzia)	43
Punti cliente	448	108 (al 31/12/2016)

Sinergie coi Comuni nel fornire servizi, soprattutto in campo assistenziale, cosa molto importante in vista del crescente coinvolgimento dell'Inps nella gestione dell'assistenza sociale. Esempio di Milano: a seguito di accordo di collaborazione sottoscritto nel giugno 2017 con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, sono stati creati dei punti consulenza per l'erogazione integrata di servizi da parte di Inps e del Comune. Il primo sportello integrato è stato aperto il 21 dicembre 2017 nel quartiere di Quarto Oggiaro ed è dedicato alle prestazioni alla famiglia e a sostegno del reddito. Presso questo sportello i cittadini di Milano possono avvalersi del

supporto sia del personale del Comune che di quello dell'Inps per ottenere informazioni e risposte alle proprie necessità. Lo sportello prevede una gestione integrata delle richieste da parte dei due enti, allo scopo di garantire un punto di riferimento certo, in grado di favorire la tempestività e l'efficacia dei servizi resi.

6. Copertura di nuove fasce di utenti: lavoratori stranieri e senza fissa dimora:

Com'era: In aree ad alta densità di immigrati, personale Inps non in grado di comunicare con la clientela. Molti immigrati ricorrevano a traduttori di fortuna che, spesso, si facevano pagare per queste prestazioni.

I senza fissa dimora privi di un indirizzo fittizio non potevano ricevere prestazioni Inps e, in molti, non erano consapevoli dei loro diritti.

Com'è: Stringente requisito di conoscenza della lingua inglese imposto nei concorsi per funzionari e specifica valorizzazione di tale conoscenza nelle promozioni interne. Ricorso a mediatori linguistici: siglate convenzioni a Milano e Bologna con facoltà linguistiche per organizzare stage di studenti presso le sedi Inps.

Accordo con i Comuni di Milano e Napoli per consentire ai senza fissa dimora di avere domicilio presso il Comune in cui si trovano. Sviluppo di un software utilizzabile da assistenti sociali e funzionari del Comune (oltre che dai diretti interessati) per informare i soggetti più fragili delle prestazioni Inps loro dedicate (programma Ulisse).

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Sito bilingue italiano-inglese: È in fase di avvio la versione multilingue del sito internet, il lavoro in una prima fase sarà concentrato sulle lingue tedesca ed inglese. A regime tutte le sezioni informative (comprese le notizie, le schede prestazioni e le circolari più importanti) saranno in tre lingue (italiano, tedesco e inglese). Un numero limitato di contenuti sarà tradotto in spagnolo e francese. È stato individuato mediante convenzione Consip il fornitore del servizio.

Semplificazione ulteriore della modulistica per prestazioni on line. Come si darà conto nelle prossime pagine, importanti interventi di semplificazione sono già stati attuati nelle aree socio-sanitarie e socio-assistenziali, ma rimane ancora molto lavoro da fare per acquisire le informazioni necessarie per applicare la legge ed erogare prestazioni senza porre in essere pesanti oneri di certificazione sulle famiglie.

Semplificazione delle procedure: proseguire la strada della standardizzazione e semplificazione delle procedure operative e dei servizi on line. I prossimi passi sono quelli di supportare lo sviluppo degli strumenti di interfaccia progettati per la Work Area Integrata, al fine di favorire la condivisione di strumenti, informazioni e attività da parte di uffici che agiscono sullo stesso soggetto in tempi e luoghi diversi; completare un programma esaustivo di “usability testing” per capire quali problemi gli utenti (interni ed esterni) riscontrano nell’utilizzo dei servizi on line e riprogettare di conseguenza le componenti critiche delle corrispondenti applicazioni; supportare lo sviluppo e l’implementazione dell’area riservata “MyInps”, individuando i contenuti e i servizi da associare ai diversi segmenti di utenza.

Imparare da relazioni con utenti: si intende progettare un sistema di Customer experience management che utilizzi stabilmente i dati esperienziali degli utenti (sia fornitori sia destinatari dei servizi) per guidare i processi di cambiamento organizzativo secondo le direttrici della rispondenza ai bisogni e della percezione della qualità trasferita. Il primo passo consiste in una rilevazione di Customer satisfaction interna, attraverso la somministrazione di un “questionario pilota” a tutto il personale dell’Istituto, oltre al consolidamento degli attuali sistemi di indagine della soddisfazione esterna.

B. UNIFICAZIONE PENSIONI

La filosofia di questi interventi è di non penalizzare i lavoratori con carriere mobili fra paesi dell’Unione Europea, fra settore pubblico e settore privato, fra gestioni Inps e gestioni previdenziali di altri Enti, di fatto unificando i trattamenti fra gestioni diverse. Si è voluto anche contribuire a superare le difformità di trattamento fra lavoratori pubblici e privati portando a compimento l’unificazione fra Inps e Inpdap decisa dal legislatore nel 2011, ma sin lì rimasta una fusione a freddo.

7. Unificazione data pagamento delle pensioni al primo giorno bancabile del mese

Com’era: L’Inps nel 2015 erogava 21 milioni di prestazioni pensionistiche a circa 15 milioni di pensionati. Per ogni tre pensionati venivano messe in pagamento mediamente 4 pensioni diverse con pagamenti spesso in tre giorni distinti del mese (1,10 e 16 del mese). A seguito delle misure di contenimento della spesa già prese nel 2014, le scadenze avrebbero dovuto spostarsi tutte a metà mese mettendo in difficoltà i pensionati con problemi

di liquidità.

Com'è: Tutti i pagamenti sono stati unificati al primo del mese, grazie ad una trattativa condotta dall'Inps con le banche. Per non gravare sul bilancio pubblico (spesa per interessi legata al pagamento anticipato al primo del mese di tutte le pensioni), ci si è accordati con gli istituti di credito per ridurre il costo dei bonifici a fronte di un trasferimento anticipato da parte dell'Inps delle somme da erogare. L'accordo tra Inps e Abi, poi perfezionato con tutte le banche interessate dall'operazione e con Poste Italiane, ha così reso possibile utilizzare le risorse risparmiate riducendo le commissioni bancarie per finanziare l'anticipo al primo del mese di tutti i pagamenti. La misura è stata inizialmente introdotta sperimentalmente nel 2015, poi prolungata di un anno e, infine, resa strutturale con la Legge di Bilancio 2018. L'accorpamento del pagamento di tutte le pensioni al primo del mese, ha consentito una sensibile riduzione dei costi sostenuti dall'istituto nell'erogare le pensioni. I contratti recentemente rinnovati per il triennio 2019-2021 consentiranno di ottenere un'ulteriore riduzione di questi costi.

	Importi impegnati per attività di pagamenti pensioni	Differenza rispetto all'esercizio precedente	Variazione % rispetto all'esercizio precedente
	109.143	-7.471	-6,4%
	94.213	-14.930	-13,7%
	90.239	-3.974	-4,2%

Dati in migliaia di euro

8. Estratto conto integrato

Com'era: Impossibilità per contribuenti con contributi in più Enti o

gestioni di avere la rendicontazione in un unico documento di tutti i contributi versati nelle diverse gestioni Inps e non Inps (esempio casse previdenziali) in modo tale da poter controllare la propria posizione assicurativa complessiva e segnalare eventuali inesattezze/incongruenze.

Com'è: In un unico estratto conto è fornita fotografia complessiva della posizione assicurativa per tutti i contribuenti (compresi i lavoratori che versano alle casse professionali). Informazione anche circa le possibilità di cumulo gratuito e ricongiunzione dei diversi spezzoni contributivi. Possibile segnalazione in via telematica da parte del contribuente di eventuali inesattezze/incongruenze nonché invio di richieste, sempre in via telematica, di variazioni della posizione assicurativa.

9. Ricostruzione delle posizioni contributive nel settore pubblico

Com'era: Estratti conto dei dipendenti del settore pubblico incompleti (nonostante la fusione con l'Inps fosse risalente al 2012) in quanto le prestazioni pensionistiche non tenevano conto dei dati comunicati con i flussi di denuncia ma erano liquidate sulla base di una certificazione cartacea, compilata dall'Ente datore di lavoro.

L'incompletezza dell'estratto conto non consente ai dipendenti pubblici di visualizzare la propria posizione assicurativa nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro nonché di fare delle proiezioni dei diritti previdenziali con il programma “la mia pensione futura”.

Com'è: E' stata completata la sistemazione delle posizioni degli iscritti Enti Locali a cura dell'Istituto con invio agli iscritti delle comunicazioni individuali relative alla disponibilità dell'Estratto Conto per le verifiche da parte dell'interessato. Per quanto riguarda gli iscritti Cassa Stato, la migrazione sul nuovo sistema (Nuova PAssWeb) di tutte le posizioni si è conclusa a fine dicembre 2017. Nel corso del corrente anno, si prevede l'invio graduale delle comunicazioni individuali relative alla disponibilità dell'Estratto Conto, a partire dalle posizioni più complete.

Per quanto riguarda i dipendenti del Ministero della Giustizia è stato istituito il “Progetto Eco, con l'obiettivo di definire le domande di riscatto, di ricongiunzione e di computo cosiddette “ante subentro” (domande presentate prima che la competenza alla relativa trattazione passasse all' Inpdap). La stessa Struttura di Progetto si occupa di definire le domande di riscatto, di ricongiunzione e di computo cosiddette “ante subentro”, dei dipendenti del Ministero dell'istruzione- Comparto Scuola - ricadenti negli ambiti territoriali di Roma Milano e Napoli.

10. Promozione, progettazione e attuazione del cumulo gratuito

Com'era: In vigore l'istituto delle ricongiunzioni onerose che penalizzava i lavoratori più mobili e quelli con vincoli di liquidità imponendo costi

elevati nel trasferire tutti i periodi contributivi in un'unica gestione, ottenendo così una sola pensione. A molti lavoratori non era consentito il cumulo che, invece, prevede non già il trasferimento della contribuzione ma la sua valorizzazione nello stesso fondo ai fini del conseguimento del minimo contributivo per l'accesso a pensione; ogni fondo/gestione previdenziale, applica le proprie regole e si assume il peso del trattamento pensionistico pro quota. Il cumulo non era altresì consentito tra diverse Casse previdenziali dei professionisti e non valeva ai fini del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata.

Com'è: Proposta di introdurre il cumulo tra diverse gestioni, incluse le casse private, contenuta nel pacchetto “Non per cassa ma per equità” del 2015. La modifica normativa consente agli individui di unificare la pensione tra regimi e enti diversi a titolo gratuito facendo valere i periodi assicurativi non interamente coincidenti ai fini del diritto (a prendere la pensione in termini di requisiti contributivi minimi) e della misura (livello della pensione) e quelli coincidenti solo al fine della misura. La proposta è stata adottata dal governo con la legge di bilancio 2017 con però diverse lacune nel dispositivo soprattutto riguardo al rapporto con le casse professionali (i regolamenti delle Casse professionali possono, infatti, prevedere per gli iscritti diversi e particolari requisiti e/o condizioni per l'accesso alla pensione). Per superare queste difficoltà, la proposta del Presidente dell'Istituto, condivisa dal Ministero vigilante, è stata quella di procedere comunque al cumulo giuridico attraverso l'erogazione del trattamento pensionistico “a formazione progressiva” proprio per permettere ai lavoratori con versamenti nelle casse di beneficiare del cumulo come tutti gli altri lavoratori. A tutela dell'interesse degli utenti alla corresponsione tempestiva dei trattamenti pensionistici, si è addivenuti nel mese di aprile 2018 alla sottoscrizione, con ciascuna delle casse professionali, di una convenzione per la liquidazione dei predetti trattamenti (nel mese di luglio 2018 sono

state completati i convenzionamenti con le 16 Casse). Dopo la sottoscrizione delle convenzioni è stata immediatamente realizzata dall'Inps una procedura informatizzata per la liquidazione delle pensioni in cumulo e totalizzazione messa a disposizione anche delle Casse professionali. Le domande di pensione di vecchiaia/anticipata in cumulo presentate sono oltre 38.000. Il numero di ricongiunzioni richieste si è ridotto del 16,3% dal 2015 al 2018.

11. Intermediazione on-line e copertura pensionistica dei contratti di lavoro

Com'era: Assenza di strumenti di intermediazione on line di rapporti di lavoro che garantiscano la copertura assicurativa ai lavoratori interessati.

Com'è: Costruzione di portale per la gestione del nuovo contratto di prestazione occasionale (istituito dopo l'abolizione dei voucher). Sul portale si registrano lavoratori e datori di lavoro e vengono versati anticipatamente i compensi e le contribuzioni obbligatorie. Questo permette anche il controllo ex-ante del rispetto dei limiti all'utilizzo di questo strumento stabiliti dalla legge. La piattaforma può essere potenzialmente utilizzata per fornire copertura assicurativa anche ad altri tipi di prestazioni (ad esempio nell'ambito della cosiddetta gig economy).

12. Verso un Codice di Sicurezza Sociale Europeo (Progetto Essin)

Com'era: Gli istituti di sicurezza sociale dell'Unione Europea perdono traccia degli assicurati non appena questi varcano i confini nazionali. Questo impedisce sia di avere un rendiconto integrato della posizione assicurativa dei lavoratori prima della data di pensionamento sia di prevenire abusi (ad esempio, con persone che lavorano in un Paese della UE e ricevono sussidi di disoccupazione in un altro Paese) e rende più complicate le richieste di prestazioni e i relativi pagamenti (pensioni, assegni di disoccupazione etc..)

Com'è: L'Inps ha elaborato un progetto per la creazione e l'introduzione di un codice europeo denominato Essin (European Social Security Identification Number), che permette di evitare fenomeni di frode fiscale o doppia identità, elevando i sistemi di sicurezza del sistema europeo e promuovendo la portabilità delle prestazioni. Questo studio è stato presentato ai rappresentanti delle istituzioni ed enti che nei paesi dell'Unione gestiscono le forme di previdenza sociale, riunite nella European Social Insurance Platform (Esip), nonché alla Commissione Europea che ha recepito l'importanza del progetto nel Social Fairness Package, sul quale si sta lavorando. L'Inps ha, inoltre, instaurato rapporti bilaterali con enti omologhi nell'Unione Europea al fine di creare consenso attorno all'iniziativa e recentemente, a fine gennaio 2019, ha avviato il progetto pilota di Essin con l'Istituto di previdenza polacco. Il progetto è inoltre in corso di esame

da parte della Commissione Europea, a partire dalla Unit Digital Innovation and Blockchain della DG Connect.

13. Certificazione del diritto a pensione per il personale scolastico

Com'era: La certificazione del diritto a pensione del personale scolastico avveniva attraverso un duplice passaggio amministrativo: gli uffici scolastici verificavano nei primi mesi dell'anno il diritto a pensione alla data dell'1 settembre dello stesso anno e inviavano all'Inps i relativi flussi (telematici o tramite modello PA04) per la sistemazione della posizione assicurativa dei lavoratori interessati.

Questa prassi registrava importanti criticità sia per quanto riguarda la tempistica nella trasmissione dei flussi da Uffici scolastici a sedi Inps, troppo a ridosso rispetto alla data dell'1 settembre, sia perché il riconoscimento del diritto a pensione accertato dagli uffici territoriali del MIUR non trovava, in taluni casi, rispondenza presso l'Inps al momento della liquidazione della pensione.

Com'è: L'Istituto ha semplificato il processo che governa i pensionamenti del settore scolastico rendendolo più rapido e efficiente. Dal 2017 la liquidazione delle pensioni avviene sulla base di flussi informatici di denunce mensili che alimentano i conti assicurativi. Inoltre, a partire dai pensionamenti del 1 settembre 2018, l'Istituto, per la prima volta, ha assunto su di sé anche l'attività di certificazione del diritto a pensione, che per il personale della scuola necessita di essere attivata con largo anticipo rispetto ai tempi di liquidazione delle relative pensioni per consentire al Miur di completare in tempo utile le attività propedeutiche al regolare svolgimento del nuovo anno scolastico.

Già a partire dal primo anno di avvio di questa innovazione (2018) si è registrato un miglioramento nella liquidazione delle pensioni rispetto all'anno precedente: sono state certificate con esito positivo oltre 37.000 posizioni ed oltre il 70% degli interessati ha percepito la pensione con pagamento nel mese di settembre, in continuità con lo stipendio, pur in presenza di una forte crescita (+30%) delle domande di pensione del settore scuola.

14. Meno incombenze per i pensionati che vivono all'estero

Com'era: La campagna annuale di accertamento dell'esistenza in vita è effettuata per l'Inps dal fornitore del servizio di pagamento all'estero, in questo momento Citibank. Attualmente la prova dell'esistenza in vita va fornita attraverso un'attestazione che rechi, oltre alla firma del pensionato, anche quella di un «testimone accettabile», identificato nei funzionari delle nostre Rappresentanze diplomatiche o in pubblici

funzionari abilitati dalla legislazione del Paese di residenza dei pensionati ad attestare l'esistenza in vita. Questa attestazione va inviata a Citibank in originale per mezzo postale.

Com'è: A partire dal 2015 Inps ha stipulato accordi mirati allo scambio di informazioni sul decesso dei pensionati e sugli importi dei trattamenti pensionistici con la Svizzera, l'Olanda, l'Inghilterra, la Polonia, il Belgio e, da ultimo, la Francia. Inps è promotore, inoltre, di negoziati con Istituzioni di vari altri Paesi per la stipula di accordi con le medesime finalità: Argentina, Brasile, Spagna, Slovenia, Croazia, Romania, USA. Gli accordi già attivi nel 2018 hanno consentito, senza alcun aggravio di costi per l'Istituto, di sgravare le famiglie del compito di inviare periodicamente le certificazioni di esistenza in vita, e disporre di informazioni di decesso, non pervenute attraverso altri canali, evitando l'erogazione di rate di pensioni post mortem per un importo stimato in circa 1,25 milioni di euro.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Attuazione delle pensioni 38+62. Le nuove norme varate nel decreto sulla cosiddetta “quota 100” troveranno attuazione dal primo aprile. Sono particolarmente sfidanti per l'istituto perché, invece di unificare le pensioni, pongono in essere un nuovo regime pensionistico riservato alle generazioni che matureranno 62 anni (e almeno 38 anni di contributi) nei prossimi di 3 anni. Dovranno essere diramate più di 10 circolari e formato il personale dell'istituto. L'Inps ha il dovere di informare i potenziali beneficiari sui pro e contro di questo nuovo canale di uscita. Per questo si sta lavorando a modificare l'algoritmo de “la mia pensione futura” per permettere una comparazione fra pensioni “quota 100”, pensioni anticipate e pensioni di vecchiaia. In programma anche l'invio di buste arancioni al più tardi a inizio marzo a chi non ha ancora l'identità digitale (Spid o Pin Inps) per accedere al servizio.

Consulenza pensionistica Ci si propone di realizzare un modello di gestione dei servizi pensionistici che, attraverso una consulenza proattiva e personalizzata, aiuti il cittadino a conoscere i propri percorsi previdenziali e gli strumenti da attivare per accedere alle varie

forme di pensione. Iniziative volte a valorizzare e accrescere le competenze del personale, ad integrare gli strumenti e le fonti informative per valorizzare al massimo il patrimonio informativo dell'ente, a rafforzare lo scambio di dati verso l'Inps promuovendo sinergie con altri enti, a digitalizzare ed ottimizzare le procedure amministrative interne anche al fine di assicurare l'omogeneità degli output dell'attività consulenziale.

Unificazione gestionale delle procedure. Obiettivo di unificare, per quanto possibile, i sistemi operativi che attualmente gestiscono le pensioni facenti capo alle gestioni degli enti incorporati in Inps (principalmente Inpdap ed Enpals) per superare le disomogeneità e le frammentazioni nei flussi di lavoro a vantaggio della velocità e della correttezza dell'azione amministrativa.

C. SEMPLIFICAZIONE ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

L'obiettivo di queste misure è di permettere alle persone che hanno diritto alle prestazioni socio-sanitarie dell'Inps di poter accedere a queste prestazioni nel più breve tempo possibile (in considerazione anche della gravità di alcune patologie) e di garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale nella valutazione del grado di disabilità. Particolare attenzione è stata dedicata, in questo contesto, alle misure di tutela dei minori non-autosufficienti oggi poco coperti da misure come le indennità di accompagnamento. Si è anche estesa – in virtù dell'apposita contribuzione prevista dalle norme di legge per i dipendenti pubblici – la sperimentazione dell'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti famigliari di dipendenti pubblici, rendendolo un vero e proprio laboratorio di sperimentazione di misure di sostegno alle persone non autosufficienti. Infine si è cercato il più possibile di ridurre gli oneri di certificazione a carico delle famiglie siglando convenzioni con altre amministrazioni che permettono all'Inps di acquisire queste informazioni senza richiederle alle famiglie.

15. Accentramento degli accertamenti per il riconoscimento dell'invalidità civile

Com'era: Con rare eccezioni (province/regioni convenzionate all'Inps) per il riconoscimento dell'invalidità civile e l'erogazione dell'indennità di accompagnamento è necessario il coinvolgimento delle Asl. Questo comporta spesso tempi più lunghi, più visite per i pazienti e minore omogeneità di giudizio a livello nazionale.

Com'è: Convenzioni oggi firmate con 3 regioni (Basilicata, Calabria e Lazio) e diverse province italiane che affidano unicamente all'Inps (senza il coinvolgimento delle Asl) il compito di accertare i requisiti sanitari in

materia di invalidità civile. L'accentramento, da un lato, permette un giudizio medico legale uniforme su tutto il territorio (in quanto coordinato da un'unica amministrazione nazionale) e, dall'altro, consente di semplificare l'iter accertativo. Si evitano così ai malati e alle loro famiglie reiterate visite (talune a pagamento) prima presso il medico di base, poi presso il medico specialista, in seguito presso la commissione Asl e, infine, presso l'Inps, cui spetta il giudizio definitivo. È stato possibile registrare, nei territori convenzionati con l'Inps, forti riduzioni dei tempi per l'accertamento dei requisiti sanitari soprattutto in Calabria (da 134 a 52 giorni) e in Lazio (da 80 a 57 giorni).

16. Una sola visita e di qualità: la certificazione degli ospedali pediatrici e oncologici

Com'era: Anche nel caso di malati ricoverati presso istituti pediatrici e oncologici d'eccellenza per gravi patologie, assenza di procedure semplificate per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie dell'Inps. I pazienti e le loro famiglie dovevano sottoporsi fino a quattro visite (anche a titolo oneroso) prima di vedersi riconoscere il diritto.

Com'è: L'Inps ha siglato accordi con 3 ospedali pediatrici di eccellenza sul territorio nazionale (Gaslini, Meyer, Bambino Gesù) e con un istituto oncologico (il Regina Elena di Roma), al fine di semplificare e accelerare l'iter degli accertamenti per il riconoscimento dell'invalidità civile per i malati presi in carico da questi istituti. In questi casi la certificazione medica pediatrica o oncologica a corredo della richiesta di prestazione è rilasciata direttamente dagli specialisti di tali strutture, dotati della massima competenza tecnico professionale circa le menomazioni in essere, avendo in cura i potenziali beneficiari delle prestazioni. È previsto, inoltre, di estendere gradualmente queste convenzioni ad altri istituti e di replicare tali modalità operative con strutture sanitarie accreditate per altre branche specialistiche.

17. Estensione e riforma del progetto home care premium:

Com'era: L'Home Care Premium (Hcp) è dedicato ai membri del nucleo familiare degli iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali. È un progetto di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti avviato nel 2010. Fino al 2017 il programma non era

accessibile pienamente su tutto il territorio nazionale e le domande venivano accolte in ordine di presentazione della domanda, piuttosto che di gravità del grado di non autosufficienza. Il Programma è stato sottoposto a valutazione di impatto sul contesto sociale con la collaborazione del Politecnico di Milano e, alla luce dei rilievi della valutazione, è stato riformato nel 2017.

Com'è: Il nuovo Hcp allarga la platea dei beneficiari a tutto il territorio nazionale, coprendo anche i Comuni che non sono convenzionati al programma, semplifica la procedura e dà certezza all'utente circa i servizi erogati, garantisce trasparenza ed equità di trattamento, migliora i controlli su puntualità, quantità e qualità dei servizi oltre che della spesa. Nel nuovo Hcp la domanda, che si presenta online, è riservata ai disabili e l'accesso avviene in base ad una graduatoria nazionale che assegna un punteggio sulla base della gravità della disabilità e del valore Isee socio sanitario.

Il progetto prevede un insieme di interventi, incrementali rispetto ai servizi pubblici garantiti, finalizzati alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti mediante prestazioni:

- Prevalenti (rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare)
- Integrative: (assistenza e cura alla persona fornita da Ambiti territoriali convenzionati con l'Inps)

L'Hcp 2017 ha un budget superiore rispetto ai progetti precedenti e ha costi di gestione minori sia in termini assoluti che relativi alle somme stanziare (i costi di gestione sono passati dal 47% al 19% della spesa totale).

È migliorato il targeting: quasi il 90% dei beneficiari ha disabilità molto gravi e più di due terzi dei beneficiari hanno Isee inferiori a 16.000 euro. Il programma Hcp è stato sottoposto ad un'analisi di impatto da parte del Politecnico di Milano, che ha riscontrato come l'Hcp abbia migliorato il benessere del nucleo familiare in cui si trova il soggetto non autosufficiente e abbia contribuito notevolmente all'emersione al lavoro domestico irregolare. E' in corso di redazione un nuovo bando che mira a consolidare i risultati raggiunti e a sperimentare un meccanismo di valutazione dello stato del bisogno per soggetti disabili da parte dell'Inps. Questo permetterebbe di graduare anche altre prestazioni – a partire dall'indennità di accompagnamento – in base allo stato di bisogno.

18. Convenzione Inps-Ministero della Salute per la comunicazione dello stato di ricovero

Com'era: Il ricovero in strutture con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di durata superiore a 29 giorni implica la sospensione delle prestazioni assistenziali o di invalidità civile. Per comunicare lo stato di ricovero gli interessati dovevano compilare il modello Icric permettendo

all'Inps di sospendere l'erogazione delle prestazioni per i giorni di ricovero.

Com'è: Nel marzo 2018, l'Inps ha stipulato una convenzione con il Ministero della Salute per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Grazie a tale accordo, l'Inps può ricevere telematicamente dal Ministero le informazioni sullo stato di ricovero dei titolari di prestazioni assistenziali, senza richiedere certificazioni (Icric) alle famiglie. I dati acquisiti permettono di ridurre gli adempimenti per i cittadini e di agevolare la verifica dell'Istituto sulle dichiarazioni omesse e il controllo su quelle presentate. Dall'operazione deriverà un risparmio per l'Istituto fino a 9 milioni di euro all'anno, attualmente spesi per il servizio offerto dai Caf per l'assistenza alla compilazione e all'invio dei modelli Icric, senza contare i risparmi legati a omesse dichiarazioni.

19. Raccolta diretta di informazioni per l'erogazione delle indennità di

frequenza Com'era: l'Inps acquisiva l'informazione della frequenza scolastica dei minori percettori di indennità di frequenza solo mediante la dichiarazione resa dai genitori tramite la compilazione del modello Icric-frequenza.

Com'è: L'Istituto ha siglato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Protocollo consentirà all'Istituto di ottenere dal Miur i dati relativi alla frequenza scolastica di minori che hanno diritto all'indennità di frequenza o il diritto alla pensione di reversibilità e di acquisire direttamente i dati per l'assegnazione di borse di studio o altre prestazioni legate al merito scolastico senza richiedere queste informazioni alle famiglie. In tal modo, il protocollo permetterà all'Inps di semplificare gli adempimenti richiesti agli utenti e di risparmiare circa 1 milione all'anno, attualmente spesi per il servizio offerto dai Caf per l'assistenza alla compilazione dei modelli Icric-frequenza.

20. Indennità di accompagnamento: semplificazioni per gli

ultrasessantacinquenni Com'era: Il soggetto si reca dal proprio medico per il rilascio del certificato introduttivo, presenta la domanda all'Inps e viene convocato a visita dalla Commissione medica. Solo dopo l'accertamento sanitario che riconosce i requisiti per l'indennità di accompagnamento, l'interessato può presentare il Modello AP70 contenente le informazioni socio economiche (ricoveri, coordinate bancarie) necessarie per l'erogazione della prestazione. Acquisito il modello, in presenza dei requisiti amministrativi, viene disposto il pagamento dell'indennità. **Com'è:** A partire dal 1° gennaio 2019, gli

invalidi ultrasessantacinquenni devono anticipare le informazioni socio economiche al momento della presentazione della domanda senza dover attendere l'esito della visita. Nella compilazione della domanda telematica, infatti, il sistema rileva automaticamente il requisito anagrafico previsto dalla legge (67 anni d'età, a decorrere dal 1° gennaio 2019) e consente di inserire le informazioni relative a ricoveri, deleghe alla riscossione e modalità di pagamento. Inoltre, la domanda introduttiva non richiede le informazioni reddituali che non ulteriore adempimento da parte dell'interessato. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2019 il modello AP70, per questa categoria di utenti, non deve essere più compilato.

21. Emanazione di linee guida per la valutazione degli stati invalidanti

Com'era: Non esistevano linee guida per la valutazione; scarsa omogeneità di giudizio sul territorio nazionale.

Com'è: Le linee guida sono delle raccomandazioni medico legali finalizzate alla necessaria omogeneità valutativa sul territorio nazionale ed alla formulazione di giudizi incontrovertibili fondati sull'evidenza clinica. Nel corso degli ultimi quattro anni sono state emanate linee guida per la valutazione medico legale di specifiche patologie quali: autismo, fibrosi cistica, diabete mellito di tipo 1, demenze, labiopalatoschisi, sclerosi multipla, emoglobinopatie, malattie rare, linfedema, cecità. Sono state fornite ulteriori indicazioni per l'omogeneità della metodologia da adottare per gli accertamenti degli stati invalidanti e per i casi di espressione di doppio giudizio medico legale.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Assunzioni di medici: La progressiva riduzione dell'organico dei medici dipendenti a fronte di crescenti competenze affidate dal legislatore e le mancate integrazioni delle quiescenze (ultimo concorso per medici risale a circa 30 anni) hanno determinato gravi carenze del

personale medico che attualmente non è in grado di adempiere alle competenze medico legali in ambito previdenziale. A ciò si aggiunge che l'attribuzione all'Istituto delle competenze medico legali in ambito assistenziale dal 1° aprile 2007 non è stata accompagnata da alcun trasferimento di risorse umane e conseguentemente l'Istituto ha dovuto far ricorso al convenzionamento con medici esterni con rapporti di lavoro di tipo precario con conseguente elevato turnover dei medici che genera difficoltà in termini di competenze, che vanno perse, di spese e tempo necessario per la formazione dei nuovi profili convenzionati. Diverse regioni hanno espresso interesse al modello di accentramento dei controlli. Anche se le convenzioni sono oggi, a differenza che in passato, a titolo oneroso per le Regioni e consentono, in linea di principio, all'Inps di far fronte a maggiori compiti ricorrendo a medici esterni, il coordinamento di questi medici richiede un potenziamento dei medici dipendenti Inps, in quanto per l'espletamento delle funzioni CIC sono particolarmente richieste competenze in medicina legale.

Emanazione delle nuove tabelle di invalidità civile: per l'accertamento degli stati invalidanti, il riferimento normativo risale al 1992. Tuttavia l'ampio lasso di tempo intercorso, i progressi nel campo della ricerca e della medicina, e delle numerose patologie invalidanti non ricomprese nella suddetta tabella (si pensi ad esempio alle malattie rare) hanno portato lo stesso legislatore ad avvertire l'obsolescenza dello strumento, disponendo, nel 2009, la nomina di una Commissione (cui ha partecipato anche l'Inps) con il compito di aggiornare la tabella indicativa delle percentuali di invalidità delle patologie. La Commissione ha concluso i lavori con la predisposizione delle nuove tabelle che il legislatore tuttavia ancora non ha approvato. L'Inps ha fatto proprie le conclusioni della Commissione adottando le tabelle come linee guida nella valutazione degli stati invalidanti, rimane comunque necessario l'aggiornamento normativo in materia.

Prestazioni di invalidità civile: estensione della semplificazione agli infrasessantacinquenni: è allo studio la possibilità di applicare il meccanismo semplificato riconosciuto agli invalidi ultrasessantacinquenni anche ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni (67, dal 1° gennaio 2019). In tal modo, anche gli invalidi che presentano domanda di pensione di inabilità (inabilità assoluta: 100%) o assegno mensile (inabilità parziale: dal 67 al 99%), possono anticipare al momento della domanda le informazioni socio economiche per le quali attualmente è ancora richiesta la presentazione di un apposito modello al termine dell'accertamento sanitario. In tal modo, anche in favore di questi soggetti sarà possibile anticipare il pagamento ed eliminare del tutto gli

adempimenti successivi alla fase sanitaria.

Prestazioni di invalidità civile - eliminazione modello Iclav: Come già per il modello Icric relativo ai ricoveri, che in seguito alla convenzione con il Ministero della Salute non dovrà più essere compilato da parte dei titolari di prestazioni assistenziali e di invalidità civile, è allo studio un'analoga semplificazione relativa al Modello Invalidità Civile LAVoro - Iclav. Si tratta di una dichiarazione di responsabilità richiesta annualmente agli invalidi civili titolari di assegno mensile, nella quale gli interessati devono dichiarare l'esistenza di un'eventuale attività lavorativa e l'importo di eventuali compensi ricevuti. Attraverso le informazioni rese disponibili dalle banche dati interne ed esterne, sarà possibile per l'Istituto acquisire autonomamente tali informazioni ed eliminare così un ulteriore adempimento a carico dei cittadini.

Realizzazione della disability card: la Carta europea della disabilità è un progetto europeo allo studio da diversi anni che mira all'accesso unico ai benefici e alle agevolazioni riconosciuti alle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea. L'istituto ne ha pienamente condiviso gli obiettivi, sinergici rispetto al codice unico di sicurezza sociale (progetto Essin). La legge di bilancio 2019 demanda a un decreto interministeriale la definizione di criteri e modalità per l'individuazione dei soggetti interessati, attribuendo all'Inps il compito di realizzare e distribuire la carta.

D. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

L'Inps in questi quattro anni è diventato ancor di più l'Istituto Nazionale della Protezione Sociale, essendo il fulcro dei nuovi strumenti creati per contrastare la povertà, dal REI al reddito di cittadinanza, oltre che il gestore della nuova assicurazione sociale contro la disoccupazione e dei variegati interventi a sostegno della genitorialità introdotti nel corso del tempo e spesso concentrati sui redditi più bassi anche perché la povertà oggi si annida soprattutto fra le famiglie numerose. Questo ha comportato per l'Istituto investimenti importanti nel rendere operativi i controlli sul rispetto delle condizioni reddituali e patrimoniali poste alla base di queste misure. L'Istituto è ormai in grado di compiere controlli sulle autodichiarazioni delle famiglie e, in vista dell'avvio del Reddito di Cittadinanza, sta cercando di anticipare l'entrata in vigore dell'ISEE precompilato, che permette un controllo ex-ante dei requisiti patrimoniali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

21. Raggiungere gli ultimi degli ultimi: la gestione del Rei

Com'era: Le misure di contrasto alla povertà erano gestite a livello locale,

principalmente dai Comuni. L'unico compito affidato all'Inps era quello di censire le misure nel Casellario dell'Assistenza.

Com'è: Il Rei, il Reddito di Inclusione, è stato istituito nel 2017 ed è entrato in vigore nel mese di gennaio del 2018. Inps ha messo a disposizione, fin dal mese di dicembre 2017, tre modalità di trasmissione delle domande per i comuni e gli ambiti (enti preposti alla ricezione e trasmissione dell'istanza): on line su web, in upload via web e in cooperazione applicativa. Nel gennaio 2018 è stata rilasciata la procedura di istruttoria e definizione della domanda, che ha permesso la definizione delle prime domande a partire dal 27 gennaio 2018. Durante il 2018, la procedura di istruttoria ha consentito anche la transizione dalla precedente misura sperimentale (il Sia, Sostegno di Inclusione Attiva) al ReI. Inoltre, l'Istituto ha offerto la sua collaborazione alle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia per la gestione e l'erogazione delle rispettive misure regionali di contrasto alla povertà.

Nel corso del 2018 sono state erogate prestazioni per 462mila nuclei familiari coinvolgendo 1,3 milioni di persone.

22. Gestione delle molteplici misure di sostegno alla genitorialità

Com'era: Le prime misure a sostegno della genitorialità sono state introdotte nel 2012, ma il legislatore è intervenuto soprattutto negli ultimi 4 anni con integrazioni e/o modifiche che hanno reso necessario aggiornare sistemi informativi e processi di erogazione delle prestazioni. **Com'è:** Oggi l'Inps gestisce le seguenti prestazioni: premio alla nascita, Bonus asilo nido, Assegno di natalità, voucher baby sitting e asilo nido, congedo obbligatorio e facoltativo del padre.

Per questi strumenti l'Istituto ha provveduto a implementare gli sportelli telematici per la presentazione della domanda e i sistemi gestionali volti a rendere l'erogazione del servizio sempre più rapida, rispondendo ad una logica di semplificazione massima per il cittadino. Dal 2019, per alcune prestazioni (ad esempio premio alla nascita) l'istanza potrà essere presentata anche da mobile. Per quanto riguarda il bonus nido, al fine di rendere più agevole per il cittadino la trasmissione della ricevuta di pagamento necessaria all'erogazione del Bonus asilo nido da parte dell'Istituto, l'App Inps Mobile è stata integrata con una funzionalità che permette di allegare l'attestazione di pagamento dell'asilo direttamente dallo smartphone.

23. Aiutare subito chi ha problemi di liquidità: la NASpI prima possibile

Com'era: Tempi lunghi per l'erogazione della nuova indennità di disoccupazione. Il 38% delle Naspi veniva liquidata dopo oltre 30 giorni di attesa.

Com'è: Sono state messe a punto la “nuova funzione di precarica” e la “nuova funzione variazione” nella procedura di gestione che hanno consentito di ridurre gli interventi manuali da parte degli operatori, migliorando l'efficienza del servizio di istruttoria delle domande con una liquidazione più celere e corretta della prestazione. Queste innovazioni hanno consentito di abbattere i tempi di lavorazione delle domande già dalla prima fase di istruttoria, migliorando sensibilmente - sia in termini di tempi medi di lavorazione che di precisione di calcolo - la liquidazione della indennità NASpI. Grazie a questi interventi la percentuale di NASpI liquidate in 15 giorni è passata dal 48% al 71%.

Sono state inoltre introdotte innovazioni online per facilitare la presentazione della domanda e il monitoraggio della prestazione da parte degli utenti:

- Sul sito Inps il cittadino può presentare, in modalità guidata, la domanda NASpI precompilata
- Sul sito o tramite l'App, il cittadino può acquisire notizie sullo stato della propria richiesta (monitorare istruttoria, pagamenti dell'indennità di disoccupazione ricevuti, prospetto di calcolo della prestazione con evidenza delle prossime rate e della durata complessiva del beneficio).
- Nella sezione MyInps del sito il cittadino che ha cessato involontariamente la propria attività lavorativa, può ricevere l'avviso di invito a presentare domanda

24. Rilascio del Servizio Red Semplificato per il cittadino

Com'era: Il modello Red è una dichiarazione annuale che va presentata dai pensionati nel caso in cui fruiscano di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito. Con la dichiarazione della situazione reddituale rilevante, resa attraverso presentazione del modello RED si consente all'Inps la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate, erogate provvisoriamente in via anticipata. Il Modello Red “tradizionale” non è per tutti di facile compilazione. I pensionati si avvalevano prevalentemente dell'ausilio degli intermediari abilitati per adempiere all'obbligo di dichiarazione nei confronti dell'Istituto.

Com'è: Nel corso del 2015 è stato reso più efficiente il processo di acquisizione dei dati reddituali per la determinazione delle prestazioni collegate al reddito. In tale ambito, è stato reso disponibile prima al cittadino, successivamente anche alle strutture territoriali ed al Contact Center, il servizio denominato “Red semplificato”. Attraverso tale servizio on line l'utente viene guidato nella compilazione della

dichiarazione, con evidenza delle prestazioni collegate al reddito in godimento e dei redditi obbligatori da comunicare all'Inps in quanto rilevanti. La procedura, oltre a ridurre significativamente il numero delle informazioni da inserire nel pannello di acquisizione, offre un'ampia gamma di opzioni rapide di attestazione della situazione reddituale incidente sulla prestazione (es - conferma in un solo clic della situazione reddituale invariata rispetto all'anno precedente). Ciò ha consentito ad un numero crescente di utenti di adempiere comodamente da casa all'obbligo di dichiarare direttamente la situazione reddituale rilevante all'Inps, evitando così in tali casi anche l'eventuale ricorso ad intermediari abilitati.

25. Modifica dei moduli fiscali per ridurre oneri dei pensionati nell'accesso a prestazioni assistenziali

Com'era: oneri di certificazione per l'accesso alle prestazioni assistenziali principalmente a carico dei cittadini per quanto riguarda le informazioni da comunicare all'Istituto.

Com'è: Al fine di razionalizzare e semplificare le verifiche reddituali necessarie per alcune prestazioni previdenziali erogate dall'Istituto, la Presidenza ha promosso, coinvolgendo i vertici dell'Agenzia delle Entrate, la costituzione nel 2018 di un tavolo tecnico finalizzato all'ampliamento della fornitura di dati rilevanti per le verifiche reddituali ricavabili dai moduli fiscali ed alla integrazione di nuovi servizi per Inps in cooperazione informativa. Gli esiti dei lavori del tavolo tecnico congiunto Inps/Agenzia delle Entrate hanno portato ad integrare le informazioni registrate nella Campagna dichiarativa fiscale del 2019. Grazie alle nuove informazioni disponibili (ad es. individuazione puntuale del reddito da pensione di fonte estera diretta e ai superstiti) sarà possibile conseguire, a regime, una consistente semplificazione amministrativa, eliminando per una platea di circa 520.000 persone l'obbligo di presentare il modello Red all'Istituto. Ciò consentirà all'Istituto di ottenere, a regime, un risparmio di più di 5 milioni sulla spesa per l'affidamento ai Caf ed altri intermediari per l'attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni reddituali.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Attuazione del Reddito di Cittadinanza. Questa è la sfida più importante che attende l'Istituto. Dovrà attuare controlli sui requisiti per accedere alle prestazioni il più possibile ex-ante pur avendo a disposizione un tempo molto limitato. Fondamentale che il modulo di domanda contenga dichiarazione di tutti i membri del nucleo familiare che consenta all'Inps il trattamento dei dati personali reddituali e patrimoniali. Altrimenti

non sarà possibile accertare i requisiti sul patrimonio mobiliare prima di concedere la prestazione, almeno fin quando non entrerà in vigore Isee precompilato (vedi sotto).

Isee precompilato. Attualmente le informazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) sono in parte auto-dichiarate ed in parte acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate (AdE) e di Inps. In particolare, il dichiarante di solito non fornisce le componenti reddituali, essendo queste disponibili negli archivi di AdE, mentre auto-dichiara le componenti del patrimonio mobiliare ed immobiliare. AdE fornisce ad Inps i dati reddituali e segnala la presenza di omissioni o difformità rispetto ai dati presenti nei propri archivi, in termini di numerosità dei rapporti finanziari. La precompilazione della Dsu riguarda i dati reddituali nonché le informazioni relative al patrimonio, ivi incluse quelle su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare. Al fine contemperare l'esigenza di garantire una più semplice accessibilità dell'Isee per i cittadini con la tutela della privacy, il D.L. in materia di Reddito e Pensione di Cittadinanza ha previsto che i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimano preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali reddituali e patrimoniali, indicando i soggetti dichiaranti quali soggetti autorizzati ad accedere alla Dsu precompilata. In mancanza di consenso, resta ferma la possibilità di presentare la Dsu nella modalità non precompilata. Per effetto dell'avvio dell'Isee precompilato, sarà necessario intervenire anche sul testo della Convenzione con i Caf.

Miglioramento delle interazioni con Anpal e Regioni. Fondamentale per attuare la parte di attivazione del Reddito di Cittadinanza e, più in generale, per sostenere l'impegno dei centri per l'impiego con un sistema di incentivi alla ricerca di lavoro e di sanzioni nel caso di mancata collaborazione dell'interessato.

E. RIFORMA ORGANIZZATIVA


Le istituzioni si riformano a partire dalla testa. La riorganizzazione delle strutture dirigenziali dell'Inps ha voluto rafforzare la presenza dell'Istituto sul territorio pure in un contesto di contenimento della spesa e di razionalizzazione logistica e migliorare gli incentivi dei dirigenti e dei funzionari con responsabilità organizzative spingendoli a mettersi al servizio dell'utenza e a contribuire ad una gestione oculata delle risorse pubbliche. Si è voluta anche accorciare e razionalizzare la catena di comando con una struttura incentrata sui servizi agli utenti e su funzioni di supporto agli stessi e non più autoreferenziale. Si è proceduto, inoltre, al reclutamento di personale qualificato attraverso concorsi molto selettivi e, ciononostante, conclusi in tempi molto rapidi.

26. Meno dirigenti e più sul territorio: la ristrutturazione della classe dirigente Inps


Com'era: 48 posizioni di dirigenti di prima fascia create come mera sommatoria delle posizioni dirigenziali di livello generale esistenti in Inps e Inpdap prima della soppressione di quest'ultimo. Forti sovrapposizioni fra le diverse direzioni (si veda il grafico allegato con organigramma prima della riforma) e forte concentrazione delle posizioni dirigenziali a livello centrale: 66% a Roma e 34% sul territorio. Numero eccessivo anche di dirigenti di seconda fascia rispetto alle esigenze organizzative.

Com'è: Con il nuovo Regolamento d'Organizzazione e con l'Ordinamento dei Servizi, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è stato ridotto a 36 e il baricentro è stato spostato sul territorio: attualmente il 41% dei dirigenti di prima fascia è a Roma e il 59% opera sul territorio. Razionalizzazione delle strutture con 4 direzioni di prodotto (ammortizzatori sociali, non-autosufficienza, pensioni ed entrate), 4 di supporto alle funzioni del Presidente e del Direttore generale, 6 strumentali, nonché 3 nuovi Coordinamenti d'area metropolitana a Milano, Napoli e Roma. La riduzione nella dotazione organica del numero dei dirigenti di I e II fascia (rispettivamente da 48 a 40 unità e da 464 a 440 unità) operata nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, ha comportato una riduzione dei costi per tale categoria di personale pari a 1,5 milioni. Tale riduzione ha consentito di incrementare la dotazione del personale di Area C di 61 unità.

**Assetto organizzativo dell'Istituto – Dirigenza di livello generale
Fino al 1.2.2017**



Nuovo assetto organizzativo dell'Istituto – Dirigenza di livello generale



27. Revisione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

Com'era: Autoreferenzialità, mancanza di trasparenza, collegialità e discrezionalità in totale assenza di criteri.

Com'è: Adottati nuovi criteri e modalità di conferimento applicabili a tutti gli incarichi dirigenziali, sia di livello generale che non. Queste innovazioni recepiscono i mutamenti normativi più recenti e il principio della rotazione degli incarichi in chiave anti-corruttiva. Coinvolgimento di commissioni esterne con compito istruttorio nell'ipotesi di riorganizzazione e ristrutturazione dell'Istituto che comporti la decadenza di tutti gli incarichi dirigenziali conferiti sulla base del previgente assetto.

28. Riforma della valutazione di dirigenti e funzionari con posizioni organizzative

Com'era: Valutazione basata su volumi di produzione indipendentemente da valutazione utenti e valutazione anche individuale solo per dirigenti.

Com'è: Riforma del sistema di valutazione dirigenti con indici legati al grado di soddisfazione degli utenti. Valutazione individuale anche dei funzionari con posizioni organizzative. Anche nella definizione degli incentivi collettivi attribuita centralità a misure della customer satisfaction e al contributo alla riduzione del debito pubblico (recupero di base contributiva e riduzione delle prestazioni indebite).

29. Definizione di obiettivi sfidanti per tutti

Com'era: Obiettivi stabiliti sulla base del livello nazionale, meno sfidanti per sedi con grado di efficienza più alto e difficilmente raggiungibili da sedi meno efficienti. Mancanza di misure oggettive per valutazione dirigenza a livello centrale, sempre allineata nelle valutazioni ai livelli più alti.

Com'è: Definizione di gruppi di sedi con caratteristiche omogenee in termini di contesto sociale, demografico e ambientale e fissazione di obiettivi raggiungibili e al contempo sfidanti specifici per questi gruppi. Elaborazione di indicatori oggettivi anche per la misurazione della performance della dirigenza nella sede centrale prendendo come riferimento l'impatto sull'erogazione dei servizi.

30. Valutazione specifica della performance dei professionisti

Com'era: La valutazione dei professionisti dell'area legale, medico legale, tecnico edilizia e statistico attuariale era basata sugli stessi indicatori utilizzati per il resto del personale senza tenere conto delle funzioni e competenze specifiche delle loro aree. Quindi professionisti presenti in aree con buoni risultati venivano premiati di più che

professionisti localizzati in aree meno performanti.

Com'è: Dal 2018 è stato introdotto un nuovo sistema per i rami professionali più orientato alla valutazione della loro specifica performance professionale e meno mediato dal risultato complessivo della sede di appartenenza.

31. Più sussidiarietà nella distribuzione dei carichi di lavoro sul territorio

Com'era: Forti squilibri fra carichi di lavoro e forza lavoro tra sedi diverse. Raro intervento di sedi con meno carenze di personale a vantaggio di sedi congestionate. Mancanza di sussidiarietà nell'organizzazione del lavoro di medici e avvocati nonostante il carico di lavoro di questi professionisti sia fortemente squilibrato fra diverse sedi territoriali (ad esempio il 62% del contenzioso è concentrato in tre regioni).

Com'è: Creazione della Sede Virtuale con compiti di supporto a sedi con carico di lavoro rilevante in rapporto alle risorse umane disponibili. Stimolo a maggiore collaborazione fra sedi mediante incentivi a lavori in sussidiarietà nel piano della performance, dunque nelle retribuzioni. Nel 2018 è stato decuplicato il lavoro in sussidiarietà tra strutture rispetto al 2017 potendo così sopperire al pensionamento di 1040 dipendenti.

Varate nuova organizzazione dell'area medico-legale e dell'avvocatura volte a favorire la sussidiarietà mediante il lavoro a distanza e una presenza meno segmentata sul territorio (i professionisti in ciascuna unità devono servire un'area più ampia).

32. Creazione di 6000 posti di dipendenti “consulenti della protezione sociale” e selezione con concorsi innovativi

Com'era: Da 11 anni non c'erano concorsi in Inps per effetto di disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa pubblica e per mancanza di autorizzazioni a bandire. Forte carenza di personale qualificato, in grado di giostrarsi fra tutte le prestazioni fornite dall'Istituto.

Com'è: A novembre 2017 è stato bandito un concorso pubblico per 365 posti di analista di processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1. Tra i requisiti di ammissione è stata prevista la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2. Questa innovazione ha costituito motivo di impugnazione presso il TAR del Lazio sulla base di una presunta contrarietà alle norme vigenti in materia, ma è stata riconosciuta pienamente legittima da parte del suddetto Tribunale, che ha quindi segnato, con tale pronuncia, un importante cambio di direzione in materia di pubblico impiego. Il concorso si è svolto a partire da febbraio 2018 e si è concluso, in soli 10 mesi, con l'assunzione dei vincitori avvenuta i primi di dicembre 2018. Ad aprile del 2018 è stato poi bandito un secondo concorso

pubblico per 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, del quale sono attualmente in corso le prove orali. A seguito delle ripetute richieste avanzate dall'Istituto, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2018, sono state assegnate all'Inps, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, altre risorse finanziarie destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, pari a 455 unità, nel triennio 2018-2020. La legge di bilancio 2019 ha infine concesso l'assunzione di fino a 500 funzionari nel triennio 2019-21 e il decreto su quota 100 e Reddito di Cittadinanza altri 1000 funzionari. Nel Piano dei fabbisogni di recente adozione, è stata incrementata la dotazione organica delle unità di Area C, profilo consulente protezione sociale grazie ai risparmi ottenuti nella riduzione delle posizioni dirigenziali. Questo renderà possibile procedere ad un totale di 4100 assunzioni per l'anno 2019, in gran parte dalla graduatoria che verrà conclusa ad aprile 2019, e di altre 1900 nel 2020, per arrivare a 6000 nuove assunzioni. Oltre a ricorrere a competenze esterne, l'Istituto ha voluto valorizzare le professionalità già esistenti al suo interno in possesso dei requisiti previsti dalla legge, consentendo - con apposito concorso interno, già adottato e che sarà pubblicato non appena perviene l'autorizzazione del DFP - il passaggio dall'Area A e B all'Area C. L'Istituto ha inoltre stabilizzato nell'anno 2016 125 comandati di area C e, nell'anno 2017, 146 comandati di area B.

Sono state inoltre effettuate un totale di 182 assunzioni (di cui 70 di informatici), grazie allo scorrimento delle graduatorie di funzionari C3, funzionari C1 e funzionari informatici.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Completamento della riduzione della dotazione organica dei dirigenti. Non appena andranno in pensione i dirigenti di prima fascia che hanno attualmente incarichi di studio, occorrerà allineare la dotazione organica all'organigramma. Non ci devono essere più dirigenti di prima fascia che direzioni. Con l'attuale organigramma servono perciò 36+1 posti di dirigente di prima fascia, dato che uno vale a riserva per il DG.

Avvio dello smart working: L'Istituto ha fin da subito manifestato interesse nei confronti dei progetti sul lavoro agile nella PA avviati dal Ministero della Funzione Pubblica, Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

È stata predisposta bozza di protocollo d'intesa per l'avvio, in via sperimentale, dello smart working che prevede:

- il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (il coinvolgimento dei medici è previsto in relazione a specifiche esigenze organizzative e all'esito della sperimentazione)
- l'individuazione di specifici criteri di priorità nel caso le adesioni risultassero superiori ai posti disponibili
- numero massimo di 5 giornate mensili per l'effettuazione della prestazione lavorativa in smart working
- la costituzione di un apposito gruppo, composto da rappresentanti dell'Istituto, delle OO.SS., dell'OIV e del CUG per la disamina delle eventuali criticità rilevate, il conseguimento degli obiettivi programmati e la predisposizione, a conclusione della fase di sperimentazione, di una relazione sui risultati della stessa.
- programmazione di percorso formativo a cura della Sna da tenersi entro il mese di febbraio.

È necessario adesso avviare confronto con le organizzazioni sindacali.

F. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

L'obiettivo di queste misure è stato quello di far meglio conoscere all'opinione pubblica le prestazioni offerte dall'Inps a diverse categorie di utenti, non trascurando di mettere in luce asimmetrie di trattamento accumulate nel corso del tempo. Si è voluto inoltre migliorare l'accountability dei vertici dell'Istituto riguardo alle grandezze che sono sotto il loro controllo. In questo contesto si è investito nel rendere più comprensibile il bilancio dell'Istituto, secondo per grandezza solo a quello dello Stato. Infine, anche in chiave anticorruzione si è proceduto alla pubblicizzazione di tutte le decisioni prese dall'Istituto e si sono adottate procedure per permettere segnalazioni di illeciti tanto al personale interno che a collaboratori esterni, rendendo il denunciante anonimo anche agli occhi del responsabile anticorruzione. L'Inps ha vinto nel 2018 il premio per l'amministrazione trasparente.

33. Schede “Inps a Porte aperte”

Com'era: Nessuna informazione disponibile sul sito istituzionale e nelle pubblicazioni dell'Istituto sulle differenze di trattamento previste per le diverse gestioni pensionistiche all'interno dell'Inps e sul loro rapporto con il metodo contributivo.


Com'è: Nella sezione “Inps a porte aperte” del sito istituzionale sono documentate le asimmetrie di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato e l'entità della deviazione degli importi riconosciuti rispetto alle pensioni contributive per diverse categorie di lavoratori. In particolare, analizzati i trattamenti riservati a 17 diverse categorie di lavoratori, appartenenti sia alla gestione pubblica (militari, prefetti, magistrati, professori universitari, personale della carriera diplomatica, personale della carriera prefettizia e componenti delle autorità amministrative indipendenti), che alla gestione privata (dirigenti iscritti al fondo ex Inpdai, ferrovieri, telefonici, elettrici, commercianti, lavoratori del comparto volo, clero, lavoratori dello spettacolo, personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sportivi professionisti). Messi in luce i regimi di favore concessi ai sindacalisti. Stimate e rese pubbliche misure dell'entità delle deviazioni dal regime contributivo nei diversi casi. Queste analisi hanno offerto il presupposto di proposte normative elaborate dall'Istituto per ridurre le cosiddette “pensioni di privilegio” create dalle deviazioni fra pensione effettiva e pensione contributiva a importi relativamente elevati.

34. Un bilancio più trasparente

Com'era: Rappresentazione del bilancio poco attenta alle grandezze su cui valutare la dirigenza dell'istituto. Mentre i valori complessivi del

bilancio dell'Inps sono superiori a 300 miliardi di euro, la dirigenza dell'Istituto è direttamente responsabile solo di una piccola parte di questi importi costituita dalle spese di funzionamento che si attestano su valori intorno ai 3 miliardi di euro (comprensivi delle spese per il personale) sulle quali non veniva sufficientemente posta l'attenzione al fine di misurare l'efficienza della macchina e i risultati di bilancio raggiunti. Il patrimonio dell'Istituto è stato eroso per la necessità di coprire i disavanzi di cassa per il pagamento di prestazioni istituzionali attraverso anticipazioni di bilancio. Ciò era dovuto a disallineamenti tra pagamenti e trasferimenti da parte dello Stato con accumulo di crediti nei confronti dello Stato e una non compiuta razionalizzazione dei trasferimenti stessi. Ritardi sistematici nel ciclo di bilancio.

Com'è: Messi in evidenza, separatamente dal resto del bilancio, i costi di funzionamento della macchina dell'Istituto, con raffronto internazionale, oltre che il contributo dell'Inps alla riduzione del debito pubblico mediante, tra le altre cose, l'efficientamento dei controlli sulle prestazioni e il contrasto all'evasione contributiva. L'attività di riconciliazione tra i capitoli dello Stato e quelli dell'Inps, assieme ad una costante analisi dei flussi di spesa, ha consentito di adeguare gli importi dei trasferimenti statali a copertura degli interventi di natura assistenziale alle effettive esigenze dell'Istituto. A seguito di questa attività, unitamente ad una migliore programmazione della gestione di cassa, le somme trasferite all'Inps dal bilancio dello stato vengono ormai quasi interamente riconosciute come trasferimenti definitivi, anziché come prestito tale da creare disavanzo di bilancio (nonostante fossero impiegate per garantire il pagamento delle prestazioni in virtù di leggi dello stato), evitando così l'erosione del patrimonio dell'Ente. È stata completata una compensazione fra poste attive e passive con lo Stato ed un consolidamento delle anticipazioni di bilancio necessarie per erogare prestazioni previste da leggi tale da riportare il patrimonio dell'Istituto ampiamente in territorio positivo. In collaborazione con l'associazione copernicani, nuova ed agile rappresentazione grafica del bilancio dell'istituto (vedi sotto). Ciclo di bilancio ripristinato nella tempistica prevista dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.



A partire dal preventivo 2016, riclassificazione dei dati di bilancio per missioni, secondo criteri e modalità concordate con i ministeri vigilanti e la Ragioneria Generale dello Stato. A partire dal Conto consuntivo 2017 vengono prodotti, a latere della documentazione ufficiale e a titolo di sperimentazione, i tre moduli principali di riclassificazione affiancando alla riclassificazione del Bilancio preventivo e consuntivo, decisionale e gestionale, redatto secondo lo schema del Piano finanziario anche il Conto Economico e lo Stato patrimoniale. Infine, nell'ambito del preventivo assestato 2018 è stata completata l'integrazione del bilancio per missioni e programmi nel bilancio finanziario decisionale, fornendo una rappresentazione innovativa di un documento di bilancio. Le lavorazioni effettuate, basate su transcodifiche, hanno consentito un risparmio notevole sui costi di adeguamento del sistema contabile e saranno in grado di generare tutti i documenti richiesti immediatamente.

L'Istituto nel periodo 2015-2018 ha proseguito nell'attività di riduzione dei costi. In particolare le spese correnti di funzionamento hanno avuto una consistente riduzione riportata nella tabella sottostante:

	S P E S E O b b l i g a t o r i e	V a r . i n %	S P E S E N o n o b b l i g a t o r i e	V a r . i n %		V e r s a m e n t o e c c o n o m i e
	2 . 9 8 1	- 9 , 9 1 %	8 5 8	- 4 , 7 7 %		6 2 2
	2 . 9 1 9	- 2 , 0 8 %	7 8 5	- 8 , 5 1 %		6 9 4
	2 . 9 2 3	0 , 1 4 %	7 4 0	- 5 , 7 3 %		7 3 6
	* 2 . 8 2 8	- 3 , 2 5 %	7 7 0	4 , 0 5 %		7 4 1

* al netto della sottoscrizione di quote di Fondi comuni di investimento immobiliare di euro 199 mln
Grandezze in migliaia di euro

35. Pubblicazione delle determinazioni sia del presidente che del direttore generale sul sito Inps

Com'era: prima dell'adozione del nuovo Regolamento di organizzazione venivano pubblicate solo alcune delle determinazioni adottate dal Presidente e nessuna delle determinazioni adottate dal Direttore generale.

Com'è: Al fine di garantire i massimi livelli di trasparenza, il nuovo "Regolamento di Organizzazione", ha previsto che l'Istituto pubblichi, di propria iniziativa "nel rispetto della normativa sulla privacy" tutte le "determinazioni adottate dal Presidente, dal CIV e dal Direttore generale" nell'apposita sezione del sito dedicata all'Amministrazione trasparente. Tali pubblicazioni costituiscono, pertanto, pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle previste per obbligo di legge, e consentono all'utenza di accedere alle decisioni assunte dei predetti organi.

36. Regolamento di rotazione

Com'era: non era presente un regolamento in materia di rotazione del personale, il principio di rotazione era però richiamato in alcune determinazioni presidenziali

Com'è: Nel 2018 è stato adottato il "Regolamento in materia di rotazione del personale". L'Anac ha analizzato il Regolamento ed ha rilevato di aver colto l'impegno dell'Istituto "nel prevedere forme di rotazione diverse (funzionale e territoriale) riferite alle varie categorie di personale... e alle varie situazioni... non tralasciando di prevedere disposizioni per il piano formativo e il monitoraggio della rotazione". All'esito dell'esame, "il Consiglio dell'Autorità...ha espresso il positivo apprezzamento sui contenuti del Regolamento..., ritenendolo coerente con le indicazioni dettate dall'Autorità" (nota Anac n. 72415 del 30.8.2018).

Il Regolamento in sintesi:

- enuncia specifici criteri per la rotazione dei dirigenti, dei coordinatori, anche generali, dei rami professionali legale, tecnico-edilizio, e statistico attuariale, del coordinatore generale medico legale e dei responsabili, centrali e territoriali, di unità operativa dell'area medico legale, nonché dei responsabili di posizione organizzativa. In particolare, la rotazione avviene al termine dell'incarico, pur essendo tuttavia prevista la possibilità di riattribuzione, in alcuni casi anche per più di due volte, dello stesso in presenza di motivate esigenze organizzative e/o funzionali.

- contiene disposizioni relative alla rotazione dei dipendenti in situazione di conflitto di interessi e dei dipendenti sottoposti a procedimento penale o disciplinare
- prevede un piano formativo per tutti i dipendenti non appartenenti ai ruoli dirigenziali e/o professionali e per il personale titolare di posizione organizzativa, nonché un sistema di monitoraggio della rotazione degli incarichi.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Completamento della riforma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (Rac)

È stato effettuato un lavoro di aggiornamento del Rac, essendo l'attuale regolamento in vigore dal 2005, per adeguarlo alle numerose modifiche intervenute nel codice degli appalti e in materia di programmazione. Relativamente agli aspetti contabili, l'Istituto si trova in una posizione di attesa in quanto sembra sia sempre imminente, ma non è ancora stato adottato, il Decreto attuativo necessario per il passaggio definitivo degli enti pubblici economici alle regole di contabilità contenute nel DPR 132 del 2013. Alla luce, però, della vetustà del regolamento attuale è quanto mai opportuna l'adozione di un nuovo regolamento di amministrazione e contabilità. Il testo redatto dal gruppo di lavoro incaricato di modificare l'attuale regolamento è stato strutturato tenendo conto dell'esigenza di gestire transitoriamente il passaggio dalle regole del DPR n. 97 del 2003 alle regole del DPR 132 del 2013.

G. MINORI COSTI E MAGGIORE QUALITÀ NEGLI ACQUISTI DI BENIE SERVIZI

L'Inps per lo svolgimento delle proprie attività ha bisogno di acquistare servizi di information technology, di telefonia mobile e fissa, servizi assicurativi e finanziari (convenzioni con gli istituti di credito per il pagamento delle pensioni), servizi postali (posta massiva), servizi di call center oltre che servizi per la manutenzione del proprio patrimonio, strumentale e da reddito. A inizio 2015, come segnalato dalla Delibera n. 662 del 18 luglio 2018 dell'Anac, l'Inps, soprattutto a livello territoriale, operava con una pluralità di approvvigionamenti di importi relativamente bassi, tarati sulle soglie al di sotto delle quali era possibile ricorrere all'affidamento diretto e alle procedure negoziate. Esistevano molteplici stazioni appaltanti che agivano ciascuna autonomamente, ancor più dopo l'incorporazione di Inpdap, Enpals ed Ipost. Nel campo dei servizi informatici si era prodotta una situazione di lock-in in cui alcuni grandi operatori a livello mondiale avevano acquistato un grande vantaggio sui concorrenti avendo avuto modo di conoscere a fondo i processi Inps. L'obiettivo delle misure adottate in questi quattro anni è stato quello di ripristinare a tutti i livelli condizioni di concorrenza negli approvvigionamenti, riuscendo al contempo a ridurre i costi e a migliorarne la qualità.

37. Centralizzazione degli acquisti:

Com'era: Contemporanea esistenza di una pluralità di stazioni appaltanti corrispondenti alle 20 Direzioni regionali e alle strutture centrali della Direzione generale, ciascuna con propria autonomia gestionale, organizzativa e di spesa (con i limiti posti dai vari regolamenti interni). Procedure sanzionate da Anac perché, inter alia, frazionate a livello locale con il frequente ricorso ad assegnazioni dirette.

Com'è: Siglato a metà 2015 protocollo di vigilanza preventiva Anac: vigilanza collaborativa preventiva finalizzata a verificare la conformità alla normativa di settore degli atti di gara. Alla luce delle prime interlocuzioni con Anac, è stato ridisegnato l'assetto organizzativo dell'Ente e istituita la Direzione centrale acquisti e appalti (DCAA), concentrando in un'unica struttura le competenze di approvvigionamento delle risorse per soddisfare i fabbisogni di tutti gli uffici, centrali e territoriali. Sono state, inoltre, emanate dalla tecnostruttura misure correttive volte all'immediato cambiamento delle procedure di acquisto dell'Inps. In particolare, è stata attribuita alla DCAA, in via sperimentale, la funzione di Stazione Unica Appaltante per ambito territoriale. Alle prime sei strutture territoriali oggetto di sperimentazione (Campania, Lazio, Lombardia e relative aree

metropolitane di Napoli, Roma e Milano) sono state riconosciute competenze in tema di rilevazione dei fabbisogni ed autonomi poteri di spesa solo per acquisizioni di valore inferiore a 40.000 euro, nonché la possibilità di inoltrare ordini (indipendentemente dal loro importo) sulla piattaforma informatica Inps di e- procurement, su Convenzione Consip o tramite Accordi quadro sottoscritti da DCAA. Tutto ciò che invece esula dai sopracitati ambiti viene acquisito dalla Stazione Unica Appaltante, anche avvalendosi del personale amministrativo e tecnico specializzato negli affidamenti di forniture, servizi e lavori funzionalmente incardinato nelle sei strutture.

Con tale strategia si è ridotta la parcellizzazione degli affidamenti, provvedendo all'aggregazione dei fabbisogni delle strutture territoriali e della Direzione generale, con la finalità di assicurare, oltre che il raggiungimento di adeguate economie di scala, l'uniformità di prassi e comportamenti, a garanzia di un modello di consumo nazionale adeguato e trasparente, utilizzando procedure informatiche innovative e quelle messe a disposizione da Consip. Il nuovo approccio alla centralizzazione degli acquisti ha riguardato anche la standardizzazione della documentazione e delle procedure di gara.

38. Digitalizzazione e cruscotto di monitoraggio delle gare di appalto

Com'era: Scarsa standardizzazione dei processi e delle procedure con duplicazioni e/o sovrapposizioni nelle attività svolte; pressoché inesistente informatizzazione del processo di approvvigionamento; scarsa sinergia centro-territorio a discapito di un governo unitario del processo di spesa; scarsa efficacia del presidio delle attività trasversali, sia dei servizi pre-affidamento (raccolta dei fabbisogni, pianificazione strategica degli acquisti, analisi di mercato, ecc.) che di quelli post-affidamento (ciclo passivo, controlli, customer satisfaction), i c.d. servizi a “valore aggiunto”; inadeguato sistema di monitoraggio degli approvvigionamenti; debolezza dei processi di reporting e di controllo della spesa; difformità di prassi e comportamenti sia a livello centrale che territoriale; disomogeneità nella predisposizione della documentazione di gara.

Com'è: Messa in esercizio del “Cruscotto di monitoraggio procedure di acquisto”, in grado di assolvere non solo le funzioni informative rispetto allo stato delle procedure in essere ma, attraverso la storicizzazione dei dati su più anni, anche quelle di trasparenza e di analisi strutturata e comparativa delle performance realizzate in termini di efficacia, continuità, tempestività e qualità. In questo modo il cruscotto è un valido strumento nelle attività di coordinamento e programmazione strategica, consentendo la visibilità sintetica e in tempo reale dell'andamento dei

processi di acquisto, il controllo circa la puntuale esecuzione delle gare, la coerenza con i budget definiti, la realizzazione di risparmi e, più in generale, il raggiungimento dei target prefissati, favorendo l'individuazione di eventuali scostamenti e la conseguente definizione di azioni correttive. Implementazione sistema gestionale amministrativo contabile (Sigec), con nuove funzionalità riguardanti: l'informatizzazione di tutto il processo di programmazione e rilevazione dei fabbisogni, gestione delle proposte di gara, con inserimento a sistema del Piano gare, dello Scadenario, acquisizione del Codice gara e del Codice unico di intervento (Cui); realizzazione di un "Dossier contrattuale", consistente nello sviluppo e alimentazione di apposite cartelle digitali sul sistema Sigec, suddivise per fase del processo di approvvigionamento-tematica, funzionali alla catalogazione e messa a disposizione di tutta la documentazione di gara; gestione dell'Albo Fornitori. Avvio del processo di digitalizzazione dei documenti presenti a sistema (Sigec) a partire dalla proposta di liquidazione e richiesta d'impegno che, oltre a favorire la dematerializzazione, consente di monitorare il rispetto dei termini previsti per l'esecuzione contrattuale. Dematerializzazione delle procedure di gara attraverso l'utilizzo, a titolo gratuito, del sistema informatico di negoziazione Asp (Application Service Provider), piattaforma telematica di proprietà del MEF, da avvalersi nei casi in cui non siano disponibili gli ordinari strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip (Mepa, Sdapa, Convenzioni, Accordi quadro ecc.).

39. Riduzione del lock-in nei servizi informatici

Com'era: Istituto obbligato ad autorizzare il proseguimento nella manutenzione di prodotti "core" per i quali sono stati effettuati nel tempo importanti investimenti sia nell'acquisto di prodotti che negli sviluppi e servizi correlati. Altrimenti, l'Istituto si sarebbe trovato costretto, alla scadenza del periodo di manutenzione, ad affrontare oneri economici del tutto sproporzionati per il riacquisto delle licenze software (cd. restatement), come imposto dalle politiche di licensing dei maggiori produttori a livello mondiale.

Com'è: In coerenza con le raccomandazioni di Agid e Anac, attivato un percorso finalizzato a:

- consolidare il patrimonio di software applicativo ed ottimizzare l'infrastruttura in uso;
- ridurre i costi di gestione / evoluzione dell'attuale Sistema informativo;

- ridurre, ogni qualvolta risulti tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, le preesistenti situazioni di “vendor lock-in”.

La gara per l'acquisizione di Servizi di "Application Development and Maintenance (Adm)" (maggio 2016), con base d'asta di 360 milioni di euro (Iva esclusa) e durata contrattuale di 4 anni, ha modificato radicalmente le procedure di gara per favorire maggiore concorrenza e migliore qualità.

In particolare:

- Nella nuova procedura di gara è stato superato il vincolo dei lotti esclusivi. Di conseguenza, mentre in precedenza un concorrente poteva aggiudicarsi un solo lotto, con la nuova gara è possibile per una società aggiudicarsi fino ad un massimo di due lotti. Questo cambiamento è volto a favorire una maggiore competitività.
- Mentre nella precedente gara ognuno dei lotti era focalizzato o sulla tipologia di applicazioni o sulla architettura del sistema informativo, la nuova gara è impostata per domini applicativi legati ai servizi erogati (entrate e contributi, prestazioni pensionistiche e gestione del conto assicurativo, assistenza e sostegno al reddito). Questo implica che il fornitore dovrà garantire tutte le attività necessarie per un determinato servizio. Questa modifica è stata effettuata in un’ottica di miglioramento della qualità del servizio.
- Sono stati scorporati i progetti di innovazione di dimensioni e impatti rilevanti per i quali è stata prevista una specifica gara. Ciò significa che per i progetti di sviluppo di nuovi software si ricorrerà alla convenzione Consip. Questo consente una accelerazione dei tempi.
- I documenti di gara sono stati sottoposti ad un controllo preventivo dell'Autorità Anticorruzione, come previsto dal protocollo firmato tra Inps e Anac nel giugno 2015. Questo protocollo prevede, tra l'altro, una verifica preventiva della documentazione e degli atti di gara, con l'intervento diretto, anche ispettivo, da parte dell’Anac.
- Per maggiori informazioni si veda la scheda, pubblicata nella sezione del sito “Inps a porte aperte”, dedicata alla nuova gara informatica.

La tabella che segue indica le più significative procedure IT, concluse o in fase di aggiudicazione, e i risparmi strutturali di spesa a queste associate.

OGGETTO	B A S E D ' A	% R I B A S	RI SP AR MI IN TE R
---------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

	S T A (a l n e t t o d i I V A)	S O M E D I O	M I N I A S S O L U T I (al n e t t o d i I V A)
Application Development and Maintenance	3 5 5. 7 8 1. 1 4 6	5 2 %	cir ca 18 5. 00 0. 00 0
Servizio di Contact Center	1 8 2. 8 9 0. 7 9 1	p r o c e d u r a i n c o r s o 3 0	Ris par mi o sti ma to cir ca 60. 00 0.0 00 pr oc ed ur a in co rs o

		% s t i m a t o	
Servizi di supporto sistemistico alla gestione del sistema informatico dell'Inps	1 6 3. 1 8 8. 2 7 6	7 0 %	cir ca 11 4. 20 0. 00 0
Servizi relativi al nuovo sistema di Business Intelligence - Sviluppo Software e Servizi Applicativi	7. 3 2 1. 9 6 7	3 5 %	cir ca 2. 60 0. 00 0
Centrali telefoniche 7 (Accordo quadro Consip)	5. 7 4 0. 6 2 6	-	-

40. Gara Contact center e clausola sociale

Com'era: L'Istituto ha sempre provveduto in autonomia ad indire gare ad evidenza pubblica per la gestione dei servizi di Contact center, condividendo con Inail ed Equitalia le infrastrutture e i servizi. Consip ha ritenuto impraticabile l'attivazione di una specifica convenzione per il servizio di Contact center Inps-Inail-Equitalia, sia per la peculiarità dei servizi richiesti (in particolare il servizio operatori, lo sviluppo software e il supporto specialistico), sia per il relevantissimo impatto economico dell'iniziativa.

Com'è: È stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario, attualmente nella fase di verifica dell'anomalia delle offerte, volta all'affidamento della fornitura del servizio di Contact Center Inps-Equitalia per un valore complessivo di quasi 183 milioni euro (Iva esclusa). Tale procedura, suddivisa in 3 lotti (e non più in 1 come il precedente contratto), oltre a garantire una significativa evoluzione del servizio di Contact center, fornirà l'erogazione di un servizio di Sviluppo Software e personalizzazione / parametrizzazione della piattaforma applicativa, finalizzato alla progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi componenti l'infrastruttura. Con tale appalto sono state, altresì, previste importanti clausole per tutelare i livelli occupazionali esistenti e per evitare delocalizzazioni produttive. La procedura, sottoposta a vigilanza Anac, è intesa come soluzione "ponte" rispetto all'espletamento della successiva gara, anche grazie all'internalizzazione dell'infrastruttura (hw/sw).

41. Definizione rapporti credito/debito con Poste Italiane

Com'era: L'Istituto intrattiene circa 400 rapporti di conto corrente con Poste Italiane, attraverso i quali la Società svolge oltre al servizio di pagamento delle pensioni erogate ai propri correntisti o in contanti, anche il servizio di incasso per conto dell'Istituto e si avvale di ulteriori servizi di natura commerciale. La diversità di interpretazioni di clausole contrattuali nonché la complessità dei rapporti ha prodotto, nel tempo, il mancato pagamento di alcuni crediti reciproci. In particolare, l'Istituto aveva più volte richiesto a Poste Italiane il rimborso di ratei pensionistici pagati dopo il decesso del pensionato per periodi precedenti il 31 agosto 2009 e da ultimo quantificati in circa 67,1 milioni di euro, mentre Poste aveva richiesto il pagamento di servizi commerciali di diversa natura per i quali vanta crediti relativi anche ad anni antecedenti il 2012 per un importo complessivo di circa 43,5 milioni di euro.

Com'è: Poste Italiane sarà un partner di primaria rilevanza per l'Istituto anche in vista dell'avvio del Reddito di Cittadinanza. Attraverso un'attività congiunta si è arrivati ad un accordo ricognitivo che ha

consentito alle rispettive organizzazioni di vedere soddisfatti i propri crediti. L'Inps potrà così realizzare una plusvalenza di circa 59 milioni.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Completamento del processo di centralizzazione degli acquisti: Aggiornamento/implementazione della piattaforma e-procurement con nuovi cataloghi di forniture e servizi per acquisti centralizzati. Implementazione della piattaforma SUE (Sistema Unico di Economato) con una serie di nuovi moduli funzionali e progressiva estensione a tutto il territorio nazionale. Graduale estensione, nel triennio 2019/2021, della Stazione Unica Appaltante a tutto il territorio, lasciando in capo alle Direzioni regionali le sole competenze per gli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori:

- di valore inferiore a 40.000 euro o, indipendentemente dal loro importo:
- su piattaforma e-procurement;
- su convenzione Consip;
- tramite Accordi quadro sottoscritti da DCAA.

Completamento della digitalizzazione degli acquisti: L'Istituto vuole procedere alla digitalizzazione/dematerializzazione di tutte le fasi del processo di acquisto. È prevista inoltre l'introduzione di un sistema automatizzato delle operazioni attualmente svolte da operatori Inps per le verifiche ex art. 80 del Codice degli appalti, tramite la digitalizzazione di una larga parte delle attività con una conseguente riduzione delle energie attualmente necessarie. Tale intervento consentirà anche di migliorare la qualità delle verifiche.

H. DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE

L'obiettivo di queste misure è stato quello di permettere all'Istituto di concentrarsi sul suo core business, fornire protezione sociale. Di qui la scelta di dismettere interamente il patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto e di valorizzare le strutture sociali in un progetto che risponde alle funzioni sociali dell'Inps, come il piano di senior housing volto anche a favorire l'arrivo di pensionati dall'estero e il ripopolamento delle aree interne.

42. Piano di dismissione degli immobili da reddito dell'Istituto

Com'era: L'Inps impegnava risorse umane e finanziarie ingenti per gestire direttamente o in outsourcing un patrimonio di circa 30.000 unità immobiliari, residenziali, commerciali e secondarie, per un valore stimato

di circa 2,4 miliardi, in larga parte costituite dalle unità residuali retrocesse in proprietà in occasione della chiusura delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2. Una legge del 2012 obbligava l'Inps a conferire interamente il proprio patrimonio immobiliare da reddito a fondi immobiliari chiusi istituiti e gestiti da Invimit Sgr S.p.A., creando una situazione di impasse in quanto una parte del patrimonio, per effetto delle disposizioni normative che avevano regolato le operazioni di cartolarizzazione, poteva essere unicamente oggetto di vendite dirette ai conduttori.

Com'è: Non appena una modifica normativa (nell'aprile 2017) ha rimosso l'obbligo di conferimento dell'intero patrimonio a Invimit Sgr S.p.A., l'Istituto ha adottato, per la prima volta dopo lungo tempo, il Piano triennale di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, elaborando, in tale occasione anche i criteri generali a cui ispirare l'attività di disinvestimento.

Con il piano l'Istituto si è posto l'obiettivo di dismettere il patrimonio immobiliare non dedicato alle attività istituzionali dell'Inps, valorizzandolo e rendendone più efficiente la gestione anche mediante il conferimento parziale al Fondo immobiliare pubblico i3-Inps, istituito e gestito da Invimit Sgr S.p.A., in linea con le previsioni normative. Ad oggi sono stati conclusi quattro apporti al fondo i3-Inps per un totale di circa 300 milioni di euro. Al Fondo, che avrà una durata massima di 20 anni, saranno progressivamente conferiti immobili di proprietà dell'Istituto per un valore complessivo di 800 milioni di euro. La politica di investimento del Fondo i3-Inps si basa sulla gestione, valorizzazione e parziale dismissione del patrimonio, mediante strategie diversificate in base alle caratteristiche dei singoli immobili. Il Fondo persegue un obiettivo di rendimento del 4%, mediante la messa a reddito e la dismissione del patrimonio immobiliare conferito e, attraverso la cessione delle quote di partecipazione, potrà contribuire alla riduzione del debito pubblico.

Inoltre, nell'ambito del percorso di progressiva dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale, l'Istituto sta procedendo alla vendita diretta delle singole unità immobiliari, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 410/2001 (vendita in opzione ai conduttori regolari, vendita agli occupanti che si regolarizzano, vendita mediante asta pubblica). Sono stati sin qui messi in vendita diretta sul mercato immobili per un controvalore di 133 milioni di euro; gli incassi ad oggi realizzati superano i 22 milioni di euro; sono state avviate alla stima circa 10 mila unità che saranno messe in vendita prossimamente.

E' stato anche adottato il Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, al fine di collocare l'attività di dismissione all'interno di un quadro di riferimento organico, garantendo trasparenza ed imparzialità

nelle procedure di vendita ed assicurando l'armonizzazione delle medesime anche rispetto alla diversa natura dei portafogli coinvolti nelle operazioni di cessione e valorizzazione, e sono state sottoscritte due convenzioni: una con l'Agenzia delle Entrate per la stima delle unità immobiliari oggetto di dismissione ed una con il Consiglio nazionale del notariato per le aste immobiliari (sia telematiche che di tipo tradizionale).

43. Piano di valorizzazione di strutture sociali come “senior housing”

Com'era: L'Istituto è proprietario di diverse strutture sociali: convitti e scuole, case di riposo, case vacanza, colonie marittime e montane. Molte di queste strutture risalgono all'epoca del ventennio fascista, quando, per alcuni degli enti successivamente incorporati dall'Istituto, all'ordinaria attività di erogazione di prestazioni previdenziali in denaro, si affiancava la gestione diretta di servizi rivolti agli iscritti ed ai familiari degli stessi. Alcune sono aperte ed erogano tuttora servizi ad alcune categorie di assicurati (dipendenti pubblici e loro familiari che finanziano tali prestazioni con la trattenuta contributiva dello 0,35% sulla propria retribuzione, iscritti al soppresso Enam, iscritti al soppresso Ipost). Altre sono andate progressivamente in disuso, perché non era economicamente conveniente investire risorse per ristrutturarle e adattarle alle nuove esigenze e preferendo fornire i servizi con modalità alternative. Esistono inoltre vincoli di destinazione, che ne limitano le possibilità di valorizzazione.

Com'è: In considerazione dei rilevanti oneri finanziari e delle complessità di natura tecnica connessi agli interventi in via diretta sugli immobili in questione, l'Istituto ha promosso, d'intesa con Invimit Sgr SpA, l'istituzione di un fondo immobiliare specificamente dedicato alla rifunzionalizzazione e valorizzazione delle strutture sociali e degli altri immobili a vocazione ricettiva in disuso: il Fondo i3-Silver. A questo Fondo, istituito e gestito da Invimit Sgr SpA sono stati conferiti immobili selezionati per essere riconvertiti a «senior housing», per rispondere alla crescente domanda di soluzioni residenziali specificamente dedicate alla «terza età», in considerazione delle tendenze demografiche. Ad oggi sono stati conferiti al Fondo i-3 Silver n. 4 immobili (siti a Venezia, Verona, Giulianova e Spoleto) per un valore di apporto di circa 16 milioni di euro. Gli immobili conferiti sono stati oggetto di attività di progettazione finalizzate alla riconversione in residenze, appositamente pensate per la domanda proveniente dalla “terza età”, dotate di una serie di servizi collettivi in grado di coniugare le esigenze di indipendenza con quelle di socialità ed assistenza. Invimit Sgr SpA prevede di realizzare investimenti per la valorizzazione degli immobili per oltre 24 milioni di Euro, dotandoli così di una nuova vita e permettendo la loro reintegrazione nei rispettivi tessuti

urbani, attraverso la liquidità derivante dalla sottoscrizione delle quote del fondo da parte di altri investitori istituzionali (principalmente il Fondo i-3 core partecipato per la quasi totalità dall’Inail).

44. Apertura al pubblico sedi e museo Wedekind e creazione del museo multimediale Com’era: Gran parte del patrimonio artistico dell’Inps si è costituito nel secondo dopoguerra in virtù di leggi (a partire dalla cosiddetta legge del 2% del 1949 - Legge 29 luglio 1949, n. 717) che obbligavano gli enti pubblici a impegnare in opere d’arte una cifra non inferiore al 2% della spesa prevista per la costruzione di edifici destinati ad uso funzionale o strumentale. Ciò ha inevitabilmente dato alla raccolta un carattere quanto mai disomogeneo, ma non ha impedito che, ad oltre un secolo dalla sua fondazione, l’Inps abbia accumulato un patrimonio artistico cospicuo, diversificato e dotato di diversi capolavori, facendosi carico in molteplici episodi di un vero e proprio mecenatismo, significativo per il contesto artistico italiano. Gran parte dei beni artistici si trovavano dislocati nei diversi edifici che costituiscono patrimonio immobiliare dell’ente. Per questo, il patrimonio artistico dell’Inps, negli anni, è stato raramente stato esposto al pubblico per una fruizione esterna. **Com’è:** In occasione della giornata Inps porte aperte “Welfare”, tenutasi il 21 maggio 2016, e poi delle celebrazioni dei 120 anni dell’Inps è stata creata una mostra, oggi permanente, delle principali opere d’arte in possesso dell’Istituto. La mostra è visitabile dalle scolaresche, in alcuni giorni del mese, previa prenotazione. È stato inoltre creato un museo multimediale, progetto che nasce dall’intento di restituire ai cittadini la fruizione del patrimonio storico- artistico che rappresenta parte dell’identità culturale dell’Inps. Accedendo sul sito alla pagina dedicata al Museo si può conoscere la storia della costruzione di questo patrimonio, costituito da opere d’arte moderna e contemporanea ed esplorare le opere del patrimonio organizzate in percorsi tematici. Il Museo è presso la sede centrale in Roma di Piazza Colonna, divenuta negli ultimi 4 anni sede di rappresentanza e di relazioni aperte col pubblico e coi mezzi di informazione, con sale messe in affitto per eventi (entrate di circa 70.000 euro nel 2018).

45. Riduzione delle società partecipate e dismissione del patrimonio mobiliare Com’era: al 31 dicembre 2016 l’assetto complessivo delle partecipazioni societarie dell’Inps era il seguente.

Ragione sociale /	F o	Q
-------------------	--------	---

Denominazione	r m a g i u r i d i c a d e l l' E n t e	u o t a % p a r t e c i p a z i o n e
ITALIA PREVIDENZA - SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI PER LA PREVIDEN- ZA INTEGRATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA S.I.S.P.I. S.P.A.	S o c i e t à p e r a z i o n i - c o n t r o l l a t a	1 0 0 %
INPS GESTIONE IMMOBILIARE - IGEI - S.P.A. in liquidazione	S o c i e t à p e r	5 1 %

	a zi o ni in li q ui d a zi o n e- c o n tr o ll at a	
EQUITALIA S.P.A.	S o c i e t à p e r a z i o n i - p a r t e c i p at a	4 9 %
IDEA FIMIT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO	S o	2

SOCIETA' PER AZIONI	ci et à p er a zi o ni - p a rt e ci p at a	9, 6 7 %
INTESA SANPAOLO SPA	S o ci et à p er a zi o ni - q u o ta ta	0, 0 6 %
BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA	S o ci et à p	0, 1 7 %

	er a zi o ni - q u o ta ta	
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.	S o ci et à p er a zi o ni - q u o ta ta	0, 0 0 0 0 1 2 %
PARMALAT S.p.A.	S o ci et à p er a zi o ni - q	0, 0 0 0 4 6 3 %

	u o ta ta	
--	--------------------	--

In particolare, l’Inps deteneva partecipazioni di controllo in due società: SISPI – Italia Previdenza SpA, costituita nel 2001, di cui l’Istituto possiede la totalità delle azioni a seguito dell’incorporazione di Ipost e Igei SpA in liquidazione, costituita nel 1992 e posta in liquidazione nel 1996, di cui l’Inps possiede il 51% delle azioni (il 49% delle azioni è di proprietà di soci privati). Sispi svolgeva principalmente attività di natura amministrativo contabile in ambito previdenziale e contributivo, con un organico di 35 dipendenti.

Igei si occupava della gestione del patrimonio immobiliare originario dell’Inps e di quello degli enti minori incorporati nel corso del tempo, con un organico di 16 persone. Igei ha proseguito nello svolgimento di tale attività anche dopo la messa in liquidazione della società.

Com’è: Si è deciso di mantenere la partecipazione nella società Sispi, anche in ragione dei risultati d’esercizio costantemente positivi, adeguandone lo Statuto per rendere possibile la qualificazione della stessa come “in house” rispetto all’Istituto. Conseguentemente, è stata presentata all’Anac la domanda di iscrizione dell’Istituto nell’Elenco delle “società” in house ed è stato sottoscritto uno specifico “Accordo di servizio tra Inps e Italia previdenza – Sispi SpA per lo svolgimento di attività e servizi collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie”.

Si è invece proceduto alla chiusura di fatto della società Igei, che era in liquidazione da ben 22 anni. La società ha completamente cessato l’attività di gestione immobiliare dal 30 aprile 2018. Igei dal 30 settembre 2018 non ha più personale dipendente. Non è stato tuttavia possibile cancellare la società dal registro delle imprese entro il 31 dicembre 2018 a causa dei contenziosi avviati nei confronti della società da alcuni Soci privati.

Con riferimento alle partecipazioni societarie non di controllo, l’INPS ha ceduto nel 2015 all’INAIL 6.000 quote di partecipazione al capitale sociale della Banca d’Italia per un controvalore pari ad Euro 150.000,00, al fine di garantire il rispetto della previsione normativa (legge n. 5 del 2014) che ogni partecipante non possa possedere, direttamente o indirettamente, una quota di capitale superiore al 3%, pari a 9.000 quote.

Lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia ha previsto la riattribuzione dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate. In linea con quanto sopra, nel giugno 2017, è stato stipulato l’atto di cessione all’Agenzia delle Entrate della partecipazione di minoranza detenuta dall’Istituto nella società Equitalia

SpA, sulla base del valore nominale del Capitale Sociale inizialmente sottoscritto.

Inoltre, nel dicembre 2018, l'Inps ha ceduto la propria partecipazione nella società DeA Capital Real Estate Sgr, al socio di controllo DeA Capital SpA. La cessione ha fatto registrare una plusvalenza di oltre 20 milioni di Euro (pari a più del 100%) rispetto al valore di carico della partecipazione, acquisita in occasione dell'incorporazione di Inpdap ed Enpals. Infine, nel corso del 2018, sono state cedute anche le partecipazioni di entità minore nelle società quotate Beni Stabili SIIQ, Unicredit SpA e Parmalat SpA.

A causa della elevata volatilità che ha contraddistinto il mercato azionario italiano nel 2018, non è stata ancora ceduta la partecipazione detenuta in Intesa Sanpaolo, il cui valore assoluto (ancorché marginale rispetto alla capitalizzazione complessiva del titolo) è assai significativo nell'ambito dei volumi quotidianamente negoziati sul mercato. Per tale ragione, l'esecuzione dell'ordine di cessione sul mercato avverrà su un periodo temporale più ampio.

46. Internalizzazione gestione archivi cartacei Inps

Com'era: A seguito di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'Inps aveva affidato, a partire dall'agosto 2008 e fino al 31 luglio 2017, il servizio centralizzato di archiviazione, custodia e gestione dei fascicoli e dei documenti dell'Istituto, alla società Delta Uno Servizi S.p.A., già affidataria del servizio a seguito di precedente trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, per il periodo 1999- 2008. Il contratto prevedeva, inter alia, un contingentamento nella restituzione del materiale documentale tale da comportare una sostanziale ultrattività contrattuale per almeno altri 8 anni oltre la durata inizialmente prevista di 9 anni.

Com'è: È stata avviata la fase di disistivaggio del materiale custodito dalla società Delta uno Servizi (da agosto 2017 sono state riprese in carico oltre 2.500 tonnellate di materiale). Nel dicembre 2017, inoltre, l'Istituto ha avviato un contenzioso con la società per la mancata attività di classificazione archivistica alla base dell'affidamento dell'incarico stesso. Nel contenzioso, oltre alla richiesta di adempimento della classificazione archivistica dovuta (e in subordine la risoluzione per inadempimento), è stato richiesto anche di accertare la nullità delle clausole contrattuali che impongono un limite quantitativo per il disistivaggio

giornaliero oltre alla richiesta di risarcimento per i danni subiti dall'Istituto quantificato in più di 100 milioni di euro. Più in generale, si è provveduto a dare seguito al principio di internalizzazione complessiva degli archivi documentali dell'Istituto, attraverso la realizzazione del PAN (Polo Archivistico Nazionale) mediante l'indizione di apposite procedure di gara per la rifunzionalizzazione e l'allestimento ad uso archivio di immobili di proprietà dell'Istituto, in cui far confluire progressivamente il materiale documentale degli archivi di deposito e storici dell'Istituto. Contemporaneamente, è stato avviato il censimento di tutti gli archivi di deposito interni del territorio attraverso l'applicativo GAC (Gestione Archivi Cartacei), al fine di operare la ricognizione complessiva del materiale documentale presente, sviluppando una cultura organizzativa di tipo archivistico particolarmente attenta anche allo scarto documentale, come dettato dalla recenti norme in tema di spending review (ad oggi già censiti oltre 400.000 metri lineari di materiale documentale ed avviati al macero nel 2018 circa 20.000 ml di documentazione scartabile).

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Convenzione con ISMEA per la valorizzazione dei terreni agricoli

Nell'ambito del proprio vasto patrimonio immobiliare, l'Inps è proprietario anche di una componente fondiaria costituita da circa 1800 particelle catastali di terreni, di superficie complessiva pari a oltre 19 milioni di mq, riconducibili a circa 218 aree fondiarie, prevalentemente costituite da terreni agricoli o a vocazione agricola, distribuite in modo disomogeneo sul territorio nazionale e non interessate dalle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2. Con l'avvio del piano di investimento e disinvestimento 2018-2020 si sono individuate soluzioni specifiche per la dismissione dei terreni di proprietà dell'Istituto. In particolare, è stato siglato un protocollo d'intesa con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea (ente pubblico competente per l'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali che investono il settore agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura), finalizzato a verificare la praticabilità di una più strutturata collaborazione nelle attività di dismissione dei terreni di proprietà dell'Istituto, attraverso la "Banca delle terre agricole", gestita da Ismea stessa. E' al momento in corso di definizione una apposita convenzione, al fine di disciplinare l'attività di valutazione immobiliare e di dismissione dei terreni ad utilizzo agricolo di proprietà dell'Inps.

Gara per il nuovo gestore

L'Istituto, considerata la scadenza prevista nel mese di dicembre 2018 del contratto stipulato in data 18 dicembre 2015 con la Romeo Gestioni Spa, ha indetto nel mese di ottobre 2018 la nuova procedura per l'individuazione del gestore a cui affidare i servizi di gestione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Inps.

La procedura indetta è relativa alla gestione di tutto il patrimonio immobiliare non strumentale dell'Istituto.

La consistenza del patrimonio immobiliare oggetto della gara è di circa 28.500 unità immobiliari; il valore annuo dei corrispettivi riconosciuti al gestore, stimato per l'individuazione della base d'asta, è pari a €18.000.000. Tenuto conto dell'avvenuta pubblicazione della gara per la selezione del nuovo gestore, nel rispetto delle previsioni contrattuali, è stata disposta una proroga semestrale, fino al 10 giugno p.v., del contratto con la Romeo Gestioni spa, fatta salva la facoltà che l'Istituto si è riservato di recedere ad nutum nel caso in cui la gara indetta venga aggiudicata prima di tale data.

I. VALUTAZIONE POLITICHE PUBBLICHE

Gli archivi dell'Inps rappresentano la migliore fonte di informazione statistica sul sistema previdenziale, sul mercato del lavoro e, in generale, sul sistema del welfare italiano. Gli archivi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, il casellario dei pensionati, i dati sulle prestazioni a sostegno della famiglia, solo per fare alcuni esempi, sono fondamentali per la ricerca applicata socio economica. Con gli interventi riassunti qui sotto si è voluto rendere questi dati fruibili per la valutazione ex-ante dell'impatto sui conti pubblici delle misure prese in considerazione nella programmazione di bilancio oltre che permettere il loro utilizzo dalla comunità scientifica, orientando progetti di ricerca dei migliori studiosi a livello internazionale verso aree considerate strategiche per le politiche del lavoro e sociali in Italia. Nell'ambito di questo programma sono state eseguite rigorose valutazioni di politica economica. L'Istituto ha attuato, sulla linea delle direttive europee, progetti per rendere disponibili all'esterno i propri osservatori statistici con le relative date di aggiornamento.

47. Ampliamento del numero e dell'accessibilità degli osservatori statistici

Com'era: Erano disponibili sul sito alcuni osservatori statistici di cui una parte disponibile solo in formato pdf, senza perciò poter svolgere elaborazioni. L'Istituto era sprovvisto di un calendario delle pubblicazioni, potendo quindi discrezionalmente variare la data di rilascio delle statistiche.

Com'è: Creazione di nuovi osservatori e preparazione di metafile che

permettono a tutti di ottenere statistiche combinando diverse dimensioni (ad esempio età, genere, area di residenza). I nuovi osservatori riguardano le assunzioni e separazioni nel settore privato per tipologia di contratto di lavoro (osservatorio sul precariato), le visite di controllo sulle assenze per malattia (osservatorio sul polo unico della medicina fiscale), l'attuazione del Reddito di Inclusione. Progettazione di nuovi osservatori sul lavoro nel settore pubblico, sulla struttura delle retribuzioni, sulla disabilità, sui flussi di entrate contributive e sulle diverse forme di anticipo pensionistico. Fissato un calendario delle pubblicazioni.

48. Regolamento dell'accesso ai dati dell'Istituto

Com'era: Non esisteva regolamento unico ma erano presenti diverse regole e convenzioni, alcune delle quali onerose con alcune università e centri di ricerca e ampiamente discrezionali.

Com'è: L'Inps si è dotato di un regolamento, in ottemperanza alle regole della privacy, che determina le modalità e i criteri per l'accesso ai dati amministrativi per finalità informative e scientifiche. In particolare, il regolamento definisce tre modalità per la diffusione e l'accesso ai dati:

- 1) Gli osservatori statistici: questi osservatori, che contengono dati aggregati, sono pubblici, liberamente consultabili e aggiornati regolarmente secondo un calendario pubblicato sul sito;
- 2) File standard per la ricerca: sono campioni di microdati anonimizzati il cui accesso è disponibile per finalità di ricerca previa richiesta e valutazione del coordinamento generale statistico attuariale;
- 3) File VisitInps: sono file di microdati che costituiscono una banca dati omnicomprensiva delle informazioni principali detenute dall'Istituto. Questi dati sono accessibili solo in forma anonima e solo all'interno di strutture Inps abilitate. Questi dati vengono gestiti esclusivamente dalla direzione centrale studi e ricerche e per accedervi è necessario essere vincitori di uno dei bandi VisitInps Scholars.

Inoltre, è possibile richiedere, a pagamento, la fornitura di dati aggregati (non individuali) qualora non disponibili sugli osservatori già pubblicati sul sito.

49. Apertura e digitalizzazione degli archivi storici Inps

Com'era: Archivi storici Inps poco conosciuti e valorizzati. Dati cartacei su carriere contributive (marche) risalenti agli inizi del secolo scorso destinati al macero.

Com'è: Avviato processo per ricostruire storie contributive dei lavoratori italiani nei 120 anni di storia dell'Istituto. Firmata una convenzione con Banca d'Italia e Mibac per la valorizzazione degli archivi storici dell'Inps, tramite campionamento e digitalizzazione degli archivi cartacei.

50. Progetto VisitInps Scholars:

Com'era: I dati elementari dell'Inps venivano concessi con estrazioni campionarie dagli archivi, sulla base di convenzioni bilaterali con alcune università e istituti di ricerca prescelti senza criteri definiti. L'Istituto non orientava ricerche su aree di proprio interesse e, quindi, traeva scarsi benefici dal lavoro di ricerca per le proprie attività istituzionali.

Com'è: Nel 2015 Inps ha avviato il progetto VisitInps Scholars attraverso il quale gli aggiudicatari dei bandi di selezione possono accedere agli archivi amministrativi dell'Istituto trascorrendo un periodo di studi presso la Direzione centrale Studi e Ricerche, con l'intento di incoraggiare la collaborazione tra ricercatori e i funzionari dell'Istituto nel fornire analisi e valutazioni nelle aree di ricerca indicate come strategiche dall'Istituto. Il progetto VisitInps, finanziato grazie ad alcuni sponsor (che hanno sin qui versato circa 700.000 euro), ha reso le basi dati Inps fruibili da una comunità sempre più ampia di studiosi qualificati permettendo all'Inps di diventare una fonte di idee, di ricerca, di analisi e di monitoraggio delle politiche legate al mercato del lavoro e al welfare state italiano. Ad oggi sono stati portati a termine 4 bandi VisitInps, sono stati aggiudicati 109 progetti di ricerca e sono stati pubblicati sul sito un totale di 17 WorkInps paper di ricerche concluse. I VisitInps Scholars provengono da alcune delle più prestigiose università e enti di ricerca del mondo tra cui: MIT Boston, Harvard University, Stanford University, University of California Berkeley, London School of Economics, Oxford University, New York FED, European University Institute, EIEF, Queen Mary College, Northwestern University, Banca d'Italia, Collegio Carlo Alberto, Università Bocconi, Università Federico II di Napoli.

Sul sito [INPS/ VisitInps scholars / Pubblicazioni / WorkINPS Papers](#) è possibile scaricare i WorkINPS paper pubblicati.

Alcuni dei risultati delle ricerche VisitInps sono stati inoltre inseriti come approfondimento all'interno dei rapporti annuali dell'Istituto.

51. Ricostruzione servizio studi e modello di microsimulazione

Com'era: Servizio Studi esistente solo sulla carta. Modello di microsimulazione abbandonato.

Com'è: Direzione Studi e Ricerche attiva nella valutazione ex-ante ed ex-post delle politiche pubbliche nelle materie istituzionali. E' già in uso un modello di microsimulazione statico "tax benefit", che modella tutta la tassazione e i benefici presenti nel sistema italiano. Utile per valutare qual è l'impatto redistributivo delle riforme del sistema di protezione sociale. Il modello Inps si caratterizza per il fatto di avere una base dati integrata con archivi amministrativi Inps e archivi fiscali. È stato di grande utilità nel valutare le diverse proposte di Reddito di Cittadinanza.

52. Proposta "Non per cassa ma per equità"

Com'era: Inps non aveva mai formulato proposte organiche di riforma del sistema di protezione sociale.

Com'è: Formulazione e presentazione al governo nel 2015 di una proposta organica, completa di articolato, di riforma del sistema previdenziale e assistenziale che prevedeva:

- l'accelerazione della transizione verso il sistema contributivo, consentendo una maggiore flessibilità in uscita con una riduzione attuariale dell'assegno commisurata agli anni di anticipo, senza aumentare il debito pensionistico;
- il ricalcolo contributivo dei vitalizi dei parlamentari e una riduzione attuariale sulle pensioni in essere sopra una certa soglia;
- l'introduzione di un reddito minimo per gli over55 (interamente autofinanziato con risparmi sulle prestazioni assistenziali destinate al 30% più ricco della popolazione) estendibile, con fondi della fiscalità generale, a tutti i cittadini;
- la rimodulazione delle prestazioni assistenziali oggi percepite dal 30% più ricco della popolazione
- il superamento della ricongiunzione onerosa dei contributi fra diverse gestioni mediante l'estensione del cumulo gratuito.

Diversi elementi di queste proposte si sono trasformati in atti concreti negli anni seguenti (ricalcolo vitalizi, reddito minimo, cumulo gratuito).

53. Proposta di riforma delle prestazioni per lavoratori agricoli

Com'era: Inps non coinvolto in elaborazione di proposte di riforma del sistema di protezione sociale dei lavoratori agricoli.

Com'è: Assunta regia della Rete dell'Agricoltura di qualità. In questo contesto è stata elaborata una proposta di riforma finalizzata ad abbattere

il caporalato e il lavoro fittizio e a far emergere l'agricoltura di qualità: La proposta agisce su più fronti: rafforza la capacità e l'efficienza ispettiva, cambia le modalità con cui vengono dichiarati i rapporti di lavoro (allineando il lavoro agricolo agli altri settori in termini di rendicontazione e di tempistica delle contribuzioni), riforma gli ammortizzatori sociali per i lavoratori agricoli, definisce dei minimi retributivi realistici e noti a tutti i potenziali prestatori di lavoro, introduce incentivi alla stabilizzazione di rapporti di lavoro caratterizzati da forte stagionalità, offre opportunità di regolarizzazione degli immigrati impiegati nel lavoro dei campi.

54. Proposta di riforma delle misure sulla non-autosufficienza Com'era:

Nessuna proposta elaborata in tal senso dall'Istituto

Com'è: Proposte delle linee di intervento per una compiuta riforma dell'assistenza secondo le seguenti direttrici principali:

- Evitare la disomogeneità territoriale e conseguire uniformità nella erogazione delle prestazioni in invalidità civile il cui diritto si fonda sull'accertamento del requisito sanitario
- Superare la definizione di invalidità basata sulla capacità lavorativa generica o sulle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età
- Limitare la discrezionalità valutativa delle Commissioni Mediche attraverso l'introduzione di strumenti oggettivi

In quest'ottica, si è proposto il superamento dell'attuale indennità di accompagnamento a favore di una Prestazione di Assistenza Personale (PAP). Il requisito sanitario deve riguardare una condizione che si instaura a seguito di fatti biologici che alterano lo stato di salute tali da determinare la necessità di assistenza personale. La valutazione va ancorata a uno strumento tabellare, elaborato sulla base delle evidenze scientifiche e costantemente aggiornato, che escluda la soggettività delle interpretazioni.

Come già per l'attuale invalidità civile, deve essere prevista l'esclusione della rivedibilità per i soggetti affetti da «menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti».

Soprattutto, al fine di rispondere in modo flessibile ai bisogni dei cittadini non autosufficienti, si propone di prevedere almeno tre livelli di carico assistenziale e superando il giudizio «on-off» basato sul principio della identica prestazione per tutti: stadio 1 - stadio 2

- stadio 3, in ordine crescente di intervento assistenziale.

In aggiunta alle classiche prestazioni di natura prettamente economica, si propone infine di prevedere un budget di cura sotto forma di servizi, coordinati dall'Inps, sulla scia di quanto sperimentato con successo nel progetto Home Care Premium.

55. Costruzione di banca dati lavoratori-pensionati-imprese

Com'era: Casellario pensioni, casellario attivi e percettori di prestazioni a sostegno del reddito, non integrati. Difficoltà a ricostruire carriere contributive e pensionistiche. Mancanza di dati sui bilanci delle imprese.

Com'è: Presso la direzione studi e ricerche è stata realizzata una banca dati, desunta dagli archivi amministrativi dell'Inps, utilizzabile per le elaborazioni con i più comuni pacchetti di software statistici.

La banca dati si riferisce a microdati anonimizzati di lavoratori, percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali ed imprese. Per ogni unità elementare sono disponibili:

- dati anagrafici time invariant (sesso, data di nascita e nazionalità, etc., e per le imprese: settore merceologico, anno di creazione impresa, localizzazione dell'impresa etc.)
- dati relativi ai rapporti di lavoro privati extra agricoli annuali dal 1972 al 2017, mensili dal 2005 al 2017, con informazioni inerenti: retribuzione annuale, ore e settimane lavorate, qualifica (5 modalità), caratteristiche del contratto di lavoro (part time, tempo determinato), comune di lavoro, eventi nel contratto (malattia, maternità, CIG...) etc.
- per l'universo delle imprese è stato costruito un dataset con informazioni annuale sul numero di dipendenti per ogni mese nel mercato privato extra agricolo (che dichiarano dipendenti) dal 2005 al 2017
- dati su alcune delle prestazioni di sostegno al reddito percepite dai lavoratori dipendenti come ad es. ASPI, MiniASPI, Naspi o CIG per gli anni dal 2005 al 2017
- dati relativi ai contratti di collaborazione dal 1996 al 2017, con importo della collaborazione, periodo di riferimento, tipologia della collaborazione etc.
- dati sui redditi e professione desunti dagli archivi delle casse previdenziali private (albi) dal 2000 al 2017 (avvocati, geometri, ragionieri, infermieri,

- architetti, commercialisti etc.)
- dati relativi ai percettori di pensioni di pertinenza dell'Inps e delle casse privatizzate dal 1995 al 2017 (ammontare di pensione ricevuto, anzianità contributiva e il tipo di gestione)
 - è inoltre disponibile un campione di estratti conto che riguarda i nati dal 1950 e che sono campionati su 4 date mensili, le informazioni presenti arrivano fino alla fine del 2017.
 - per le imprese sono disponibili i principali indicatori di bilancio grazie ad un accordo con Cerved
- Tutte le banche dati Inps saranno a breve aggiornate al 2018.

56. Modifica del formato dei rapporti annuali Inps

Com'erano: Rapporti annuali in formato standard, con set di tabelle uguali di anno in anno. Presentati a luglio anche se riferiti all'anno precedente.

Come sono: Rapporti sempre diversi che ogni anno, oltre a rendicontare le attività dell'Istituto, offrono analisi e approfondimenti su alcuni temi di particolare interesse inerenti il mercato del lavoro e il sistema previdenziale (lavoro femminile, immigrati e mercato del lavoro, gig economy, pensionamenti anticipati, etc.). Capitolo introduttivo approfondito sull'andamento del mercato del lavoro aggiornato ogni anno.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Revisione modelli previsionali: Il Coordinamento Generale Statistico Attuariale, per le proprie attività di consulenza finalizzata ad effettuare valutazioni di natura previdenziale, si avvale da anni di modelli previsionali basati sulla metodologia di proiezione statistico-attuariale Magis (Metodo degli Anni di Gestione su base Individuale e per Sorteggio) utilizzando tecniche di simulazione stocastica. Tale approccio, che si basa in prevalenza su un vasto e complesso insieme di informazioni tratte dagli archivi dell'Istituto, permette di analizzare longitudinalmente i percorsi lavorativi e pensionistici degli assicurati a partire da un campione consistente di soggetti. I modelli necessitano di una attività di revisione per tener conto sia dell'ampliamento della platea dei soggetti interessati (ad es. dipendenti pubblici), sia delle variazioni normative intervenute. In questa ottica si procederà all'aggiornamento del campione e delle basi tecniche.

Attuazione del piano triennale degli Osservatori statistici 2019-2021: Il piano prevede le seguenti implementazioni.

Primo anno: restyling del front-end con nuove funzionalità per l'interrogazione degli osservatori pubblicati sul sito internet,

riorganizzazione degli osservatori in sei aree tematiche (Congiuntura, Mercato del lavoro, Immigrazione, Politiche del lavoro, Pensioni e Socio-assistenziale); realizzazione di due nuovi osservatori: Enti pubblici, Dipendenti pubblici; arricchimento dell'attuale report sui flussi di pensionamento con la creazione di un cubo di dati navigabili.

Secondo anno: aumento della profondità delle serie storiche degli attuali osservatori; realizzazione di tre nuovi osservatori: l'Inps in serie storica con informazioni aggregate di serie storiche almeno trentennali; osservatorio sulla disabilità con informazioni su pensioni, indennità di accompagnamento, assunzioni agevolate di disabili e altre prestazioni attinenti all'argomento; Osservatorio di sintesi sui lavoratori con l'obiettivo di fornire un quadro d'insieme della occupazione rilevabile dagli archivi dell'Istituto.

Terzo anno: realizzazione di due nuovi osservatori: Osservatorio sui flussi di cassa mensili delle entrate contributive da realizzare in stretta collaborazione con la DC Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; Osservatorio sulle diverse forme di anticipo pensionistico.

Miglioramento della documentazione sulle banche dati: È in corso di completamento un lavoro sistematico di aggiornamento, integrazione e miglioramento delle note metodologiche degli osservatori statistici pubblicati dall'Inps.

Partecipazione a progetti europei: sono attive le partecipazioni dell'Inps nei seguenti progetti europei:

- 1) Il progetto EU-China Social Protection Reform Project (EU-China SPRP), del quale l'Inps è capofila, è attivo dal 2013 ed è volto a fornire alle autorità cinesi un supporto specialistico su: sviluppo delle politiche del welfare, definizione e implementazione della normativa in materia di sicurezza sociale, supervisione del sistema di gestione finanziaria delle prestazioni.

Il Progetto, la cui durata era inizialmente prevista per quattro anni e che nel 2015 era a rischio chiusura, è stato prorogato di un anno rispetto alla sua scadenza naturale, fino a novembre 2019, per volontà unanime dei Membri del consorzio, dei beneficiari cinesi e della Delegazione dell'Unione europea. Quest'anno sarà dedicato a completare le attività di disseminazione, di sperimentazione a livello locale e di sistematizzazione dei suggerimenti di politica sociale in cui si sono sostanziati i risultati del progetto.

II) Progetto Equality for Work and Life (EQW&L) – attivo dal 2018

Il progetto intitolato Equality for Work and Life, proposto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), in collaborazione con vari Partner, e sostenuto dall'Inps, è stato ammesso al finanziamento dell'Unione europea nel dicembre 2018 ed avrà una durata totale di 24 mesi. Il progetto appena partito ha lo scopo di elaborare e testare una serie di strategie ed un kit di strumenti (Toolkit) che facilitino l'accesso al mercato del lavoro delle persone inoccupate – soprattutto donne, ma non solo – che sono ostacolate nel trovare lavoro dalle proprie esigenze di conciliazione lavoro-vita.

III) Partecipazione alla Piattaforma europea di assicurazione sociale (European Social Insurance Platform – Esip) - L'Inps partecipa attivamente al Comitato Pensioni e, dal 2017, anche ai Comitati Famiglia ed Inclusione e Disoccupazione, che si riuniscono quattro volte all'anno.

Raccolta di informazioni su professioni mediante flusso Uniemens: Sono stati istituiti, con decorrenza dal periodo di paga febbraio 2019, nuovi codici contratto del flusso di denuncia Uniemens al fine di meglio identificare le diverse professioni cui si riferiscono i diversi contratti.

Bando internazionale per accesso remoto ai dati Inps per finalità di ricerca. Nel consentire l'accesso alle proprie basi dati ai soggetti che svolgono ricerca, e per garantirne la massima fruibilità, l'Inps ha recentemente introdotto anche una modalità di accesso remoto oltre a quelle consentite attraverso le postazioni allestite presso le proprie sedi territoriali. Dovranno essere predisposti bandi di selezione in cui le università italiane e straniere potranno candidarsi ad ospitare apposite postazioni che saranno configurate dall'Inps. Gli oneri di gestione di tali postazioni saranno a carico delle stesse università proponenti. L'accesso sarà consentito solo ai ricercatori vincitori di progetti di ricerca VisitInps scholars.

J.CONTRASTO EVASIONE CONTRIBUTIVA E FRODI

In Italia ci sono vaste aree di evasione contributiva, stimate in circa 12 miliardi per i soli lavoratori dipendenti. L'Inps aveva in passato condotto attività di contrasto dell'evasione soprattutto giovandosi del proprio corpo di ispettori. Il legislatore, nonostante la contrarietà dell'Istituto, ha ritenuto nel 2016 di attribuire a un nuovo ente, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il coordinamento degli ispettori. Si è così deciso di investire nella vigilanza documentale, facendo di necessità virtù. L'insieme di misure messe in atto dall'istituto con controlli a tappeto ex-ante ha permesso di far aumentare le entrate contributive dell'Istituto a ritmi superiori a quelli dell'andamento del pil nominale e ad aumentare soprattutto la quota di riscosso sull'accertato.

Controlli ex-ante mediante vigilanza documentale

Com'era: le principali attività di verifica venivano svolte ex post, una volta erogate le prestazioni, sulle omissioni compiute dalle aziende.

Com'è: potenziata l'attività di vigilanza documentale che, attraverso l'utilizzo delle banche dati Inps, è in grado di verificare anche ex ante eventuali incongruenze e identificare potenziali frodi o richieste indebite e, di conseguenza, bloccare il pagamento delle prestazioni prima della loro effettiva erogazione, cosa che evita il contenzioso e ha impatto immediato sul bilancio. Negli anni 2015-2017, il risultato della vigilanza documentale è stato pari a 1,5 miliardi di euro tra accertato (792 milioni) e minori uscite (768 milioni).

Nel caso del lavoro fittizio, ad esempio, l'Istituto ha posto in essere un sistema di controllo automatizzato e di contrasto di tale fenomeno denominato "Frozen" che intercetta i flussi contributivi prima che producano i loro effetti, evitando il pagamento di prestazioni indebite difficilmente recuperabili ex post.

Attualmente, si sta estendendo la logica preventiva di "Frozen" ad altri settori: è stata rilasciata la versione di "Frozen" dedicata al Lavoro Domestico; un ulteriore rilascio ha riguardato il Lavoro Agricolo, "bacino storico" di rapporti di lavoro simulato. Saranno, infine, indagati ai fini della ricerca di lavoro fittizio anche settori per i quali non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni. Ciò in quanto

le sedi territoriali hanno segnalato i rischi connessi all'accreditamento di contribuzione nelle gestioni dei lavoratori Autonomi, Artigiani, Commercianti e nella Gestione Separata. Infine si permetterà l'accesso da parte dei lavoratori alle dichiarazioni Emens delle aziende onde poter controllare la regolarità dei versamenti contributivi.

57. Sviluppo di indici di affidabilità contributiva

Com'era: C'era accesso ad anagrafe tributaria, ma nessun incrocio di dati allo scopo di identificare imprese a rischio di evasione contributiva.

Com'è: È stata firmata con Sose, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza una convenzione che permette la condivisione di dati, metodologie e risultati delle elaborazioni per l'individuazione del rischio di evasione ed è finalizzata a migliorare l'efficacia dell'attività di contrasto, da parte dell'Inps, ai fenomeni di evasione contributiva. Lo scambio di dati e metodologie consentirà di sviluppare un indicatore statistico di affidabilità contributiva. A tal fine, è in via di predisposizione una piattaforma digitale su cui sia possibile lo scambio efficiente dei dati in possesso delle singole amministrazioni pubbliche.

58. Durc On Line

Com'era: procedura non automatizzata

Com'è: La legge 16 maggio 2014, n. 78 ha definito una nuova connotazione, con un chiaro intento semplificativo, al procedimento di formazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La semplificazione ha interessato gli adempimenti richiesti alle imprese e PP.AA. per l'acquisizione del Documento stabilendo che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, avvenga con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Il sistema ha consentito il raggiungimento di tre obiettivi:

- far fronte alla mole di richieste di servizio - il Durc, alla data di entrata in vigore del nuovo sistema, era l'istanza di servizio per l'Inps numericamente più elevata (oltre cinque milioni l'anno)
- ottenere riduzioni dei costi di gestione
- avviare un sistema di controllo in tempo reale del comportamento aziendale in tutte le Gestioni amministrare dall'Istituto

59. Banca dati degli appalti

Com'era: prima della creazione di questa piattaforma, per le imprese committenti non era possibile, nel corso dell'appalto, verificare il rispetto degli obblighi previdenziali assunti dagli appaltatori all'atto di conferimento.

Com'è: E' stata elaborata una nuova piattaforma tecnologica, denominata Banca Dati Appalti. L'accesso e l'utilizzo della piattaforma avviene con modalità semplificate e, essendo ampiamente automatizzata, gli adempimenti a carico delle aziende sono minimi.

Il sistema consente sia di garantire maggiormente i crediti dell'Istituto, sia di tutelare l'interesse delle imprese committenti che, durante tutto il corso dell'appalto, potranno verificare il rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. La costruzione di tale sistema, particolarmente elaborato, ha richiesto un impegno pluriennale, anche con il coinvolgimento di partner esterni (Confindustria), ed è in corso di svolgimento la sperimentazione con tre grandi committenti: Enel, Eni e lo stesso Inps. Entro il primo semestre 2019 la piattaforma sarà rilasciata a livello nazionale.

60. Avvio del Polo Unico per la medicina fiscale

Com'era: Inps gestiva unicamente le visite fiscali per i lavoratori del settore privato e, per il pubblico, le visite richieste dal datore di lavoro

Com'è: da settembre 2017 l'Inps gestisce tutte le visite mediche di controllo (privato e pubblico impiego, ad eccezione di alcuni comparti). La presa in carico del servizio ha provocato, nell'immediato una forte riduzione delle assenze per malattia nel settore pubblico (-13,1% nei primi 4 mesi, contro ad una riduzione del 2% nel settore privato). Grazie all'utilizzo del modello data mining Savio (poi spento su richiesta del Garante della privacy), l'Inps era in grado di individuare i certificati più a rischio ed inviare le visite in modo mirato, evitando sprechi di risorse e rendendo più efficiente l'azione di controllo.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Convenzione con medici fiscali per polo unico: Il d.lgs.75/2017 e i conseguenti decreti hanno creato ostacoli, finora non superati, alla stipula della convenzione per la disciplina del rapporto tra Inps e medici fiscali. Sono particolarmente carenti e confuse le norme sull'individuazione delle organizzazioni sindacali abilitate a trattare e stipulare la convenzione. I tentativi dell'Istituto di darsi delle regole ragionevoli, sottoposte ai Ministeri vigilanti che le hanno espressamente condivise, si sono scontrati con l'opposizione di alcune OOSS che hanno proposto ricorsi in sede giudiziale e sono risultati vittoriosi, bloccando del tutto le trattative. L'ultimo incontro con le OOSS risale al maggio 2018.

Riaccensione di data mining e opposizione a ordinanza Garante: Avuta notizia dell'utilizzo da parte di Inps di un Data Mining volto ad individuare le malattie con prognosi probabilmente troppo lunghe rispetto al necessario, il Garante per la protezione dei dati personali, contestando alcuni profili di violazione della normativa, ha, di fatto, portato l'Istituto a sospendere l'utilizzo. Il Garante ha anche sanzionato l'Inps per illegittima attività di profilazione. Da marzo 2018, pertanto, le visite mediche d'ufficio vengono scelte con metodo casuale, con gravi conseguenze in termini di efficacia e maggiori costi per prestazioni di malattia non dovute. L'ordinanza di ingiunzione notificata ad Inps dal Garante sarà oggetto di impugnazione innanzi al Giudice ordinario. Per risolvere definitivamente il problema pare necessario un intervento normativo specificamente dedicato ad ampliare le possibilità di trattamento dei dati da parte di Inps, come segnalato dall'istituto nel corso di audizioni parlamentari sul tema.

Recupero crediti nei confronti di aziende che superano limiti di allerta per procedure fallimentari: In un'ottica di potenziamento dei modelli di analisi dei comportamenti dei soggetti contribuenti e di individuazione di indicatori di rischio che consentano di intercettare fenomeni di irregolarità contributiva, si è inteso assicurare un presidio sistematico nella gestione dei crediti dell'Istituto sin dalla loro insorgenza.

In questo senso è stato elaborato il progetto, avviato con il rilascio in sperimentazione di una prima versione della procedura denominata Ve.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale), che costituisce il

presupposto per il successivo sviluppo del progetto preordinato a rilevare con tempestività le situazioni di irregolarità prima che le stesse possano evolvere in stato di crisi irreversibile.

K. MISURAZIONE RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONI SINDACALIE DATORIALI

Diverse leggi delimitano l'accesso da parte di aziende ad agevolazioni contributive all'applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Gli stessi minimi contributivi che l'Inps è chiamato a presidiare si riferiscono ai contratti maggiormente rappresentativi. L'obiettivo delle misure qui sotto descritte è stato quello di rendere operative queste definizioni, permettendo potenzialmente all'Istituto di raccogliere fino a 3 miliardi in più di contributi e di rendere più trasparente il nostro sistema di relazioni industriali.

61. Misurazione della rappresentanza del sindacato

Com'era: Non c'erano dati oggettivi sull'adesione al sindacato, se non quelli forniti dalle stesse centrali sindacali.

Com'è: Convenzione Inps - Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, siglata nel marzo 2015, per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria operativa nella raccolta del dato associativo. Successivamente raggiunto un accordo con CGIL, CISL, UIL e Confindustria su convenzione che avrebbe permesso di raccogliere il dato delle adesioni dei lavoratori oltre al dato su elezioni rappresentanze a livello aziendale con l'impegno a rendere di pubblico dominio queste informazioni. Purtroppo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto all'Istituto di aspettare a sottoscrivere la convenzione.

62. Mappatura dei Ccnl con il Cnel

Com'era: Assenza di mappatura dei contratti nazionali nei diversi settori che permetta di identificare contratti leader ed eventuali "contratti pirata".

Com'è: Lavoro con il Cnel per il censimento dei Ccnl, la certificazione del numero delle aziende che li applicano, nonché dei lavoratori il cui rapporto di lavoro risulta regolato dai contratti medesimi. Questo censimento consente di conoscere, per ogni

comparto e settore produttivo, il Ccnl stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base nazionale (cd. “Ccnl leader”). Sulla base del lavoro di ricognizione nel 2018 l’Inps censisce su UniEmens 381 codici contratto, dei quali 375 sono riconducibili a 289 contratti collettivi nazionali depositati al Cnel. Tali codici contratto rappresentano, a giugno 2018, circa 12,8 milioni di lavoratori del settore privato. La platea di lavoratori ricollegabili a Ccnl non censiti dall’Inps è pari a 0,3 milioni di lavoratori.

Livello di copertura dei CCNL del settore privato censiti dall’Inps (giugno 2018)				
	Aziende		Lavoratori	
	n	%	n	%
CCNL censiti da Inps	1	9	1	9
	.	9	2	7
	5	.	8	7
	5	0	5	8
	2	5	1	8
	.	%	.	%
CCNL non censiti da Inps	4	.	2	2
	1	0	9	.
	.	9	1	2
	9	5	.	2
	2	%	4	%
	7	.	3	.
TOTALI	6	.	6	.
	7	.	3	.
	.	.	1	.
	3	.	4	.
	4	.	2	.
	7	.	6	.
			4	
			0	

L’attività effettuata ha evidenziato l’esigenza di disattivare diversi codici contratto UniEmens superflui in quanto riconducibili a Ccnl cessati o confluiti in altri già codificati in UniEmens.

Contemporaneamente si stanno aggiornando le denominazioni contrattuali. Concluso tale lavoro di riconciliazione, il Cnel potrà organizzare il proprio archivio nazionale dei Ccnl anche sulla base dei dati risultanti dalle denunce dei datori di lavoro. Parallelamente, si inizierà ad analizzare macrosettori contrattuali (partendo da quelli tradizionali, come meccanico, tessile, agroalimentare, turismo) sulla base dei dati forniti dall'Inps e delle altre informazioni rivenienti dalle banche dati delle altre Amministrazioni pubbliche.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Rafforzamento dei controlli dei minimi contributivi

Nel 2017, è stato avviato un progetto finalizzato ad attuare una procedura che, affiancandosi ai controlli che già insistono sulle denunce contributive (flusso Uniemens), verifichi il rispetto dei minimali di legge da parte dei datori di lavoro e, in caso di esito negativo del controllo (contributi versati su importi dichiarati inferiori ai minimali di legge), consenta il recupero dei contributi dovuti con contestuale aggiornamento della posizione individuale.

Il progetto è estremamente ambizioso in quanto prevede un controllo capillare su ogni singola azienda e relativamente ad ogni singolo lavoratore, tenendo conto sia delle caratteristiche aziendali che di quelle individuali. Ciò ha imposto di passare in rassegna ogni singola fattispecie normativamente prevista, anche con riferimento ai casi di esclusione del minimale (ad es., lavoratori esodati, apprendisti ...); di applicazioni particolari (ad esempio la piccola pesca, ove la contribuzione viene versata su retribuzioni convenzionali annualmente previste, per cui la retribuzione giornaliera è di importo diverso dal minimale); delle posizioni estero. Per la prima volta, verrà completamente automatizzato l'intero procedimento, sino all'emissione dell'atto di accertamento e del relativo flusso Uniemens di variazione. Il nuovo sistema sarà testato entro il primo semestre del 2019 e poi rilasciato sul piano nazionale.

Assegno al nucleo familiare: ridisegno del processo di pagamento e conguaglio

Il processo attuale di pagamento degli ANF da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio effettuato prevede le seguenti fasi:

- a) Il lavoratore richiede al datore di lavoro gli ANF autocertificando la composizione e il reddito del nucleo familiare;
- b) Il datore di lavoro calcola l'importo spettante e lo anticipa in busta paga al lavoratore;
- c) Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al lavoratore mediante il sistema del conguaglio.

L'Istituto effettua il controllo successivo sulla base di indicatori indiretti di congruità (aziendale e reddituale) o nel corso di un accertamento ispettivo e recupera quanto conguagliato indebitamente. Il processo espone l'Istituto a rischio di frodi di diversa natura:

- Il datore di lavoro potrebbe conguagliare importi più alti di quelli spettanti (fermo restando che l'Istituto non è in grado di sapere quanto l'azienda eroga al lavoratore);
- Il datore di lavoro potrebbe conguagliare importi ANF per lavoratori che non ne hanno mai fatto richiesta e/o non hanno mai ricevuto l'ANF ;
- L' ANF può essere pagato ad entrambi i coniugi (se lavorano in aziende diverse).

Il processo, oltre ad avere un grande impatto economico ha anche riflessi sociali importanti. Pur essendo una prestazione INPS, è delegata quasi interamente al datore di lavoro; questo comporta una minore protezione del lavoratore sia in termini economici (non tutti i lavoratori conoscono l'importo spettante) che in termini di privacy (per ottenerla è necessario comunicare al datore di lavoro dati anche sensibili).

Il ridisegno del processo si propone di ridurre sensibilmente le frodi e proteggere il lavoratore. L'idea è quella di lasciare all'impresa il pagamento in busta paga e il conguaglio, ma attribuire all'Istituto la determinazione dell'importo e la possibilità di controllo preventivo.

Il nuovo processo ha queste caratteristiche:

- A. Il lavoratore effettua la richiesta di ANF comunicando composizione e reddito del nucleo direttamente all'INPS;
- B. INPS effettua una serie di controlli di congruità in tempo reale e, in via del tutto automatizzata, determina con l'algoritmo già esistente, l'importo dell'assegno mensile;
- C. INPS comunica in via telematica tale importo al lavoratore e all'impresa;
- D. L'impresa paga l'importo comunicato da INPS al lavoratore e lo

conguaglia con i contributi dovuti a INPS;

- E. INPS verifica in automatico one-to-one la corrispondenza tra importo conguagliato dall'impresa e quello calcolato al punto B e, in caso di incoerenza, addebita immediatamente l'importo eccedente all'impresa.

Questo processo annulla totalmente la possibilità per le imprese di conguagliare ANF maggiori di quelli dovuti al lavoratore. Ad un tasso stimato di evasione da parte delle imprese del 4% il risparmio generato dal nuovo processo è di circa 160 milioni di euro all'anno. Si realizza, peraltro, anche una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori, i quali:

- Sapranno da INPS l'importo dell'assegno spettante e potranno verificare in busta paga la correttezza;
- Non saranno obbligati a dichiarare all'impresa dati sensibili (presenza di inabili nel nucleo, redditi extra, ecc.).

Convenzione per raccolta dato elettorale e pubblicità dato associativo

Già dal 2015, l'Istituto acquisisce, attraverso le dichiarazioni UniEmens, le informazioni relative al numero dei lavoratori aderenti alle OO.SS. presenti nelle aziende che applicano i Ccnl riconducibili all'area di rappresentanza di Confindustria - cd. "dato associativo". I contratti collettivi nazionali censiti su Uniemens per tale funzionalità sono 68, mentre le organizzazioni sindacali censite, in quanto aderenti al T.U. sulla rappresentanza, sono 170. Dalla rilevazione fatta sull'ultima competenza elaborata (aprile 2018), 22.395 aziende, per un totale di 2.345.829 lavoratori, risultano aver trasmesso il dato sulla rappresentanza.

Confindustria e Cgil, Cisl, Uil in data 4 luglio 2017, hanno sottoscritto un Accordo di modifiche del T.U. sulla Rappresentanza in cui hanno ritenuto di affidare all'Inps le funzioni per la misurazione della rappresentanza precedentemente attribuite al Cnel. Contestualmente hanno definito ulteriori modalità operative relative alla misurazione e certificazione della rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria. La convenzione con l'Inps per la raccolta e pubblicazione di questi dati attende ancora il via libera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L. RIFORMA PRESTAZIONI GESTIONE CREDITO E WELFARE

I dipendenti pubblici versano lo 0,35% della propria retribuzione al Fondo Credito e Welfare gestito dall'Inps, cui affluiscono anche i contributi dello 0,15% pagati dai pensionati ex- dipendenti pubblici che decidono di aderire, nonché gli interessi sui mutui e sui prestiti erogati dalla stessa gestione ai propri iscritti. La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, per espressa previsione normativa, è chiamata a perseguire una serie di finalità quali: l'erogazione di prestiti, la costituzione di garanzie a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti, l'ammissione in convitto, nei centri vacanza in Italia e all'estero dei figli e orfani degli iscritti, il conferimento di borse di studio e l'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi, nonché il ricovero presso strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti (in questo ambito si inserisce anche il progetto home care premium già descritto in precedenza). In questi anni si è voluto razionalizzare queste molteplici attività affidate all'Istituto e anche rendere questa gestione una opportunità di sperimentazione di misure (come l'home care premium) che potrebbero essere estese ad altre categorie di lavoratori e pensionati. Potenziata e razionalizzata anche l'attività di erogazione di prestiti che pone l'istituto di fronte a un rischio opposto a quello affrontato nella fornitura di prestazioni pensionistiche.

63. Riformulazione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti per borse di studio per master

Com'era: Una commissione centrale composta da dirigenti Inps assegnava a ciascun Master un punteggio, che determinava il numero di borse di studio assegnabili a ciascuna università. Il punteggio prendeva come riferimento i tirocini formativi, le azioni di placement, la metodologia didattica, il numero di domande di iscrizione a precedenti edizioni del master, oppure il project work che lo studente deve realizzare per conseguire il titolo e i risultati registrati in termini di sviluppo di carriera dei partecipanti già dipendenti. La valutazione era demandata a dirigenti Inps non sempre in possesso delle qualifiche necessarie per questo tipo di valutazioni.

Com'è: A partire dal 2017, al fine di determinare il numero di borse finanziabili rispetto a ciascun Master, l'Inps ha richiesto la collaborazione di Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario), inserendo un loro componente nella

commissione di valutazione e attribuendo le borse anche in base alle valutazioni Anvur rispetto ai diversi dipartimenti proponenti. Inoltre, è diventato più rigoroso il controllo sugli esiti occupazionali dei partecipanti. Infine, è stato inserito l'obbligo per l'Università, al termine del Master, di sottoporre dei questionari di valutazione del corso - sempre sviluppati in collaborazione con l'Anvur - a tutti gli studenti (non solo borsisti Inps) dell'anno al fine di premiare per i prossimi anni accademici i Master che diano maggiori garanzie di accesso al mondo del lavoro o sviluppi di carriera degli studenti già occupati.

64. Nuovo regolamento del tasso di interesse dei mutui

Com'era: vecchio regolamento con procedure di domanda e istruttoria complesse; la domanda poteva essere presentata solo a inizio anno; tassi di interesse spesso fuori mercato.

Com'è: Il nuovo regolamento semplifica la procedura di domanda e l'istruttoria. È ora possibile presentare la domanda in qualsiasi momento dell'anno (dal 15 gennaio al 10 ottobre) attraverso la procedura telematica "Credito in un click". È stato inoltre disposto un nuovo e più vantaggioso criterio di calcolo del tasso fisso di interesse, utilizzando il rapporto tra il mutuo concesso e il valore dell'immobile determinato dal personale tecnico dell'Istituto con perizia estimativa (cd. metodo del Loan To Value - LTV). È stato poi ridefinito il piano di ammortamento in rate trimestrali (anziché semestrali) e sono state ampliate le finalità per cui è possibile richiedere il mutuo, introducendo anche la possibilità di finanziare l'iscrizione e la frequenza di un corso di studi, in Italia o all'estero, dell'iscritto o di un componente del suo nucleo familiare.

65. Nuovo regolamento sui prestiti

Com'era: la concessione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali senza garanzia immobiliare riservati agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione magistrale ex Enam e al Fondo credito ex Ipost regolamentati da disposizioni diverse e risalenti nel tempo.

Com'è: Il nuovo Regolamento unico trova applicazione per tutte le tipologie dei prestiti delle gestioni richiamate. Tra le principali novità, la semplificazione della presentazione e dell'istruttoria della domanda, completamente telematizzata, e l'uniformazione del tasso di interesse,

delle spese di amministrazione e dell'aliquota Fondo rischi, che saranno indicati sul sito dell'Istituto per consentire all'iscritto di distinguere le singole componenti di costo e comparare in modo trasparente il finanziamento con quelli offerti dal mercato. Per i piccoli prestiti (fino a 48 rate) è stata eliminata in tutte le gestioni la necessità di presentare documentazione a motivazione della richiesta. Per i prestiti pluriennali (cd. Cessione del quinto) non è più previsto un tetto massimo di importo erogabile ma questo viene determinato in base al preventivo di spesa che si intende sostenere e/o dal quinto dello stipendio/pensione del richiedente. Sono state, infine, introdotte nuove causali, per un totale di 34 tipologie di domanda, tra cui: l'anticipata estinzione totale o parziale di un mutuo ipotecario, l'estinzione di prestiti su stipendio o pensione; l'estinzione di prestiti personali, posizioni debitorie, scoperti, anche non risultanti su stipendio o pensione.

LAVORI IN CORSO E QUESTIONI APERTE

Attuazione del protocollo Inps/Sna: in precedenza le Pubbliche Amministrazioni esprimevano il fabbisogno formativo compilando una scheda proposta dall'Inps su tematiche di carattere generale, l'Inps, inoltre, era privo di uno strumento idoneo a valutare l'impatto dei corsi rispetto all'attività lavorativa dei partecipanti. Nel corso del mese di dicembre 2018, l'Inps e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna) hanno sottoscritto un Protocollo di intesa che consente all'Istituto di ottenere una rilevazione dei reali fabbisogni formativi per lo sviluppo della PA e di monitorarne l'efficacia formativa. Nel corso del 2019, l'Inps, anche in forza di tale protocollo, mira ad ottenere un salto di qualità delle attività formative rivolte agli iscritti.

Continuazione del Progetto Archimede Start Up: per l'anno accademico 2018–2019 l'Istituto ha ampliato le proposte formative, finanziando borse di studio per la frequenza di Master in “entrepreneurship” ai quali si accede a seguito della presentazione di un'idea imprenditoriale e che si concludano con la redazione di un business plan da perfezionare nell'incubatore e acceleratore di idea d'impresa messo a disposizione dall'ateneo organizzatore. Nel caso in cui la start up progettata venga in effetti realizzata, l'Inps riconoscerà un premio pari a Euro 10.000. In caso contrario,

l'Ateneo si impegna a presentare il borsista ad imprese per sostenerne l'assunzione. Per l'anno accademico 2019/2020, si intende riproporre l'iniziativa, migliorando il sistema di individuazione degli studenti borsisti e perfezionando il progetto in base ai risultati concreti che saranno registrati.

Riforma delle prestazioni della gestione assistenza magistrale

L'Inps gestisce il fondo Ex Enam, Gestione Assistenza Magistrale, a cui sono iscritti i dirigenti scolastici, appartenenti ai ruoli degli ex direttori didattici, gli insegnanti statali della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, i quali versano una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,80% della retribuzione. Il Fondo garantisce l'erogazione di borse di studio, corsi di aggiornamento professionale, contributi per prestazioni sanitarie, soggiorni vacanza, prestazioni di assistenza per non autosufficienti, prestiti. L'Istituto, impegnato in un percorso di miglioramento della qualità dei servizi, ha collaborato nel 2018 con il Miur, realizzando corsi di formazione per insegnanti particolarmente qualificanti nel periodo estivo c.d. "Summer Camp" e ha avviato un percorso per verificare la fattibilità di soggiorni studio all'estero – International Summer Camp e Corsi di preparazione al TKT finalizzati ad approfondire e affinare le metodologie per l'insegnamento delle materie scolastiche in lingua straniera. Il confronto col MIUR dovrebbe portare ad una decisione riguardo ai soggiorni di studio all'estero.

Trasferimento Fondo pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (PSMSAD) al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il Fondo PSMSAD, nato negli anni Trenta per la previdenza e l'assistenza di pittori e scultori, è stato gestito dall'Enpals fino al 2011 quando è confluito nell'Inps.

Le attività affidate all'Inps non hanno natura previdenziale, né sostanzialmente assistenziale, ma sono piuttosto ricomprese nelle attività di patrocinio (mediante l'erogazione di una serie di contributi nei diversi settori di attività). Tali attività esulano pertanto dalla missione istituzionale dell'Inps mentre appaiono piuttosto riconducibili all'alveo di competenze del Mibact, in particolare nel Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che sostiene progetti anche multidisciplinari nel campo della musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante.

Considerato inoltre che la quota più rilevante dei contributi per il patrocinio delle attività è conferita all'Inps proprio dal Mibact, è stata predisposta una bozza di provvedimento legislativo che disponga il trasferimento delle competenze del Fondo in capo al Ministero di beni e delle attività culturali e del turismo.